Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56. (Testo coordinato)

Tutela ed uso del suolo.

(B.U. 24 dicembre 1977, n. 53)

Modificata da l.r. 04/1978, l.r. 77/1978, l.r. 50/1980, l.r. 17/1982, l.r. 18/1983, l.r. 61/1984, l.r. 62/1984, l.r. 08/1985, l.r. 11/1986, l.r. 18/1986, l.r. 52/1986, l.r. 57/1987, l.r. 41/1988, l.r. 06/1989, l.r. 20/1989, l.r. 70/1991, l.r. 28/1992, l.r. 45/1994, l.r. 43/1995, l.r. 18/1996, l.r. 30/1996, l.r. 72/1996, l.r. 41/1997, l.r. 48/1997, l.r. 19/1999, l.r. 28/1999, l.r. 27/2000

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies, 9, 9 bis, 9 ter, 10, 10 bis, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 bis, 38, 39, 40, 41, 41 bis, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 bis, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77 bis, 78, 79, 80, 80 bis, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91 bis, 91 ter, 91 quater, 91 quinquies, 91 sexies, 91 septies, 91 octies, 92

TITOLO I. NORME GENERALI

Art. 1.
(Finalita' della legge)

[1] La Regione esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione del territorio disciplinando, con la presente legge, la tutela ed il controllo dell'uso del suolo e gli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi, con le seguenti finalita':
l) la crescita della sensibilita' e della cultura urbanistica delle comunita' locali;
2) la conoscenza del territorio e degli insediamenti in tutti gli aspetti, fisici, storici, sociali ed economici;
3) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale in genere e, in particolar modo, dei beni ambientali e culturali;
4) la piena e razionale utilizzazione delle risorse, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni immotivato consumo del suolo;
5) il superamento degli squilibri territoriali attraverso il controllo quantitativo e qualitativo: degli insediamenti abitativi e produttivi, della rete infrastrutturale e dei trasporti degli impianti e delle attrezzature di interesse pubblico;
6) una diffusa ed equilibrata dotazione e distribuzione dei servizi sociali pubblici sul territorio e negli insediamenti, anche per una efficace ed unitaria organizzazione e gestione;
7) il conseguimento dell'interesse pubblico generale, con la subordinazione ad

esso di ogni interesse particolare e settoriale;
8) la partecipazione democratica al processo decisionale e gestionale dell'uso del suolo urbano ed extraurbano;
9) l'attuazione d'una responsabile gestione dei processi di trasformazione del territorio ai vari livelli del governo locale, nel quadro dei principi di autonomia che li reggono;
10) la programmazione degli investimenti e della spesa pubblica sul territorio, a livello locale e regionale;
11) la periodica verifica e l'assestamento continuo dei piani e programmi pubblici ai vari livelli, per una efficace e coerente integrazione tra iniziative e decisioni locali specifiche ed indirizzi generali regionali.

1 >

Art. 2
(Soggetti della pianificazione del territorio)

1. I soggetti della pianificazione del territorio sono:
a) la Regione, in forza delle competenze sancite dall'articolo 117 della Costituzione;
b) le Province e, ove istituita, la Citta' Metropolitana, per quanto attribuito dagli articoli 15 e 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
c) i Comuni, singoli o riuniti in consorzio, e le Comunita' Montane. < 1

2 >

Art. 3
(Strumenti e livelli di pianificazione)

1. Sono strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio:
a) a livello regionale: il Piano Territoriale Regionale formato dalla Regione che considera il territorio regionale, anche per parti, e ne esplica ed ordina gli indirizzi di pianificazione del territorio;
b) a livello provinciale e di area metropolitana: i Piani Territoriali Provinciali formati dalle Province ed il Piano Territoriale Metropolitano formato dalla Citta' Metropolitana che considerano il territorio della provincia o dell'area metropolitana, delineano l'assetto strutturale del territorio e fissano i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformita' con gli indirizzi di pianificazione regionale;
c) a livello sub regionale e sub provinciale, per particolari ambiti territoriali o per l'attuazione di progetti o politiche complesse: i Progetti Territoriali Operativi e i Piani Paesistici; i Progetti Territoriali Operativi considerano particolari ambiti sub-regionali o sub-provinciali aventi specifico interesse economico, ambientale o naturalistico ovvero interessati da progetti specifici o da iniziative di politica complessa, mentre i Piani Paesistici considerano, anch'essi, particolari ambiti territoriali aventi preminenti caratteristiche di rilevante valore ambientale-paesistico;
d) a livello comunale: i Piani Regolatori Generali, aventi per oggetto il territorio

di un singolo Comune, o di piu' Comuni riuniti in forme associate, ed i relativi strumenti di attuazione. < 2

3 >TITOLO II. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE < 3

4 >

Art. 4
(Processo di pianificazione del territorio)

1. Il processo di pianificazione del territorio e' realizzato dai soggetti di cui all'articolo 2, nell'ambito delle rispettive competenze, tenendo conto dei Piani riguardanti l'ambito territoriale considerato o comunque interessato, ed assicurando il rispetto delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, formulate dallo Stato in attuazione dell'articolo 81, primo comma, lettera a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. Gli strumenti di pianificazione territoriale considerano i contenuti e le prescrizioni dei piani e dei programmi settoriali che hanno incidenza territoriale e che sono redatti in applicazione di disposizioni normative nazionali e regionali e provvedono al loro coordinamento nel rispetto delle competenze degli organi statali interessati.
3. Il Piano Territoriale Regionale, i Piani Territoriali Provinciali, il Piano Territoriale Metropolitano ed i Progetti Territoriali Operativi, qualora contengano una specifica ed esauriente considerazione dei valori ambientali delle porzioni di territorio da tutelare e da valorizzare, hanno anche efficacia ai fini della tutela del paesaggio e ottemperano al disposto dell'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431; l'esistenza di detta condizione e l'efficacia dei Piani ai fini paesaggistici sono riconosciute e dichiarate espressamente in sede di adozione.
4. Gli strumenti di pianificazione territoriale costituiscono quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali i quali devono dimostrare la congruenza con gli stessi.
5. Per quanto attiene ai contenuti ed agli elaborati dei Piani Paesistici si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
6. Per quanto attiene ai Piani dei Parchi e delle altre aree protette naturali si applicano le norme previste dalle vigenti leggi di settore.
5+>6 bis. Per quanto attiene il settore della distribuzione commerciale al dettaglio si applicano le norme previste dagli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). <+5
7. Le previsioni e le normative di cui alla presente legge, concernenti il Piano Territoriale Metropolitano si applicano a far tempo dalla individuazione dell'area e dalla istituzione dell'autorita' della Citta' Metropolitana.
8. I Piani Territoriali hanno valore di programmi, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo, per il coordinamento, di cui al comma 4

dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la predisposizione dei Piani di Bacino. < 4

6 >

Art. 5
(Contenuti del Piano Territoriale)

1. Il Piano Territoriale Regionale, in coordinamento con gli indirizzi di sviluppo economico e sociale del Piemonte, contenuti in atti di programmazione regionale, laddove questi ultimi siano vigenti, definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della Regione e provvede al riordino organico dei piani, programmi e progetti regionali di settore, nonche' delle direttive e degli atti programmatici comunque formulati dal Consiglio Regionale aventi rilevanza territoriale.
2. Il Piano Territoriale Provinciale ed il Piano Territoriale Metropolitano, in conformita' con le indicazioni contenute nel Piano Territoriale Regionale, configurano l'assetto del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrita', considerano la pianificazione comunale esistente e coordinano le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attivita' e degli insediamenti.
3. Per l'attuazione delle politiche individuate, il Piano Territoriale:
a) puo' definire direttamente i vincoli e gli interventi che si rendono necessari, valutando gli effetti ambientali e socio-economici che la realizzazione di tali interventi puo' complessivamente determinare;
b) fornisce indicazioni territoriali e normative da seguire, precisare e introdurre nella formazione e adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani e programmi di settore;
c) fornisce indicazioni per il coordinamento dei programmi, relativi ai piu' rilevanti interventi territoriali delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, nel rispetto delle competenze statali definite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
4. A tale scopo, e secondo le modalita' di cui al comma 3, il Piano Territoriale definisce:
a) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia;
b) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico e turistico;
c) i criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi di interesse regionale; con particolare attenzione ai trasporti, alle reti telematiche ed alle attivita' produttive e commerciali di livello sovracomunale;
d) i criteri, gli indirizzi e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica

comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;
e) i casi in cui la specificazione o l'attuazione del Piano Territoriale sono subordinate alla formazione di Progetto Territoriale Operativo, individuandone anche l'area relativa.
5. Il Piano Territoriale definisce inoltre i criteri, gli indirizzi e gli elementi territoriali per la formazione di programmi e provvedimenti di settore e puo' dettare particolari discipline e prescrizioni relative alle materie di competenza regionale; in particolare definisce le linee di indirizzo territoriale relative alle attivita' di cava, allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela ed uso delle risorse idriche e dello smaltimento dei reflui, ai piani di qualita' dell'aria e del rumore.
6. Il Piano Territoriale costituisce quadro di riferimento per l'attuazione programmata degli interventi pubblici e privati sul territorio. < 6

7 >

Art. 6
(Elaborati del Piano Territoriale)

[1] Il Piano Territoriale e' costituito dai seguenti elaborati:
1) la Relazione che contiene l'illustrazione dei criteri e delle scelte in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui all'articolo 5 della presente legge, con la precisazione dell'arco temporale assunto per gli interventi previsti dal piano 8-><-8 ;
9=>2) le tavole di piano, che definiscono alla scala piu' appropriata, e comunque non inferiore a 1:250.000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui al quarto comma dell'articolo 5; <=9
3) le Norme di attuazione, contenenti anche i criteri, gli indirizzi, le direttive per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza comunale, con la specificazione delle eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;
4) gli allegati, tecnici e statistici, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti, dell'uso del suolo in generale e di quant'altro necessario a definire lo stato di fatto. < 7

10 >

Art. 7
(Formazione e approvazione dei Piani Territoriali)

1. La Giunta Regionale, sentite le Province e la Citta' Metropolitana, adotta il Piano Territoriale Regionale e lo trasmette alle Province ed alla Citta' Metropolitana. Entro i successivi quarantacinque giorni, le Province e la Citta' Metropolitana esprimono con deliberazione consiliare, e trasmettono alla Regione, il loro parere; contestualmente alla trasmissione alle Province ed alla Citta' Metropolitana, viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con indicazione delle sedi in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni. Decorsi i termini predetti, la Giunta Regionale, esaminati i pareri e le

osservazioni ed acquisito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato entro trenta giorni dalla richiesta, assume le determinazioni al riguardo e procede, con provvedimento motivato, alla predisposizione degli elaborati definitivi; conseguentemente il Piano e' sottoposto al Consiglio Regionale per l'approvazione.
2. La Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana predispone, con il concorso dei Comuni attuato secondo le modalita' dell'articolo 9 ter, il Piano Territoriale Provinciale o il Piano Territoriale Metropolitano che viene trasmesso alle Comunita' Montane ed ai Comuni interessati. Entro sessanta giorni dalla ricezione, le Comunita' Montane ed i Comuni esprimono con deliberazione consiliare il loro parere e lo trasmettono alla Provincia od alla Citta' Metropolitana. Della redazione del Piano viene altresi' data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione delle sedi in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati al fine di presentare, nei successivi sessanta giorni, eventuali motivate osservazioni. Decorsi i termini predetti, la Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana, esaminati i pareri e le osservazioni ed assunte le determinazioni al riguardo predispone, con provvedimento motivato, gli elaborati definitivi e li invia al Consiglio Provinciale o al Consiglio Metropolitano per l'adozione. Il Piano adottato e' inviato, corredato dai pareri espressi dagli Enti locali, alla Giunta Regionale. La Giunta Regionale entro novanta giorni, e previo parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato entro trenta giorni dalla richiesta, predispone una relazione sulla conformita' del Piano al Piano Territoriale Regionale o, se non ancora approvato, con gli indirizzi di pianificazione regionale, generali o settoriali, gia' operanti ed esprime, con atto deliberativo, una propria proposta al Consiglio Regionale il quale, entro i successivi novanta giorni dall'invio, approva il Piano. < 10

11 >

Art. 8
(Efficacia dei Piani Territoriali)

1. I Piani Territoriali sono pubblicati, a seguito della loro approvazione, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e da tale data entrano in vigore ed hanno efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.
2. Dalla data di adozione dei Piani Territoriali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 esclusivamente alle norme specificatamente individuate, a pena di inefficacia delle stesse, dalla Giunta Regionale nell'atto di adozione.
3. Ove i Piani di cui al comma 1 comportino la revisione degli strumenti urbanistici generali di livello comunale, o l'introduzione di varianti agli stessi, si applicano le disposizioni del titolo III.
4. I Piani Territoriali possono contenere disposizioni cogenti per i Piani Regolatori Generali, nonche' disposizioni immediatamente prevalenti sulla

disciplina di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati; l'esistenza delle prescrizioni e disposizioni predette deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di approvazione del Piano.
5. Nelle aree normate dai Piani Paesistici, redatti ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, e nelle aree protette normate dai Piani di area di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, cosi' come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, a partire dalla data della loro adozione, e' fatto divieto di rilasciare ogni concessione od autorizzazione concernente interventi in contrasto con le prescrizioni individuate dai Piani stessi come immediatamente prevalenti.
6. I Progetti Territoriali Operativi ed i Piani Paesistici approvati costituiscono, a tutti gli effetti, variante al Piano Territoriale Regionale e ai relativi Piani Territoriali Provinciali o Piano Territoriale Metropolitano. < 11

12 >

Art. 8 bis.
(Attuazione dei Piani territoriali)

1. I Piani Territoriali si attuano mediante l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali, mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo regionale o provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.
2. I Piani settoriali qualora contengano indicazioni di carattere territoriale, incidenti direttamente sull'uso del suolo, sono approvati secondo le procedure della presente legge e, di conseguenza, costituiscono variante ai Piani Territoriali.
3. I Piani Territoriali possono, altresi', essere attuati attraverso l'emanazione, da parte del Consiglio Regionale, di specifiche direttive di indirizzo - settoriali o per ambiti territoriali - rivolte alle Province ed ai Comuni ai fini della redazione o della gestione dei Piani di loro competenza. < 12

13 >

Art. 8 ter.
(Progetto Territoriale Operativo)

1. Il Progetto Territoriale Operativo e' strumento di specificazione o di attuazione del Piano Territoriale Regionale, del Piano Territoriale Provinciale e del Piano Territoriale Metropolitano; puo' essere inteso anche come stralcio, eventualmente in variante, degli stessi e riguarda politiche o aree ad alta complessita'.
2. Il Progetto Territoriale Operativo e' formato nei casi e con riferimento alle aree o ai progetti indicati dal Piano Territoriale Regionale o dal Piano Territoriale Provinciale o dal Piano Territoriale Metropolitano.
3. Il Progetto Territoriale Operativo contiene di norma:
a) la specificazione e l'approfondimento delle definizioni ed individuazioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a), b), c), d), nonche', ove necessario, dei

criteri, indirizzi, discipline e prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 5;
b) l'individuazione anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e delle infrastrutture di diretta competenza della Regione e di altri soggetti pubblici, con riferimento ai relativi progetti;
c) la verifica dei contenuti normativi, gia' definiti dal Piano Territoriale da osservarsi nella pianificazione comunale;
d) le prescrizioni e le norme immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;
e) la valutazione dei costi e dei tempi di realizzazione degli interventi; l'individuazione delle risorse pubbliche e private necessarie; l'indicazione dei soggetti, delle modalita' e degli strumenti per la realizzazione, nonche' la disciplina per il coordinamento di programmi pubblici e privati.
4. I Progetti Territoriali Operativi valutano la compatibilita' ambientale degli interventi previsti e delimitano gli ambiti di operativita' diretta e di influenza indiretta. < 13

14 >

Art. 8 quater.

(Elaborati del Progetto Territoriale Operativo)

[1] Il Progetto Territoriale Operativo e' costituito dai seguenti elaborati:
15=>1) la Relazione, che contiene: l'illustrazione delle finalita' dei criteri e delle scelte, in riferimento allo stato di fatto, al Programma Regionale di Sviluppo ed alle eventuali analisi socio-economiche disponibili, ai Piani Territoriali ed agli strumenti urbanistici locali; l'individuazione degli effetti indotti, del territorio di operativita' diretta e dell'ambito di influenza indiretta; <=15
2) gli Allegati, tecnici e statistici, atti ad individuare lo stato di fatto nei suoi aspetti fisici ed urbanistici;
3) le Tavole di progetto, in scala non inferiore a 1:25000 per le parti soggette a prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati; le Tavole devono essere in scala non inferiore a 1:10.000 e, per le opere di cui alla successiva lettera d), in scala 1:2.000 o catastale. Le Tavole definiscono:
a) la struttura generale del territorio considerato;
b) i vincoli territoriali;
c) il sistema infrastrutturale;
d) le opere, con l'individuazione per ciascuna di esse delle principali caratteristiche dimensionali e tecniche;
e) la delimitazione del territorio di operativita' diretta;
16=>4) l'Analisi di Compatibilita' Ambientale per la valutazione delle scelte proposte; <=16
5) il Programma di fattibilita', illustrante i soggetti degli interventi, i costi, le risorse, le modalita' ed i tempi di attuazione;
6) le Norme di Attuazione;
7) l'Elenco dei Comuni posti nell'ambito di influenza indiretta.
17-><-17 < 14

18 >

Art. 8 quinquies.

(Formazione e approvazione del Progetto Territoriale Operativo e del Piano Paesistico)

1. I Progetti Territoriali Operativi ed i Piani Paesistici sono formati rispettivamente dalla Giunta Regionale o dalla Giunta Provinciale o dalla Giunta Metropolitana a seconda del Piano Territoriale approvato che li determina.
2. La Giunta Regionale, nei casi di propria competenza, adotta il Progetto Territoriale Operativo o il Piano Paesistico successivamente ai pareri, espressi dalle Province, dalla Citta' Metropolitana, dai Comuni e dalle Comunita' Montane interessate. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta Regionale; trascorso tale termine, la Giunta Regionale puo', in ogni caso, procedere all'adozione.
3. La Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana predispone, nei casi di propria competenza, il Progetto Territoriale Operativo o il Piano Paesistico e, acquisito il parere dei Comuni e delle Comunita' Montane interessate, lo adotta. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta Provinciale o dalla Giunta Metropolitana; trascorso tale termine, la Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana puo', in ogni caso, procedere all'adozione. Il Piano adottato e' inviato alla Giunta Regionale.
4. La Giunta Regionale da' notizia dell'adozione dei Piani di cui ai commi 2 e 3 sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati; entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale chiunque puo' far pervenire alla Giunta Regionale, alla Giunta Provinciale o alla Giunta Metropolitana le proprie motivate osservazioni.
5. La Giunta Regionale, esaminate le osservazioni pervenute ed acquisito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato nel termine di trenta giorni dalla richiesta, procede, per quanto riguarda i Piani da essa adottati, alla predisposizione, con motivato provvedimento, degli elaborati definitivi che vengono trasmessi al Consiglio Regionale per l'approvazione.
6. Per quanto attiene ai Piani adottati dalle Province o dalla Citta' Metropolitana le stesse provvedono, dopo l'esame delle osservazioni pervenute, alla redazione degli elaborati definitivi.
7. I Piani di competenza provinciale o metropolitana, acquisito il parere di conformita' con il Piano Territoriale Regionale espresso dalla Giunta Regionale nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, sono trasmessi ai rispettivi Consigli per l'approvazione. < 18

19 >

Art. 8 sexies.

(Validita' ed efficacia del Progetto Territoriale Operativo)

1. Il Progetto Territoriale Operativo ha la validita' determinata dal Consiglio Regionale in relazione alla complessita' e alle caratteristiche degli interventi

previsti, nei limiti della legislazione statale.
2. Le norme e le altre prescrizioni del Progetto Territoriale Operativo, qualora dichiarate immediatamente prevalenti, hanno immediata applicazione anche in variante alla disciplina urbanistica comunale.
3. I Comuni interessati provvedono ai necessari adempimenti; qualora i Comuni non provvedano entro tre mesi, la Giunta Regionale esercita i poteri sostitutivi.
4. Le varianti agli strumenti urbanistici locali di cui al presente articolo, sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale previo parere della Commissione Tecnica Urbanistica la quale si esprime nella prima seduta successiva al ricevimento degli atti e comunque non oltre trenta giorni. < 19

Art. 9.

(20=>Provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio <=20 21 >< 21)

[1] 22P>23+>Gli elenchi delle cose e delle localita' di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, possono essere integrati con deliberazione della Giunta Regionale, anche su proposta dei Comuni 24-><-24 25-><-25.
[2] Per le cose di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, comprese in elenco, il Sindaco, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta deliberazione, provvede alla notificazione, in via amministrativa, della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili.
[3] Per le localita' di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'elenco e' pubblicato all'albo dei Comuni interessati per un periodo di 30 giorni. Dalla data dell'avvenuta notificazione, per le cose, o della pubblicazione, per le localita', si applica il disposto dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. <+23 <P22
[4] La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, 26=>provvede alla redazione dei piani paesistici inoltre <=26, per particolari e rilevanti esigenze di tutela ambientale, naturale, paesaggistica e di beni culturali immobili di interesse ambientale, nonche' in attuazione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 27 >< 27, con deliberazione della Giunta Regionale, 28=>sentita la competente Commissione consiliare <=28, puo' adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, atti a prevenire trasformazioni di destinazioni d'uso e la costruzione di opere pubbliche o private, o a sospendere opere in corso.
[5] La deliberazione della Giunta Regionale deve essere motivata e contenere la identificazione dei beni e delle porzioni territoriali da tutelare, specificare la natura ed i criteri di tutela e prescrivere i relativi adempimenti comunali.
[6] I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino alla conclusione dell'istruttoria per l'inclusione del bene, ove occorra, 29+>nei piani paesistici o <+29 negli elenchi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, 30=>e per le <=30 eventuali prescrizioni del Piano Territoriale, oppure del Piano Regolatore Generale, che adottino al riguardo i provvedimenti definitivi per la tutela del bene. 31+>Tali provvedimenti perdono in ogni caso efficacia decorsi i termini di cui all'art. 58. <+31

32 >

Art. 9 bis.
(Dissesti e calamita' naturali)

[1] La 33=>Giunta Regionale <=33, nel rispetto delle norme statali vigenti, puo' adottare i provvedimenti cautelari di cui al precedente art. 9, nelle aree colpite da calamita' naturali riconosciute gravi ai sensi dell'art. 9 della L.R. 29 giugno 1978, n. 38, e nelle aree soggette a dissesto, e pericolo di valanghe e di alluvioni o che, comunque, presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti, delimitate con deliberazione 34=>del Consiglio Regionale su proposta della Giunta <=34, anche sulla scorta delle indagini e degli studi del Servizio Geologico Regionale 35+>e sentito il Comune interessato <+35.
[2] 36P>I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino 37=>all'adozione <=37 del Piano Territoriale, oppure del Piano Regolatore Generale, elaborati o modificati tenendo conto della calamita' naturale, del dissesto e del pericolo di valanghe o di alluvioni, comunque non oltre i termini dell'art. 58 38+>ultimo comma <+38. <P36 < 32

39 >

Art. 9 ter.
(Concorso dei Comuni e delle Comunita' Montane alla formazione dei Piani Territoriali di competenza provinciale e metropolitana)

1. La Provincia e la Citta' Metropolitana, rispetto alle finalita' della presente legge, assicurano il concorso dei Comuni e delle Comunita' Montane interessati nell'ambito dell'elaborazione del Piano Territoriale Provinciale, del Piano Territoriale Metropolitano, dei Progetti Territoriali Operativi e dei Piani Paesistici di loro competenza od a loro affidati.
2. Ai fini della realizzazione del concorso, di cui al comma 1, le Province e la Citta' Metropolitana, in sede di elaborazione dei Piani:
a) attivano periodiche riunioni di Sindaci e dei Presidenti delle Comunita' Montane;
b) raccolgono gli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali esistenti, o in itinere, anche al fine di realizzare una eventuale mosaicatura di sintesi degli stessi;
c) prendono atto, laddove esistenti, delle indicazioni urbanistiche contenute nei piani pluriennali di sviluppo delle Comunita' Montane.
3. Le Province e la Citta' Metropolitana predispongono obbligatoriamente, con atto consiliare, un regolamento relativo allo svolgimento delle riunioni di cui al punto a) del comma 2.
4. La Giunta Provinciale e la Giunta Metropolitana, nel predisporre il Piano, tengono conto delle risultanze emerse dalle azioni di cui al comma 2.
5. Dell'avvenuto concorso dei Comuni e delle Comunita' Montane i Consigli Provinciali ed il Consiglio Metropolitano devono dare riscontro documentato in sede di adozione dei singoli Piani Territoriali. < 39

40 >

Art. 10
(Varianti ai Piani Territoriali)

1. I Piani Territoriali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), sono variati, anche per integrazioni od aggiornamenti, con le procedure previste dagli articoli 7 e 8 quinquies, anche in base alla verifica dello stato di attuazione della pianificazione territoriale, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunita'.
2. I Piani Territoriali sono variati in conseguenza dell'approvazione dei piani di settore qualora questi ultimi siano stati approvati secondo le procedure dell'articolo 7 e possono altresi' essere variati in conseguenza dell'approvazione di accordi di programma, di progetti di rilievo regionale, attuativi di normative speciali dello Stato del Programma Regionale di sviluppo, in quanto incidenti sull'assetto del territorio.
3. Le previsioni e le prescrizioni contenute nel Piano Territoriale Regionale, nei Piani Territoriali Provinciali e nel Piano Territoriale Metropolitano devono essere adeguate almeno ogni dieci anni e comunque in relazione al variare delle situazioni sociali ed economiche. < 40

41 >

Art. 10 bis.
(Stato di attuazione del processo di pianificazione)

1. La Giunta Regionale, le Giunte Provinciali e la Giunta Metropolitana. attivano iniziative per favorire la diffusa conoscenza degli strumenti di pianificazione territoriale, promuovono ed assicurano l'aggiornamento del processo di pianificazione del territorio predisponendo, a tal fine, relazioni biennali sullo stato di attuazione del processo di pianificazione. < 41

TITOLO III. PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE

Art. 11.
(Finalita' del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale)

[1] I Comuni, singoli od associati, esercitano le loro competenze in materia di pianificazione e gestione del territorio mediante la formazione e l'attuazione dei Piani Regolatori Generali, comunali e intercomunali, finalizzati al soddisfacimento delle esigenze sociali delle comunita' locali e aventi quali specifici obiettivi:
a) un equilibrato rapporto fra residenze e servizi, in relazione ai posti di lavoro individuati secondo le indicazioni del Piano Territoriale 42-><-42 ;
b) il recupero all'uso sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente;
c) la difesa attiva del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico-artistico ed ambientale;
d) la riqualificazione dei tessuti edilizi periferici e marginali e dei nuclei isolati di recente formazione;
e) l'equilibrata espansione dei centri abitati sulla base di previsioni

demografiche ed occupazionali rapportate alle indicazioni del Piano Territoriale;
f) il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche;
g) la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati.

Art. 12.
(Contenuti del Piano Regolatore Generale)

[1] Il Piano Regolatore Generale si adegua alle previsioni del Piano Territoriale, che verifica e sviluppa, con riferimento alla organizzazione del territorio del Comune o dei Comuni interessati, per un arco temporale decennale.
[2] Esso, pertanto, in questo quadro:
43=>1) valuta le esigenze di sviluppo delle attività produttive, degli insediamenti residenziali dei servizi e delle attrezzature, indicando la quota che può essere soddisfatta con il recupero del patrimonio insediativo esistente ed individuando la quantità di aree necessarie per la realizzazione dei nuovi insediamenti; valuta altresì le esigenze relative agli insediamenti del settore commerciale applicando gli indirizzi ed i criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998; <=43
2) precisa le aree da sottoporre a speciali norme ai fini della difesa del suolo e della tutela dell'ambiente, o da destinare alla realizzazione e alla tutela di impianti di interesse pubblico;
3) 44=>individua <=44 le aree atte ad ospitare l'incremento di popolazione ipotizzato, in coerenza con le previsioni del Piano Territoriale;
4) individua e regolamenta 45+>sulla base dei piani agricoli zonali ove operanti <+45 le aree destinate ad attivita' agricole e quelle destinate ad usi insediativi, residenziali, produttivi, commerciali e turistici, ai servizi e al tempo libero 46+>definendo le aree destinate agli standards, di cui agli articoli 21 e 22, oppure individuando gli strumenti esecutivi che devono provvedere a tale specificazione <+46;
5) determina per ogni parte del territorio comunale la disciplina di tutela e di utilizzazione del suolo, comprensiva delle destinazioni d'uso, dei tipi e dei modi di intervento di cui all'art. l3;
6) definisce l'organizzazione del territorio in relazione al sistema infrastrutturale e di trasporto 47+>e di traffico <+47, alle attivita' produttive, 48=>articolate con riferimento ai caratteri dell'economia locale <=48, agli insediamenti, alle attrezzature ed ai servizi;
7) individua gli edifici ed i complessi di importanza storico-artistica ed ambientale e delimita i centri storici, garantendo la loro tutela e la loro utilizzazione sociale, nonche' la qualificazione dell'ambiente urbano nel suo complesso;
49+>7 bis) individua le parti del territorio ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, risanamento e ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette parti del territorio possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonche' edifici da destinare ad attrezzature pubbliche; <+49
8) 50=>puo' individuare nell'ambito degli insediamenti residenziali, nel caso in cui il Comune sia obbligato a formare il piano di cui al successivo art. 41, le aree

per l'edilizia economica e popolare da realizzare in funzione delle reali esigenze locali per il decennio di validita' del Piano Regolatore Generale <=50;
9) indica gli indirizzi per una programmata attuazione degli interventi pubblici e privati, nonche' i criteri per le trasformazioni ammissibili rispetto alle dotazioni di opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, effettivamente fruibili;
10) fissa le norme generali e specifiche per l'applicazione delle prescrizioni e per la gestione amministrativa del Piano;
51+>11) contiene ogni altra previsione idonea al conseguimento delle finalita' desumibili dall'art. 11 della presente legge. <+51

Art. 13.

(Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale 52 >< 52)

[1] Il Piano Regolatore Generale disciplina l'uso del suolo mediante prescrizioni, topograficamente e normativamente definite, che comprendono sia la individuazione delle aree inedificabili, sia le norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia e per gli edifici esistenti e in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro utilizzazione, oltreche' i tipi di intervento previsti, con i relativi parametri, e le modalita' di attuazione.
[2] 53=>I principali tipi di intervento per tutte le destinazioni d'uso, anche non residenziali, oltreche' quelli in attuazione dell'art.
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardano le operazioni di:
- conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente;
- ristrutturazione edilizia;
- ristrutturazione urbanistica;
- completamento;
- nuovo impianto.
[3] Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni:
a) manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purche' non comportino la realizzazione di nuovi locali ne' modifiche alle strutture od all'organismo edilizio;
b) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso 54+>anche parzialmente o totalmente nuove <+54 con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti

richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
f) completamento: gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio gia' parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonche' alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici;
g) nuovo impianto: gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche.
[4] 55P>Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto sono realizzati a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi, salvo che il Piano Regolatore Generale, per le specifiche aree interessate, non precisi i contenuti di cui ai punti 2, 3, 4 dell'art. 38 della presente legge. <P55 <=53
[5] 56+>Nei centri storici, delimitati ai sensi 57-><-57 della presente legge, nelle zone di tipo A nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle parti del territorio da salvaguardare ai sensi dell'art. 24, comprese nei Piani Regolatori Generali redatti in conformita' della presente legge, sono ammessi 58=>gli <=58 interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f) del 3° comma, con le precisazioni contenute nel successivo articolo 24.
[6] Le definizioni di cui al 59=>3° comma <=59 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, fatti salvi i disposti del successivo art. 85. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni. <+56
[7] Sono inedificabili:
a) le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico o di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico;
b) le aree che, ai fini della pubblica incolumita', presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli;
c) le fasce ed aree di rispetto relative alla viabilita' urbana ed extra urbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle piste sciistiche, agli impianti di risalita, alle industrie ed agli impianti nocivi o inquinanti, salvo quanto previsto all'art. 27; il Piano Regolatore Generale identifica e delimita le aree inedificabili di cui al presente comma.

Art. 14.

(Elaborati del Piano Regolatore Generale)

[1] Il Piano Regolatore Generale e' costituito dai seguenti elaborati:
1) la Relazione illustrativa, nella quale sono contenuti:
a) gli obiettivi e i criteri adottati dal Consiglio Comunale nella deliberazione programmatica, di cui al successivo art. 15, e posti a base della elaborazione del piano, con la precisazione del relativo arco temporale di riferimento;
b) le analisi demografiche e socio-economiche retrospettive, riferite ad un periodo di almeno 20 anni, con indicazione delle ipotesi di sviluppo assunte nell'arco temporale di riferimento adottato;
c) i dati quantitativi, relativi alle previsioni 60+>di recupero del patrimonio edilizio esistente <+60 di nuovi insediamenti ed al reperimento delle aree, per i servizi e le attrezzature, necessarie per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti in relazione agli standards fissati dalla presente legge;
d) i criteri per la strutturazione generale degli insediamenti esistenti e previsti;
61+>d bis) i criteri per l'applicazione degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, ove sono contenute le motivazioni delle scelte operate nella definizione delle zone di insediamento commerciale; <+61
2) gli Allegati tecnici, comprendenti:
a) le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche del territorio; l'uso del suolo in atto a fini agricoli forestali ed estrattivi; lo stato di fatto degli insediamenti esistenti e dei relativi vincoli, con particolare riferimento ai complessi ed agli immobili di valore storico-artistico ed ambientale; le condizioni abitative; le dotazioni di attrezzature e di servizi pubblici 62+>; la struttura insediativa degli impianti industriali, artigianali e commerciali e delle relative necessita' di intervento; <+62
b) la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza;
c) la scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito dalla Regione;
3) le Tavole di piano, comprendenti:
a) una planimetria sintetica del piano alla scala 1:25.000, rappresentativa anche delle fasce marginali dei Comuni contermini, per le quali devono essere illustrate schematicamente le situazioni di fatto e le esistenti previsioni dei relativi Piani Regolatori Generali;
b) il Piano Regolatore Generale, in scala non inferiore a 1:10.000, comprendente l'intero territorio interessato dal piano;
c) 63=>gli sviluppi del Piano Regolatore Generale, in scala non inferiore a 1:2.000, relativi ai territori urbanizzati ed urbanizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale; per i territori urbanizzati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti residenti gli sviluppi del P.R.G. in scala 1:2.000 possono limitarsi alle parti modificate o sottoposte a particolare disciplina dal piano medesimo <=63;
d) gli sviluppi del Piano Regolatore Generale, alla scala 1:1.000 o catastale, relativi ai centri storici;
64=>4) le Norme di Attuazione, contenenti le definizioni e le prescrizioni generali e particolari relative alle classi di destinazione d'uso, ai tipi di intervento, ai modi di attuazione ed alla gestione del piano, ivi comprese quelle relative agli insediamenti commerciali al dettaglio. <=64

[2] 65+>I Comuni, utilizzando le tavole di cui al primo comma, numero 3) ed avvalendosi di quelle in scala idonea, rappresentano altresì le perimetrazioni con riferimento alle caratteristiche delle zone di insediamento commerciale ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 114/1998 e degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo stesso. <+65
[3] Per i Comuni con piu' di 10.000 abitanti, negli allegati tecnici, di cui al precedente punto 2), e' altresi' compresa la individuazione delle linee di soglia dei costi differenziali per l'urbanizzazione delle aree di espansione, ricavati in riferimento al sistema infrastrutturale esistente e previsto ed alle caratteristiche del sito.

66 >

Art. 15

(Formazione e approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale)

[1] Il Consiglio Comunale adotta preliminarmente una deliberazione programmatica che, sulla base dei contenuti del Piano Territoriale e di una prima indagine conoscitiva sulla situazione locale e sulle dinamiche in atto, individua gli obiettivi generali da conseguire e delinea i criteri di impostazione del Piano Regolatore Generale.
[2] 67=>La deliberazione programmatica, divenuta esecutiva ai sensi di legge, e' immediatamente inviata alla Provincia, alla Comunita' Montana e ad ogni altro soggetto individuato dagli Statuti e dai Regolamenti comunali, ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, punto otto. Chiunque puo' presentare osservazioni e proposte con le modalita' e i tempi indicati nella deliberazione stessa. <=67
[3] Sulla base degli elementi acquisiti il Comune elabora il progetto preliminare di Piano Regolatore e lo adotta entro 180 giorni dalla deliberazione programmatica.
[4] Il progetto preliminare deve comprendere lo schema della relazione illustrativa di cui al n. 1), gli allegati tecnici di cui al n. 2), le tavole di piano di cui al n. 3), lettere a) e b), le norme di attuazione di cui al n. 4) del 1° comma dell'art. 14 della presente legge.
[5] I Comuni che hanno una popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti possono adottare la deliberazione programmatica contemporaneamente alla adozione del Progetto preliminare di piano.
[6] Il Progetto preliminare e' depositato presso la Segreteria del Comune; e' pubblicato per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque puo' prenderne visione; e' messo a disposizione degli Organi e degli Enti di cui al 2° comma. Nei successivi 30 giorni chiunque puo' presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.
[7] Entro 180 giorni dall'avvenuto deposito, il Consiglio Comunale adotta il Piano Regolatore Generale motivando l'accoglimento e il rigetto delle osservazioni e delle proposte presentate. Non sono soggette a pubblicazione ne' a nuove osservazioni le modifiche introdotte nel Piano Regolatore Generale a seguito di accoglimento di osservazioni.
[8] Il Piano Regolatore adottato e' depositato presso la segreteria ed e'

contemporaneamente pubblicato all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito e' data notizia anche a mezzo stampa.
[9] 68=>Il Piano Regolatore Generale e' inviato alla Giunta Regionale per l'approvazione.
[10] Il Piano Regolatore Generale e' approvato con deliberazione della Giunta Regionale. Le determinazioni regionali sono assunte entro 180 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione integrativa richiesta oltre agli elaborati costitutivi del Piano, acquisito il parere espresso dalla Commissione Tecnica Urbanistica.
[11] Con l'atto di approvazione la Giunta Regionale puo' apportare d'ufficio al Piano Regolatore Generale modifiche riguardanti correzioni di errori, chiarimenti su singole prescrizioni e adeguamenti a norme di legge.
[12] Nell'ambito dell'attivita' istruttoria, il Presidente della Giunta Regionale, o l'Assessore delegato, acquisito ove del caso il parere della Commissione Tecnica Urbanistica, puo' richiedere al Comune modifiche che non mutino le caratteristiche essenziali quantitative e strutturali del Piano e i suoi criteri di impostazione, ed in particolare, nel rispetto di tali caratteristiche e criteri, modifiche che riguardino:
a) l'adeguamento alle disposizioni dei piani di settore, dei piani sovracomunali e delle loro varianti;
b) la razionale organizzazione e realizzazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato o della Regione, anche ai fini dell'eventuale coordinamento con i Comuni contermini;
c) la tutela dell'ambiente e del paesaggio, dei beni culturali ed ambientali nonche' di specifiche aree classificate come di elevata fertilita';
d) l'osservanza degli standards.
[13] Le richieste di modifica di cui al precedente comma sono comunicate, dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato, al Comune che, entro 60 giorni, assume le proprie determinazioni con deliberazione del Consiglio Comunale, da trasmettersi alla Giunta Regionale entro 15 giorni dall'apposizione del visto di esecutivita'. Il ricevimento delle richieste di modifica vincola il Comune alla immediata salvaguardia delle osservazioni formulate dalla Regione.
[14] Ove il termine per l'assunzione della delibera comunale anzidetta decorra inutilmente, le modifiche sono introdotte d'ufficio nel Piano Regolatore dalla Giunta Regionale. <=68
[15] Le proposte di modifica che, 69=>su parere della Commissione Tecnica Urbanistica <=69, mutino parzialmente le caratteristiche del Piano Regolatore 70=>sono comunicate dal Presidente della Giunta Regionale, o dall'Assessore delegato, al Comune <=70 che provvede entro 90 giorni dal ricevimento alla rielaborazione parziale del Piano.
[16] Il Piano Regolatore cosi' modificato e' depositato presso la Segreteria ed e' contemporaneamente pubblicato all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito e' data notizia anche a mezzo stampa.
[17] Nei successivi 30 giorni chiunque puo' presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse limitatamente alle parti modificate. Entro 90 giorni dall'avvenuta pubblicazione, il Consiglio Comunale adotta il Piano Regolatore modificato, motivando l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e delle

proposte presentate. 71=>Il Piano e' trasmesso alla Giunta Regionale per l'approvazione sentita, ove del caso, la Commissione Tecnica Urbanistica. <=71
[18] Il Piano Regolatore Generale entra in vigore con la pubblicazione per estratto della deliberazione di approvazione della Giunta Regionale ed e' esposto in pubblica e continua visione nella sede del Comune interessato 72-><-72 e della Comunita' Montana di appartenenza.
[19] La Giunta Regionale, 73=>sentito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica <=73, delibera la restituzione al Comune, per la rielaborazione, dei Piani che richiedono sostanziali modifiche di carattere quantitativo, strutturale e distributivo.
[20] In caso di mancata adozione del Piano Regolatore nei termini stabiliti, la Giunta Regionale puo' formare il progetto di piano secondo le procedure di cui ai commi 6°, 7°, 8° e 10° del presente articolo. 74+>In caso di mancato adeguamento entro il termine di centottanta giorni, del Piano Regolatore Generale agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, entrano in vigore, fino all'emanazione delle norme comunali, le norme sostitutive stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo stesso. <+74 < 66

75 >

Art. 16

(Piani Regolatori intercomunali di Comuni consorziati e di Comunita' Montane)

[1] Due o piu' Comuni contermini, costituiti in Consorzio volontario per la formazione congiunta del Piano Regolatore, possono adottare un Piano Regolatore Intercomunale sostitutivo, a tutti gli effetti, dei Piani Regolatori Comunali, con gli stessi contenuti di cui all'articolo 12.
[2] Ai fini della formazione, adozione e pubblicazione dei Piani Regolatori Intercomunali si applicano le norme relative ai Piani Regolatori Generali, intendendosi sostituito il Consorzio ai singoli Comuni.
[3] Lo Statuto del Consorzio stabilisce le modalita' di partecipazione dei Comuni alla formazione del P.R.G.I.
76-><-76
[4] La Comunita' Montana, se delegata espressamente dai Comuni appartenenti ad essa o costituenti aree sub-comunitarie, procede alla formazione, adozione e pubblicazione del Piano Regolatore Intercomunale, sostituendosi ai singoli Comuni per tutti gli adempimenti relativi. I Comuni possono altresi' delegare alla Comunita' Montana l'attuazione del Piano Regolatore.
[5] In mancanza di delega, la deliberazione programmatica, il progetto preliminare, il Piano Regolatore Intercomunale e le controdeduzioni di cui all'articolo 15 sono adottati dalla Comunita' Montana e dai singoli Comuni per il territorio di propria competenza. Le osservazioni e le proposte previste dal 6° comma dell'art. 15 possono essere presentate al singolo Comune o alla Comunita' Montana che provvede a trasmetterle ai Comuni.
[6] I Consorzi di Comuni e le Comunita' Montane che hanno popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti possono adottare la deliberazione

programmatica contemporaneamente all'adozione del progetto preliminare di piano.
[7] I Piani Intercomunali o di Comunita' Montana sono trasmessi dal Consorzio o dalla Comunita' Montana, anche se sprovvista di delega, alla Regione 77-><-77.
[8] La Regione, in caso di particolari esigenze o su motivata richiesta di uno o piu' Comuni, stabilisce con deliberazione della Giunta Regionale, l'obbligo della redazione del Piano Regolatore Intercomunale, ne delimita il perimetro e fissa i termini per la sua adozione.
[9] In caso di mancata adozione nei termini stabiliti dal precedente comma, la Giunta Regionale forma e adotta il progetto preliminare di Piano Regolatore Intercomunale, lo deposita presso la segreteria dei Comuni interessati e lo fa pubblicare per estratto nei rispettivi albi pretori 78-><-78 per 90 giorni consecutivi. Nei successivi 30 giorni chiunque puo' presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.
[10] La Giunta Regionale, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione del Piano Regolatore Intercomunale e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, 79 >< 79 lo approva con propria deliberazione.
[11] La Regione promuove l'associazione dei Comuni non compresi nelle Comunita' Montane per la formazione consortile dei relativi Piani Regolatori Generali Intercomunali. < 75

80 >

Art. 17

(Varianti e revisioni del Piano Regolatore Generale, comunale e intercomunale)

1. Il Piano Regolatore Generale e' sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni e comunque in occasione della revisione del Piano Territoriale. Esso mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.
2. Le revisioni e le varianti del Piano Regolatore Generale non sono soggette ad autorizzazione preventiva e non richiedono la preliminare adozione della deliberazione programmatica.
3. Costituiscono varianti al Piano Regolatore Generale le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione, o di entrambi, quali definite ai commi 4, 6 e 7.
4. Sono varianti strutturali al Piano Regolatore Generale, da formare e approvare con le procedure di cui all'articolo 15, quelle che producono uno o piu' tra i seguenti effetti:
a) modifiche all'impianto strutturale del Piano Regolatore Generale vigente ed alla funzionalita' delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale;
b) riducono la quantita' globale delle aree a servizi per piu' di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto, comunque, dei valori minimi, di cui alla presente legge;
c) aumentano, per piu' di 0,5 metri quadrati per abitante, la quantita' globale delle aree a servizi, oltre i minimi previsti dalla presente legge;
d) incidono sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal Piano Regolatore Generale vigente a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche, fatte salve le correzioni di errori

materiali di cui al comma 8, lettera a);
e) incrementano la capacita' insediativa residenziale del Piano Regolatore Generale vigente, fatta eccezione per i Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti con capacita' residenziale esaurita, per i quali valgono le norme di cui al comma 7;
81=>f) incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del Piano Regolatore Generale vigente, relativi alle attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive, commerciali, anche di adeguamento della disciplina della rete distributiva agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, risultanti dagli atti del piano medesimo, in misura superiore al 6 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i diecimila abitanti, al 3 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i ventimila abitanti, al 2 per cento nei restanti Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente.<=81
5. I limiti dimensionali di cui al comma 4 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validita' temporale del Piano Regolatore Generale.
82+>5 bis. La variante di adeguamento al Piano Regolatore Generale ai sensi del d.lgs. 114/1998 è approvata dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data del suo ricevimento esclusivamente nel caso in cui contenga degli interventi attuabili a seguito di avvio delle procedure previste dagli articoli 8 e 9 del decreto medesimo. <+82
6. Costituiscono varianti obbligatorie gli interventi necessari ad adeguare il Piano Regolatore Generale ad atti e strumenti di pianificazione statale, regionale, provinciale o comunque sovraordinata a quella comunale in forza di leggi statali e regionali o di atti amministrativi statali e regionali adottati in applicazione di dette leggi. Il procedimento di formazione di tali varianti si attua attraverso apposite conferenze dei servizi, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", alla cui indizione provvede la Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dall'assunzione di efficacia dell'atto sovraordinato da cui derivi la necessita' di adeguamento del Piano Regolatore Generale. All'atto dell'indizione della conferenza la Giunta regionale ne disciplina lo svolgimento ed il termine di completamento.
7. Sono varianti parziali al Piano Regolatore Generale, la cui adozione spetta al Consiglio comunale, quelle che non presentano i caratteri indicati nei commi 4 e 6, che individuano previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale con indicazione nella deliberazione da parte dei Comuni interessati della compatibilita' con i piani sovracomunali, quelle che ammettono nuove destinazioni d'uso delle unita' immobiliari di superficie pari o inferiore a duecento metri quadrati, site in fabbricati esistenti dotati di opere di urbanizzazione primaria, e quelle che consentono ai Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti che hanno Piani Regolatori Generali vigenti con capacita' insediativa residenziale esaurita, di incrementare la capacita' insediativa residenziale stessa non oltre il 4 per

cento. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle residenziali gia' esistenti o a quelle residenziali di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. La delibera di adozione e' depositata in visione presso la Segreteria comunale ed e' pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, puo' presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi. La delibera di adozione deve essere inviata alla Provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia con delibera di Giunta sulla compatibilita' della variante con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati. Il pronunciamento si intende espresso in modo positivo se la Provincia non delibera entro il termine sopra indicato. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte ed approva definitivamente la variante. Qualora la Provincia abbia espresso parere di non compatibilita' con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della Giunta provinciale. Nel caso in cui, tramite piu' varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 4, la procedura di cui al presente comma non puo' piu' trovare applicazione. La deliberazione di approvazione e' trasmessa alla Provincia e alla Regione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale.
8. Non costituiscono varianti del Piano Regolatore Generale:
a) le correzioni di errori materiali, nonche' gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;
b) gli adeguamenti di limitata entita' della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
c) gli adeguamenti di limitata entita' dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal Piano Regolatore Generale, ove consentito dalla legge;
e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;
f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il Piano Regolatore Generale abbia espressamente escluso tale possibilita' o siano individuati dal Piano Regolatore Generale fra i beni culturali ambientali di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacita' insediativa ed aree destinate ai pubblici servizi;
g) la destinazione ad opere pubbliche, alle quali non sia applicabile il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, di aree che lo strumento urbanistico generale vigente destina ad altra categoria di servizi

pubblici. Ai fini della presente disposizione, sono opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione, dagli altri Enti pubblici anche economici e dagli organismi di diritto pubblico qualificati come tali dalla legislazione sui lavori pubblici, dalle loro associazioni e consorzi. Sono altresi' opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate dai concessionari e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
9. Le modificazioni del Piano Regolatore Generale di cui al comma 8 sono assunte dal Comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima e' trasmessa alla Regione, unitamente all'aggiornamento delle cartografie del Piano Regolatore Generale comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 8 lettera g), e' assunta sulla base di atti progettuali, ancorche' non approvati ai sensi della legislazione sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonche' il contenuto della modifica allo strumento urbanistico.
10. Le varianti ai Piani Regolatori Generali Intercomunali, ove riguardino il territorio di un solo Comune, sono formate, adottate e pubblicate dal Comune interessato previa informazione al consorzio o alla Comunita' montana e per l'approvazione seguono le procedure del presente articolo. Qualora le varianti siano strutturali, ai sensi del comma 4, dopo l'adozione, il Comune trasmette la variante al consorzio o alla Comunita' montana che esprime il proprio parere con deliberazione nel termine di sessanta giorni; il parere e' trasmesso dal Comune interessato alla Regione unitamente alla variante adottata, per gli adempimenti successivi cosi' come stabiliti dall'articolo 15; allo scadere del termine di sessanta giorni la variante e' comunque trasmessa dal Comune alla Regione che assume le proprie determinazioni.< 80

Art. 18.

(Efficacia del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale)

[1] Dalla data di adozione del progetto preliminare del Piano Regolatore Generale e successivamente da quella relativa al Piano Regolatore Generale definitivo si applicano le rispettive misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della presente legge.
[2] Le prescrizioni del Piano Regolatore Generale sono vincolanti nei confronti dei soggetti pubblici e privati, proprietari o utenti degli immobili.
[3] 83+>Successivamente alla pubblicazione del P.R.G. per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, il Comune interessato e' tenuto all'affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi, di un avviso che attesti il deposito in continua visione degli elaborati del Piano stesso ai sensi dell'art. 15.
[4] Chiunque puo' prendere visione di tali elaborati ed ottenerne copia per le parti di suo interesse previo deposito delle relative spese.
[5] Dalla scadenza del periodo di affissione di cui al precedente 3° comma decorrono i termini per l'impugnazione del Piano.<+83

84 >

Art. 19

(Obbligo dei Comuni di dotarsi di un Piano Regolatore Generale)

[1] Tutti i Comuni della Regione devono dotarsi di un Piano Regolatore Generale, redatto in conformita' alla presente legge.
[2] Qualora il Comune permanga nell'inadempienza, trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione puo' provvedere a far redigere il Piano e ad approvarlo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15.
[3] Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni non possono adottare Programmi di Fabbricazione. < 84

TITOLO IV. - NORME PER LA FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE O INTERCOMUNALE

85 >

Art. 20
(Capacita' insediativa residenziale)

[1] La capacita' insediativa residenziale ai fini del dimensionamento del Piano e della determinazione degli standards urbanistici di cui agli articoli 21 e 22, e' data dal rapporto fra volumetria edificata ed edificabile in tutte le aree residenziali o a parziale destinazione residenziale prevista dal Piano Regolatore Generale e l'indice volumetrico abitativo di cui ai successivi commi.
[2] Per quanto riguarda la stima della capacita' insediativa, si procede secondo il criterio sintetico o il criterio analitico.
Il criterio dovra' essere prescelto nel progetto preliminare ed adeguatamente motivato. Potranno essere prescelti anche entrambi i criteri purche' in aree di intervento differenziato.
[3] Secondo il criterio sintetico l'indice volumetrico abitativo medio e' pari a 120 mc. per ogni abitante nei Comuni 86=>nei quali la popolazione prevista dal Piano Regolatore Generale non superi i 2.000 abitanti <=86 e a 90 mc. per ogni abitante in tutti gli altri Comuni. Per la destinazione d'uso esclusivamente residenziale tali valori sono pari rispettivamente a 100 mc. e 75 mc.
[4] Il criterio analitico e' sorretto da una relazione tecnica contenente dettagliate analisi. Per la sua applicazione si procede alla somma delle capacita' insediative rispettivamente riferite:
a) al patrimonio edilizio residenziale esistente soggetto agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) senza mutamento della destinazione d'uso, del 3° comma dell'art. 13;
b) al patrimonio edilizio residenziale esistente soggetto agli interventi di cui alle lettere c), con mutamento di destinazione d'uso, d) ed e) del 3° comma dell'art. 13;
c) alla previsione di nuove edificazioni di cui alle lettere f) e g) del 3° comma dell'art. 13.
[5] La capacita' insediativa di cui alla lettera a) del precedente comma e' uguale al numero di abitanti residenti rilevati piu' il numero di vani in abitazioni non occupate; la capacita' insediativa di cui alle lettere b) e c) del precedente comma e' pari al rapporto fra il volume previsto dal Piano Regolatore Generale e l'indice volumetrico abitativo da esso stabilito. < 85

87 >

Art. 21

(Standards urbanistici e servizi sociali ed attrezzature a livello comunale)

[1] Nel Piano Regolatore Generale deve essere assicurata una dotazione complessiva di aree per servizi sociali, comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico, esistenti ed in progetto, commisurata all'entita' degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistici, sulla base dei seguenti parametri:
1) Aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali:
la dotazione minima complessiva delle aree per servizi sociali e' stabilita in 25 mq. e sino a 7 mq. per abitante puo' essere reperita in aree private assoggettate ad uso pubblico o da assoggettare ad uso pubblico mediante convenzione, secondo le norme del P.R.G. Tale dotazione e' da intendersi, in linea di massima, cosi' ripartita:
a) 5 mq. per abitante di aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo);
88=>b) 5 mq per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche e centri commerciali pubblici); <=88
c) 12,50 mq. per abitante di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;
d) 2,50 mq. per abitante di aree per parcheggi pubblici.
E' altresi' ammessa una dotazione diversa, comunque non inferiore a 18 mq. qualora il Piano Regolatore Generale determini una aggregazione di aree per servizi destinate ad attivita' poli-funzionali.
Nei Comuni nei quali la popolazione prevista dal P.R.G. non supera i 2.000 abitanti la dotazione globale di aree per attrezzature e servizi puo' essere ridotta a 18 mq.
La verifica dello standard urbanistico residenziale dei piani comunali e' effettuata con riferimento alla capacita' insediativa residenziale, cosi' come definita nel precedente art. 20.
I Piani Regolatori Generali dei Comuni con capacita' ricettiva turistica superiore alla popolazione residente sono tenuti ad adeguare alla somma della popolazione residente e di quella turistica media annua prevista i valori di cui alle lettere c) e d) del 1° comma, elevando la dotazione minima di cui alla lettera c) a mq. 20 per abitante-vano, mentre i valori di cui alle lettere a) e b) del 1° comma vanno riferiti esclusivamente alla popolazione residente.
Nei casi di Piani Regolatori Generali Intercomunali la dotazione minima di aree e' pari alla sommatoria delle dotazioni minime spettante a ciascun Comune, in conformita' a quanto previsto nei commi precedenti. Il Piano Intercomunale provvede alla distribuzione fra i Comuni di tali quantita' e determina le eventuali aggregazioni delle aree per servizi.
2) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi: la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, di nuovo impianto di cui alle lettere a) e 89=>d) <=89 del 1° comma dell'art. 26, per parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, e' stabilita nella misura del 20% della superficie territoriale

a tale scopo destinata; per i Comuni siti in territorio montano la dotazione e' stabilita nella misura del 10%. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del 1° comma dell'articolo 26, la dotazione minima e' stabilita nella misura del 10% della superficie fondiaria.
90=>3) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali al dettaglio non soggetti alle prescrizioni di cui al secondo comma: nei casi di intervento all'interno dei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'articolo 24, primo comma, numero 1) e di ristrutturazione urbanistica e di completamento di cui all'articolo 13, terzo comma, lettere e) ed f), la dotazione minima è stabilita nella misura dell'80 per cento della superficie lorda di pavimento. Nei casi di intervento di nuovo impianto, di cui all'articolo 13, terzo comma, lettera g), la dotazione minima è stabilita nella misura del 100 per cento della superficie lorda di pavimento. La dotazione minima di aree destinate a parcheggio pubblico è stabilita in misura non inferiore al 50 per cento delle menzionate dotazioni.<=90
[2] 91=>92=>Per le attività commerciali al dettaglio di cui all'articolo 4 del d.lgs. 114/1998, con superficie di vendita superiore a mq 400 devono anche essere osservati gli standard relativi al fabbisogno di parcheggi pubblici stabiliti dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, applicando il maggiore tra quelli previsti al numero 3) del primo comma e quelli previsti nel presente comma; nel caso di interventi nei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'articolo 24, primo comma, numero 1), la dotazione di parcheggi pubblici è stabilita nella misura dell'80 per cento degli standard previsti dai citati indirizzi e criteri, fatte salve ulteriori prescrizioni aggiuntive stabilite dai criteri stessi. I Comuni possono richiedere altre dotazioni di standard o di altre aree per attrezzature al servizio degli insediamenti non disciplinate dal presente comma e che sono da intendersi aggiuntive a quelle previste dallo stesso. <=92
[3] In tutti i casi di cui ai nn. 1), 2) e 3), del presente articolo, negli interventi all'interno dei centri storici, di ristrutturazione urbanistica e di completamento, la superficie da destinare a parcheggio potra' essere utilmente reperita in apposite attrezzature multipiano nonche' nella struttura degli edifici e loro copertura ed anche nel sottosuolo, purche' non pregiudichi le aree sovrastanti, se piantumate o destinate a piantumazione.
[4] Ai fini degli standards, di cui al presente articolo, sono computabili, oltre alle superfici delle quali e' prevista l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione, anche quelle private per le quali e' previsto l'assoggettamento ad uso pubblico disciplinato con convenzione, nelle proporzioni definite dai Piani Regolatori Generali o dai loro strumenti di attuazione. <=91 < 87 93 >< 93

Art. 22.

(Standards urbanistici: servizi sociali ed attrezzature di interesse generale)

[1] Nei Piani Regolatori intercomunali e comunali, con popolazione complessiva prevista superiore a 94=>20.000 <=94 abitanti, deve essere assicurata una dotazione aggiuntiva di aree per attrezzature pubbliche di interesse generale in misura complessiva non inferiore ai 17,5 mq. per abitante del territorio interessato dal Piano, di norma cosi' distribuita:

- 1,5 mq. per abitante, per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo, con esclusione delle sedi universitarie;
- 1 mq. per abitante, per le attrezzature sociali, sanitarie ed ospedaliere;
- 15 mq. per abitante, per i parchi pubblici urbani e comprensoriali.
95-><-95

[2] 96+>Nei casi di P.R.G.I. per la distribuzione nei diversi Comuni della dotazione aggiuntiva di aree si applicano le disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 21.
[3] Il Piano Territoriale verifica la consistenza qualitativa degli standards nelle aree interessate e determina le esigenze di eventuali aree da garantire nell'ambito di aree sub-comprensoriali. <+96

Art. 23.

(Densita' territoriali e densita' fondiarie minime e massime nelle zone residenziali)

[1] La media delle densita' territoriali, calcolata per tutte le destinazioni residenziali nelle aree di completamento, di ristrutturazione 97=>urbanistica <=97 , nonche' di espansione, previste dal Piano Regolatore Generale comunale per l'intero territorio comunale ed in quelli intercomunali per ogni singolo territorio comunale, non deve essere inferiore 98+>di norma <+98 a 10.000 mc. per ha e a 8.000 mc. per ha nei Comuni di interesse turistico e in quelli inferiori a 1.000 abitanti, ma non deve complessivamente superare i 20.000 mc. per ha. Dal computo delle superfici sono escluse le aree edificate non soggette a ristrutturazione 99+>urbanistica <+99 e quelle di cui all'art. 22, ma sono comprese quelle di cui all'art. 21, 1° comma, punto 1.
[2] La densita' fondiaria relativa ai singoli lotti liberi, di completamento, di ristrutturazione e di espansione residenziale, non deve superare:
a) nei Comuni fino a 10.000 abitanti: i 3 mc. su mq., pari a 1,0 mq. su mq.;
b) nei Comuni compresi fra 10.000 e 20.000 abitanti: i 4 mc. su mq., pari a 1,35 mq. su mq.;
c) nei Comuni oltre i 20.000 abitanti: i 5 mc. su mq., pari a 1,7 mq. su mq.
[3] Eventuali prescrizioni di Piano Regolatore Generale, che si discostino dai suddetti valori, devono essere specificamente motivate, sia sotto il profilo dei costi insediativi e di urbanizzazione, sia sotto il profilo della qualita' del paesaggio urbano risultante.

Art. 24.

(Norme generali per i beni culturali ambientali 100 >< 100 101 >< 101)

[1] Il Piano Regolatore Generale individua, sull'intero territorio comunale, i beni culturali ambientali da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi:
1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o ambientale e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti;
2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o ambientale o documentario;
3) le aree di interesse paesistico ambientale, di cui all'art. 13, 7° comma, lettera a) della presente legge.

[2] Sulle carte di piano devono essere evidenziati, in particolare, gli edifici, gli spazi pubblici, i manufatti, gli agglomerati ed i nuclei di rilevante interesse, oltreche' le aree esterne che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale.
[3] 102=>Negli ambiti individuati ai sensi dei precedenti commi e' fatto divieto di modificare, di norma, i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia ed i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. <=102
[4] 103=>Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale ed alla tutela del patrimonio edilizio esistente, sono disciplinati dal Piano Regolatore e dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli artt. 38, 39, 41, 41 bis e 43 della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:
a) gli edifici di interesse storico-artistico, compresi negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e 1° giugno 1939, n. 1089 104-><-104 e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui al successivo 8° comma;
b) in assenza di strumenti urbanistici esecutivi ed in attesa della loro approvazione, le parti di tessuto urbano di piu' recente edificazione e gli edifici privi di carattere storico, artistico e/o documentario sono 105=>disciplinati da specifiche norme, anche ai fini dell'eliminazione degli elementi deturpanti ed atte a migliorare la qualita' del prodotto edilizio <=105;
c) le aree libere di elevato valore ambientale devono restare inedificate con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal Piano Regolatore;
d) 106=>non sono ammessi, di norma, interventi di ristrutturazione urbanistica, salvo casi eccezionali e motivati, sempreche' disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi formati ed approvati ai sensi dell'art. 40 <=106.
[5] Il Piano Regolatore individua, fra gli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, quelli che sono ammissibili a concessione singola. <=103
[6] All'interno degli insediamenti 107+>di cui ai commi precedenti <+107 sono garantiti il riuso degli immobili idonei per i servizi sociali carenti e l'organizzazione della viabilita' interna, al fine di favorire la mobilita' pedonale ed il trasporto pubblico.
[7] 108+>Le operazioni di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici devono essere eseguite con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti, senza modificare le quote, la posizione, la forma delle strutture stesse e delle scale. <+108
[8] Le operazioni di restauro 109+>e risanamento <+109 conservativo hanno per obiettivo:
a) l'integrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario storico, con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, dell'arredo urbano e del verde e con la individuazione di parcheggi marginali;
b) il rigoroso restauro statico ed architettonico degli edifici antichi ed il loro adattamento interno per il recupero igienico e funzionale, da attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie esterne ed interne, con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, senza alcuna modifica ne' volumetrica ne' del tipo di

copertura;
c) la preservazione del tessuto sociale preesistente: a tale fine il Piano Regolatore Generale, nell'ambito dell'insediamento storico, non puo' prevedere, di norma, rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare residenziali, artigianali e di commercio al minuto, evitando la localizzazione di nuovi complessi direzionali.
[9] Per favorire un'ordinata esecuzione delle opere di restauro conservativo, da attuare anche a mezzo delle leggi 18 aprile 1962, n 167, 22 ottobre 1971, n 865, e successive modificazioni e integrazioni 110+>e della legge 5 agosto 1978, n. 457 <+110, il Piano Regolatore Generale fissa i modi per la programmazione degli interventi e per il prioritario allestimento di alloggi di rotazione, al fine di garantire il rialloggiamento agli abitanti preesistenti, soprattutto a coloro che svolgono attivita' economiche nell'agglomerato storico.
[10] Il Piano Regolatore Generale indica i modi per la progettazione esecutiva con l'individuazione 111+>delle zone di recupero di cui al precedente art. 12, nonche' <+111 delle porzioni di tessuto in cui e' obbligatorio il ricorso preventivo ai piani particolareggiati e di quelle in cui e' ammesso l'intervento singolo di cui al successivo articolo 48.
[11] Spetta altresi' al Piano Regolatore Generale individuare, nel rispetto delle competenze statali, le aree di interesse archeologico e fissare norme per la loro tutela preventiva; qualsiasi mutamento allo stato dei luoghi di queste aree deve essere previsto in sede di piano particolareggiato.
[12] L'individuazione degli agglomerati, dei nuclei, degli edifici singoli e dei manufatti di interesse storico-artistico e/o ambientale, nonche' delle aree di interesse archeologico, e' svolta in sede di elaborazione di Piano Regolatore Generale e concorre alla formazione dell'inventario dei beni culturali ambientali, promosso dalla Regione 112-><-112, cui spettano le operazioni di verifica e di continuo aggiornamento.
[13] 113+>Il Sindaco, con propria ordinanza, puo' disporre l'esecuzione delle opere necessarie per il rispetto dei valori ambientali compromessi da trascuratezza o da incauti interventi, anche per quanto concerne l'illuminazione pubblica e privata in aree pubbliche o di uso pubblico. <+113

114 >

Art. 25

(Norme per le aree destinate ad attivita' agricole)

[1] Nelle aree destinate ad attivita' agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unita' produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli.
[2] Il Piano Regolatore, in aderenza agli obiettivi di cui al precedente comma e sulla base dei piani zonali di sviluppo agricolo, ha lo specifico compito di:
a) individuare il territorio produttivo ai fini agricoli e silvo-pastorali e la sua ripartizione nelle grandi classi di: terreni messi a coltura (seminativi, prati, colture legnose specializzate, orticole e floricole), pascoli e prati-pascoli permanenti, boschi, incolti (produttivi e abbandonati);

b) attribuire gli indici di edificabilita' per le residenze rurali, nei limiti fissati dal presente articolo;
c) individuare gli interventi diretti al recupero, alla conservazione ed al riuso del patrimonio edilizio esistente, nonche' fissare norme atte al potenziamento e all'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole;
d) individuare sul territorio agricolo le aree per eventuali annucleamenti rurali e fissarne i limiti e le relative prescrizioni, anche al fine dell'insediamento di servizi e di infrastrutture di supporto agli insediamenti agricoli e con essi compatibili;
e) individuare gli edifici rurali abbandonati o non piu' necessari alle esigenze delle aziende agricole e regolarne la possibile riutilizzazione anche per altre destinazioni comprese quelle di carattere agrituristico;
f) individuare gli edifici rurali e le attrezzature agricole ubicati in zone improprie, o comunque in contrasto con le destinazioni di Piano Regolatore, da normare con particolari prescrizioni per il loro mantenimento ed eventuale ampliamento o per il loro trasferimento ai sensi dell'art. 53 della presente legge;
g) disciplinare la costruzione delle infrastrutture, delle strutture, delle attrezzature per la produzione, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, con dimensionamento proporzionale alle esigenze delle aziende agricole singole e associate interessate e comunque configurabili come attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;
h) individuare apposite aree destinate alle infrastrutture, strutture ed attrezzature per allevamenti di animali di aziende non configurabili come attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e disciplinare la costruzione delle opere garantendo comunque una quota di superficie libera almeno pari ai due terzi dell'intero lotto;
i) stabilire le norme per gli interventi ammissibili per le aziende agricole esistenti, localizzate nelle fasce di rispetto e di salvaguardia di cui agli articoli 27, 29 e 30;
l) individuare gli edifici sorti in aree agricole ed adibiti ad usi non agricoli, dettando le relative prescrizioni ai fini del miglioramento igienico-sanitario e funzionale;
m) stabilire le norme operative per la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici rurali esistenti degli imprenditori non a titolo principale, riconosciuti ai sensi del penultimo e ultimo comma 115+>dell'articolo 2 <+115 della L.R. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni;
n) individuare e normare, ove se ne ravvisi l'esigenza, aree di proprieta' pubblica all'interno o ai margini dei centri abitati, per la coltivazione di orti urbani, da assegnare in uso convenzionato a privati che ne facciano richiesta.
[3] Le concessioni per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciate:
a) agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e delle L.R. 12 maggio 1975, n. 27 e 23 agosto 1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;
b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;

c) agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma 116+>dell'articolo 2 <+116 della L.R. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni e della lettera m) del secondo comma del presente articolo, che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.
[4] Tutte le altre concessioni previste dal presente articolo sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo.
[5] Il Piano Regolatore non puo' destinare ad usi extraagricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue e quelli ad elevata produttivita', o dotati di infrastrutture e di impianti a supporto dell'attivita' agricola, e quelli inclusi in piani di riordino fondiario ed irriguo di iniziativa pubblica in corso di attuazione e in piani aziendali o interaziendali di sviluppo o comunque componenti azienda accorpata, se non in via eccezionale, quando manchino le possibilita' di localizzazione alternative, per interventi strettamente necessari alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica, nonche' alla riqualificazione edilizia, di cui alla lettera d) dell'art. 11, e per gli interventi di completamento di cui alla lettera f) del 3° comma dell'art. 13 della presente legge; ulteriori eventuali eccezioni devono essere circostanziatamente motivate.
[6] La Regione con deliberazione della Giunta Regionale, puo' adottare provvedimenti cautelari di cui al precedente art. 9, nelle aree di particolare fertilita'. I provvedimenti cautelari di inibizione o sospensione hanno efficacia sino alla approvazione del Piano Regolatore generale elaborato o modificato tenendo conto della particolare fertilita' delle aree comprese nel provvedimento cautelare e comunque non oltre i termini di cui all'art. 58.
[7] Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori nelle zone agricole e' subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda:
a) il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attivita' agricola;
b) le classi di colture in atto e in progetto documentate a norma del 18° comma del presente articolo;
c) il vincolo del trasferimento di cubatura di cui al 17° comma;
d) le sanzioni, oltre a quelle del successivo art. 69, per l'inosservanza degli impegni assunti.
[8] L'atto e' trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del concessionario su registri della proprieta' immobiliare.
[9] Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione di cui ai due commi precedenti gli interventi previsti dalle lettere d), e), f) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
[10] E' consentito il mutamento di destinazione d'uso, previa domanda e con il pagamento degli oneri relativi, nei casi di morte, di invalidita' e di cessazione per cause di forza maggiore, accertate dalla Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla legge regionale 63/78 e successive modificazioni ed integrazioni.
[11] Nei casi di cui al comma precedente non costituisce mutamento di destinazione la prosecuzione della utilizzazione dell'abitazione da parte del concessionario, suoi eredi o familiari, i quali conseguentemente non hanno l'obbligo di richiedere alcuna concessione.

[12] Gli indici di densita' fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole non possono superare i seguenti limiti:
a) terreni a colture protette in serre fisse: mc. 0,06 per mq.
b) terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc. 0,05 per mq.
c) terreni a colture legnose specializzate: mc. 0,03 per mq.
d) terreni a seminativo ed a prato: mc. 0,02 per mq.
e) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc. 0,01 per mq. in misura non superiore a 5 ettari per azienda
f) terreni a pascolo e prato-pascolo di aziende silvo-pastorali: mc. 0,001 per mq. per abitazioni non superiori a 500 mc. per ogni azienda.
In ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non devono nel complesso superare un volume di 1.500 mc.
[13] Entro i limiti stabiliti dal comma precedente sono consentiti gli interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 2 della L.R. 31 luglio 1984, n. 35. 117 >< 117.
[14] Il Piano Regolatore in casi eccezionali e motivati puo', in deroga ai limiti di densita' fondiaria stabiliti dal 12° comma del presente articolo, determinare le cubature massime ammissibili per l'ampliamento delle residenze rurali di imprenditori agricoli a titolo principale per le quali sia stato accertato il particolare disagio abitativo e la contemporanea insufficiente dotazione aziendale di superfici coltivate.
[15] Il volume edificabile per le abitazioni rurali di cui al 12° comma del presente articolo e' computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni incolti ed abbandonati e al lordo degli edifici esistenti.
[16] Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le strutture e le attrezzature di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo, anche se comprese nel corpo dell'abitazione.
[17] E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui ed in Comuni diversi, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore.
[18] Gli indici di densita' fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densita' fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di concessione, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore.
[19] Il trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori, ai sensi del comma 17° del presente articolo non e' ammesso tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura e' stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate a "non aedificandi" e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.
[20] Analogamente, non sono ulteriormente utilizzabili per servire nuove strutture e attrezzature, di cui alla lettera g) del 2° comma del presente articolo, i terreni la cui capacita' produttiva e' gia' stata impegnata per dimensionare strutture ed attrezzature rurali. < 114

118 >

Art. 26

(Norme generali per la localizzazione ed il riuso di aree ed impianti industriali artigianali commerciali e terziari < 118*)*

[1] Il Piano Regolatore individua:

a) le aree attrezzate di nuovo impianto, destinate a insediamenti artigianali ed industriali la cui estensione, ubicazione ed organizzazione deve garantire:
1) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di eventuali impianti tecnici di uso comune, atti al conseguimento di idonee condizioni di lavoro, all'efficienza dei processi produttivi, alla salvaguardia ambientale ed alle misure antinquinamento;
2) idonei collegamenti e trasporti ed adeguata disponibilita' idrica e di energia elettrica;
b) le aree di riordino 119+>e di completamento infrastrutturale <+119 da attrezzare, dove siano compresi insediamenti industriali esistenti da mantenere, ristrutturare in loco o ampliare, previa adeguata organizzazione dell'intera area di pertinenza e di quella circostante, della viabilita' interna ed esterna, delle infrastrutture ed attrezzature, e nelle quali possono essere 120-><-120 ricavati ulteriori lotti per insediamenti industriali o artigianali aggiuntivi;
c) gli impianti industriali esistenti che si confermano nella loro ubicazione, fissando le norme per la manutenzione straordinaria e gli ampliamenti ammessi, nonche' per la eventuale dotazione di infrastrutture carenti;
d) le aree per impianti industriali o artigianali o tecnologici isolati, che debbano sorgere al di fuori delle aree attrezzate o di riordino, per esigenze tecniche o perche' inquinanti, e le relative misure di salvaguardia;
e) 121=>gli impianti per i quali sono applicabili le norme di cui al successivo 3° comma <=121;
122=>f) le aree e gli edifici da riservare alle attività commerciali al dettaglio, con riferimento a quanto previsto dal d.lgs. 114/1998 e nel rispetto delle norme previste dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, nonché gli impianti di commercializzazione all'ingrosso. <=122
[2] Per ciascuna di dette aree il Piano Regolatore Generale fissa le modalita' di intervento, individuando quelle per le quali e' prescritta la preventiva formazione dello strumento urbanistico esecutivo e quelle in cui e' ammesso l'intervento diretto con singola concessione.
In questo secondo caso il piano dovra' chiaramente specificare:
a) la viabilita' di transito e di penetrazione interna, nonche' le aree destinate ad attrezzature di servizio, in adempimento agli standards stabiliti dalla presente legge;
b) le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento e/o allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi;
c) le fasce di protezione antinquinamento;
d) le norme e le condizioni atte a garantire l'attuazione delle opere necessarie per attrezzare le aree industriali e artigianali, nonche' le aree per attrezzature funzionali relative agli impianti commerciali.
[3] Per le aree e per gli edifici con insediamenti produttivi, attivi od inattivi, per i quali si rendano opportuni interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, ivi compresi il trasferimento delle attivita' produttive in aree attrezzate o da attrezzare, di riordino o di nuovo impianto, a destinazione industriale od artigianale, nel territorio dello stesso Comune o di altri Comuni, oltreche' il riutilizzo per altre destinazioni d'uso delle aree dismesse, il Piano Regolatore 123=>definisce quali interventi siano da assoggettare a convenzionamento <=123.

[4] 124+>Gli interventi rivolti all'utilizzo di aree ed immobili abbandonati e impianti inattivi possono essere disciplinati con prescrizioni di durata anche limitata, sia per quanto concerne le destinazioni d'uso sia per le trasformazioni edilizie temporaneamente necessarie. <+124
[5] In ogni caso il rilascio di concessioni relative alla realizzazione di nuovi impianti industriali, che prevedano piu' di 200 addetti o l'occupazione di aree per una superficie eccedente i 40.000 metri quadrati, e' subordinato alla preventiva autorizzazione della Regione, in conformita' alle direttive del piano di sviluppo regionale e del Piano Territoriale.
[6] 125=>Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie relative all'insediamento delle attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino a mq 1.500 nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e a mq 2.500 negli altri Comuni è contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale ai sensi del d.lgs. 114/1998, purché la superficie lorda di pavimento non sia superiore a mq 4.000. Negli altri casi il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie è subordinato alle norme e prescrizioni di cui ai commi seguenti. <=125
[7] 126=>Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento compresa tra mq 4.000 e mq 8.000, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato alla stipula di una convenzione o atto di impegno unilaterale, ai sensi dell'articolo 49, quinto comma, ed a preventiva autorizzazione regionale. Tale autorizzazione è rilasciata in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998. <=126
[8] 127=>Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento superiore a mq 8.000, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato a preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo ed a preventiva autorizzazione regionale. Tale autorizzazione è rilasciata in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998. <=127
[9] 128=>Nei casi previsti dai commi sesto, settimo e ottavo, nella concessione o autorizzazione edilizia, nella convenzione o atto di impegno unilaterale che disciplinano l'intervento, sono precisate:
a) la superficie utile lorda e la superficie lorda di pavimento dell'insediamento commerciale;
b) la superficie di vendita ripartita per tipologia di strutture distributive limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita;
c) le superfici a magazzino e deposito;
d) le superfici destinate alle attività accessorie;
e) le superfici destinate ad altre attività, ad esempio artigianali, di servizio;
f) le superfici destinate ai servizi pubblici (parcheggi e verde pubblici) a norma dell'articolo 21;
g) le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti dai citati indirizzi e criteri;
h) i parcheggi privati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane

maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale), le superfici destinate a carico e scarico merci, nonché ogni altro ulteriore elemento previsto dai citati indirizzi e criteri. <=128
[10] 129+>Nei casi di superficie lorda di pavimento superiore a mq. 4.000, nella convenzione devono essere adeguatamente dettagliate le soluzioni che risolvono i problemi di impatto con la viabilità e deve essere definita l'attribuzione dei relativi costi di realizzazione. <+129
[11] 130=>L'ampliamento della superficie lorda di pavimento originaria o la modifica delle destinazioni d'uso, tipizzate al nono comma, comporta l'acquisizione dell'autorizzazione regionale, la revisione della convenzione o dell'atto di impegno unilaterale e dello strumento urbanistico esecutivo solo quando le variazioni superino il 10 per cento della superficie utile lorda di pavimento originaria, salvo che, per via di successivi ampliamenti, si superino i limiti di cui ai commi settimo e ottavo. <=130

Art. 27.

(Fasce e zone di rispetto 131 >< 131)

[1] A protezione dei nastri. e degli incroci stradali, attrezzati e non, all'esterno dei centri edificati deve essere prevista una adeguata fascia di rispetto, comunque non inferiore a quella disposta dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, che garantisca la visibilita', gli ampliamenti delle corsie e l'inserimento di ulteriori eventuali allacciamenti.
[2] Nelle aree di espansione degli abitati la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a mt. 10,00; in particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico questa puo' essere ridotta a mt. 6,00.
[3] Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi precedenti, e' fatto divieto di nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e commerciali; sono unicamente ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici. La normativa del Piano Regolatore Generale puo' prevedere che in dette fasce, a titolo precario, possa essere concessa la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante opportunamente intervallati.
[4] 132=>Nelle fasce di rispetto delle ferrovie previste nei Piani Regolatori, fermi restando i divieti e le eccezioni previsti dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, non sono ammesse nuove costruzioni destinate ad abitazione o ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico. <=132
[5] Nelle zone di rispetto dei cimiteri, definite dal Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, che devono avere profondita' non inferiore a metri 150, non sono ammesse nuove costruzioni ne' l'ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, oltreche' la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati, o di colture arboree industriali.
[6] 133P>134=>Ove la situazione orografica, o l'assetto degli abitati e gli edifici esistenti, non consentano - anche ai fini dell'ampliamento degli impianti

cimiteriali esistenti - fasce di rispetto della profondita' di metri 150, il Piano Regolatore Generale, sulla base di adeguata documentazione, puo' prevedere con specifiche prescrizioni la parziale riduzione di tali profondita'. <=134 <P133
[7] Il Piano Regolatore Generale determina le fasce di rispetto attorno agli edifici industriali, ai depositi di materiali insalubri e pericolosi, alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto e le caratteristiche delle colture arboree da piantare in dette fasce. 135-><-135 Il Piano Regolatore determina altresi', in sede di norme di attuazione, le distanze delle stalle dalle abitazioni del proprietario ed altrui, e dalle altre zone abitabili.
[8] Le fasce di rispetto dei sistemi di piste sciistiche, degli impianti di risalita e delle attrezzature complementari, individuate nel Piano Regolatore Generale, devono avere una profondita' non inferiore a mt. 50 dal confine delle aree asservite.
[9] 136+>Le aree comprese nelle fasce o aree di rispetto e di protezione di cui ai commi precedenti possono essere computate, ai fini della edificabilita' nelle aree limitrofe, in quanto ammesso dal Piano Regolatore Generale e nei limiti da esso prescritti.
[10] Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumita', puo' essere consentita la ricostruzione di uguale volume su area agricola adiacente, quand'anche questa risulti inferiore alle norme di edificabilita' su dette aree e purche' non in contrasto con la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e non si tratti di aree di particolare pregio ambientale. <+136
[11] I Piani Regolatori prevedono le zone di rispetto per gli impianti aeroportuali nell'osservanza delle norme vigenti: in esse sono ammessi esclusivamente edifici al servizio diretto o indiretto dell'attivita' aeroportuale, con assoluta esclusione della residenza.
[12] Gli edifici rurali, ad uso residenziale 137-><-137, esistenti nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti, possono essere autorizzati, in sede di normativa di Piano Regolatore Generale, ad aumenti di volume non superiori al 20% del volume preesistente, per sistemazioni 138=>igieniche o tecniche <=138; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura 139+>viaria o ferroviaria <+139 da salvaguardare.
[13] 140+>Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, nonche' le attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi. <+140

Art. 28.

(Accessi a strade statalie provinciali)

[1] I Comuni non possono autorizzare, di norma, opere relative ad accessi veicolari diretti sulle strade statali e provinciali, per tratti lungo i quali queste attraversano parti di territorio esterne al perimetro degli abitati. Tali accessi possono avvenire solo a mezzo di derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali statali e provinciali, di strade pubbliche, organicamente inserite

nella rete viabilistica dei piani comunali ed opportunamente distanziate, a seconda delle caratteristiche dimensionali e di visibilita' dell'arteria.

Art. 29.

(Sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali)

[1] Lungo le sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, nonche' dei canali, dei laghi artificiali e delle zone umide di maggiore importanza, individuati nei Piani Regolatori Generali, e' vietata ogni nuova edificazione, oltreche' le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di profondita', dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite della fascia direttamente asservita, di almeno:
a) metri 15 per fiumi, torrenti e canali nei territori compresi nelle Comunita' Montane;
b) metri 100 per fiumi, torrenti e canali non arginati nei restanti territori;
c) metri 25 dal piede esterno degli argini maestri, per i fiumi, torrenti e canali arginati;
d) metri 200 per i laghi naturali e artificiali e per le zone umide.
[2] Qualora in sede di formazione del progetto preliminare di Piano Regolatore sia accertata, in relazione alle particolari caratteristiche oro-idrografiche ed insediative, la opportunita' di ridurre le fasce di rispetto entro un massimo del 50% rispetto alle misure di cui al precedente comma, la relativa deliberazione del Consiglio Comunale e' 141=>motivata con l'adozione di idonei elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini morfologiche ed idrogeologiche <=141. 142+>Ulteriori riduzioni alle misure di cui alle lettere b) e d) del precedente comma, possono essere ammesse con motivata giustificazione ed autorizzazione della Giunta Regionale. <+142
[3] Nelle fasce di rispetto di cui al primo comma sono consentite le utilizzazioni di cui al 3° comma dell'art. 27, nonche' attrezzature sportive collegate con i corsi e specchi d'acqua principali.
[4] Le norme suddette non si applicano negli abitati esistenti, e comunque nell'ambito della loro perimetrazione, se difesi da adeguate opere di protezione.
[5] 143+>Il Piano territoriale puo' stabilire dimensioni diverse da quelle di cui al primo comma, in relazione alle caratteristiche oroidrografiche ed insediative esistenti. <+143

144 >

Art. 30

(Zone a vincolo idrogeologico e zone boscate)

[1] Il Piano Territoriale dispone i vincoli idrogeologici ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed ai sensi dell'art. 5 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, specificando la relativa disciplina di intervento e di uso del suolo.
[2] Nelle more di formazione del Piano Territoriale i vincoli idrogeologici sono disposti o modificati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previo parere 145=>dei Servizi regionali competenti <=145 e del Comitato Urbanistico Regionale. 146 >< 146 Qualora le suddette modificazioni siano proposte in sede di

formazione del Piano Regolatore, sulla base di adeguate indagini morfologiche ed idrogeologiche, la deliberazione di approvazione del Piano Regolatore sostituisce il decreto del Presidente della Giunta.
[3] Nelle porzioni di territorio soggette a vincolo idrogeologico non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterarne l'equilibrio idrogeologico: ogni intervento, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e' condizionato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, al rilascio di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Regionale.
[4] 147+>Il rilascio della concessione o della autorizzazione da parte del Sindaco e' subordinato alla presentazione del provvedimento autorizzativo di cui al comma precedente. <+147
[5] In ogni caso nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione sono vietate:
a) nelle aree di boschi di alto fusto o di rimboschimento; nei boschi che assolvono a funzione di salubrita' ambientale o di difesa dei terreni;
b) in tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di valanghe o di alluvioni o che comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti. < 144

Art. 31.

(Opere di interesse pubblico nelle zone soggette a vincolo)

[1] Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e sulle sponde 148=>di cui al 1° comma dell'art. 29 <=148 possono essere realizzate, su autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, previa verifica di compatibilita' con la tutela dei valori ambientali e con i caratteri geomorfologici delle aree, le sole opere previste da Piano Territoriale, 149+>quelle <+149 che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilita' e quelle attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o ad impianti di depurazione 150+>ad elettrodotti, ad impianti di telecomunicazione e ad altre attrezzature per la erogazione di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti <+150.

TITOLO V. ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 151 >< 151

Art. 32.

(Strumenti urbanistici ed amministrativi per l'attuazione del Piano Regolatore Generale)

[1] Gli interventi relativi alla trasformazione degli immobili, aree ed edifici previsti o ammessi dal Piano Regolatore Generale, nonche' delle loro destinazioni d'uso, sono subordinati a concessione od autorizzazione da parte del Sindaco, secondo le norme della presente legge.
[2] Il Piano Regolatore Generale puo' definire le porzioni di territorio in cui e' ammesso l'intervento diretto e quello in cui la concessione e' subordinata alla formazione e all'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi. Ove non definite dal Piano Regolatore Generale, le porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi sono delimitate in sede di formazione del programma di attuazione, ai sensi dell'articolo 34, 1° comma, punto 1 152=>e, per i Comuni non obbligati alla formazione del predetto programma, con specifiche deliberazioni consiliari motivate. Le suddette

delimitazioni non costituiscono variante al Piano Regolatore Generale <=152.
[3] Gli strumenti urbanistici esecutivi sono esclusivamente:
1) i piani particolareggiati, di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
2) i piani per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni;
153+>3) i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n.457; <+153
154=>4 <=154) i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata;
155=>5 <=155) i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'articolo 47 della presente legge.
156+>6) i Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. <+156 157 >< 157
[4] 158+>Ai fini del superamento delle barriere architettoniche ai sensi del D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978, i Comuni promuovono l'introduzione di idonei elementi progettuali, in particolare per quanto attiene l'arredo urbano e l'accessibilita' ai pubblici servizi. <+158
[5] 159+>In particolare l'attuazione degli interventi edilizi pubblici e privati previsti dal Piano Regolatore Generale Comunale compresa la realizzazione dei percorsi esterni pedonali, abbinati e non alle sedi veicolari, e' subordinata al rispetto dei disposti della legge 9 gennaio 1989, n. 13, del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, della legge 30 marzo 1971, n. 118, del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 e di ogni altra disposizione in materia di barriere architettoniche. La realizzazione di nuovi tracciati di infrastruttura a rete, o la manutenzione di quelli esistenti sui sedimi stradali che comportano il ripristino di marciapiedi, devono prevedere il collegamento con la sede viaria mediante adeguate rampe di raccordo. <+159
[6] L'operativita' nel tempo e nello spazio dei Piani Regolatori Generali, nonche' dei loro strumenti urbanistici esecutivi e' definita dai programmi pluriennali di attuazione.

Art. 33.

(Programma di attuazione comunale o intercomunale 160 >< 160)

[1] I Comuni, singoli o riuniti in Consorzio, 161=>obbligati ai sensi dell'articolo 36, <=161 sono tenuti ad 162=>approvare <=162 un programma pluriennale di attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale vigente, della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, in cui sono comprese, in un unico atto amministrativo, le aree e le zone - incluse o meno in strumenti urbanistici esecutivi - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni.
[2] Il programma di attuazione e' formato dal Comune, o dal Consorzio di Comuni o dalla Comunita' Montana, in riferimento al fabbisogno di infrastrutture, di attrezzature sociali, di insediamenti produttivi, di residenze, tenendo conto della presumibile disponibilita' di risorse pubbliche e private.
[3] 163=>Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i Comuni, singoli o riuniti in Consorzio, sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e valutarne l'incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.

[4] Nei Comuni obbligati, ai sensi del successivo articolo 36, la inclusione nel programma di attuazione degli interventi di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, per i quali si richiede un contributo regionale, e' vincolante ai fini della concessione del contributo stesso; l' 164=>approvazione <=164 del programma e' altresi' vincolante per l'autorizzazione alle spese destinate dai Comuni alla esecuzione di interventi per il risanamento di immobili di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del precedente articolo 24, nonche' all'acquisizione delle aree da espropriare, attingendo ai fondi di cui all'articolo 12 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.
[5] Fanno eccezione agli obblighi di cui al comma precedente le spese relative alle modeste opere di completamento o di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e dei servizi esistenti ed alle spese relative all'esecuzione di opere od impianti tecnologici di interesse sovracomunale, nonche' quelle relative agli interventi previsti dall'articolo 9, lettera b), della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. <=163
165-><-165
[6] Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione da parte del Sindaco, e' subordinato all'approvazione del programma di attuazione, 166-><-166 nel rispetto delle norme della presente legge, salvo ulteriori limitazioni prescritte dai Piani Regolatori Generali.
[7] 167=>Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione non e' subordinato all'inclusione dell'intervento nel programma pluriennale di attuazione ne' all'approvazione dello stesso, sempreche' non in contrasto con le prescrizioni del P.R.G. e previo versamento dei contributi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, se dovuti, nei casi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e nei seguenti casi:
a) interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 13, 3° comma, lettera c);
b) modifiche interne necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi, industriali, artigianali ed agricoli;
c) ampliamenti, fino al 50% della superficie coperta e comunque non superiore a 1.000 metri quadrati di solaio utile lordo, di edifici destinati ad attivita' produttive, purche' non nocive e moleste;
d) variazioni delle destinazioni d'uso di edifici esistenti consentite dal P.R.G.;
e) modesti ampliamenti delle abitazioni, necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari o al miglioramento funzionale delle stesse, non eccedenti il 20% della superficie utile esistente; 25 mq. sono consentiti anche se eccedono tale percentuale;
f) interventi urgenti da realizzare a tutela della pubblica incolumita'. <=167
[8] 168=>Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione non e' inoltre subordinato all'inclusione dell'intervento nel programma pluriennale di attuazione nei casi e nei limiti temporali previsti dall'art. 91 quinquies della presente legge. <=168
[9] La Regione promuove la formazione di programmi di attuazione consortili.

Art. 34.

(Contenuto del programma di attuazione)

[1] Il programma di attuazione, sulla base della valutazione dei fabbisogni pregressi e previsti da soddisfare e delle risorse disponibili, accertati anche mediante consultazione con le parti interessate, indica:
1) le aree e le zone in cui si intende procedere all'attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale, sia mediante strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata da formare, o gia' formati e vigenti, in tutto o in parte ancora da attuare, sia mediante il rilascio di singola concessione;
2) le infrastrutture di carattere urbano ed intercomunale e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare;
3) gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione nei tessuti urbani esistenti, con particolare riguardo ai centri storici, che non rispondano ai requisiti richiesti per la concessione gratuita ai sensi dell'articolo 9, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, 169=>e che siano <=169 compresi nel perimetro 170=>di un piano di recupero o, piu' in generale, di uno strumento urbanistico esecutivo <=170;
4) la previsione degli investimenti, con il loro riparto fra pubblici e privati;
5) i termini entro cui i proprietari, o aventi titolo, singolarmente o riuniti in consorzio, devono presentare la domanda di concessione, fatto salvo il disposto di cui al successivo articolo 43.
[2] In particolare, per quanto concerne il numero 1) del 171=>precedente <=171 comma, il programma di attuazione evidenzia:
a) le aree comprese o da comprendere nel Piano di zona per l'edilizia economica e popolare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e integrazioni, ai fini del rispetto delle proporzioni, stabilite ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, 172+>con le precisazioni di cui all'art. 41 della presente legge, <+172 in rapporto all'attivita' edilizia privata; 173+>gli interventi di edilizia convenzionata ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, ricadenti su aree individuate dal Piano Regolatore Generale per interventi di completamento di cui alla lettera f) del 174=>3° comma <=174 dell'art. 13 della presente legge, possono essere computati ai fini delle proporzioni di cui al comma precedente in misura non superiore al 10% del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato, purche' le relative convenzioni prescrivano una congrua quota, preliminarmente determinata dal Comune, di alloggi in locazione per un periodo non inferiore ai 20 anni. Nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti detta percentuale puo' essere aumentata fino al 20%; <+173
b) le aree destinate ad impianti produttivi, da espropriare e da urbanizzare ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
c) le parti di territorio, oggetto di piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata gia' formati e vigenti, ma non ancora del tutto attuati, di cui il programma di attuazione prevede la realizzazione nel periodo di validita' del programma stesso, e quelle da sottoporre a piani esecutivi, con indicata la porzione da attuare nel periodo di validita' del programma;
175=>d) le eventuali aree con insediamenti produttivi da sottoporre alla disciplina di cui all'art. 53 della presente legge indicando le aree, interne ed esterne al Comune, di possibile rilocalizzazione ;
e) le aree destinate ad attrezzature commerciali da attuare nel periodo di validita' del programma; <=175

176=>f) <=176 la eventuale delimitazione dei comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia ai sensi del successivo articolo 46;
177=>g) <=177 le aree, gli edifici e le opere per cui e' ammesso l'intervento diretto con singola concessione;
178=>h) <=178 le aree destinate alle attrezzature commerciali e gli interventi da attuare sulla rete commerciale esistente.
[3] Nel caso di programmi di attuazione intercomunali, formati da piu' Comuni riuniti in consorzio, le aree, gli interventi e le infrastrutture, di cui ai commi precedenti, sono determinati considerando globalmente fabbisogni e risorse dei Comuni che fanno parte del Consorzio.
In particolare, nella formazione del programma di attuazione intercomunale, deve essere complessivamente osservata la proporzione tra aree destinate ad edilizia economica e popolare e aree riservate ad attivita' edilizia privata, stabilita ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 179+>, con le precisazioni di cui all'art. 41 della presente legge <+179. Non e' obbligatorio il rispetto della proporzione suddetta per i singoli Comuni.

Art. 35.

(Elaborati del programma di attuazione)

[1] Il programma di attuazione e' costituito dai seguenti elaborati:
1) relazione illustrativa dello stato di fatto e dei criteri assunti per la determinazione dei fabbisogni e per l'individuazione delle aree di intervento, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi precedenti e degli strumenti urbanistici di attuazione vigenti;
2) elaborati grafici, redatti sulle planimetrie di Piano Regolatore Generale o di strumenti urbanistici esecutivi vigenti, che consentano una chiara individuazione delle scelte effettuate con la delimitazione delle aree interessate dal programma, specificando quelle utilizzabili per interventi di iniziativa privata, i cui proprietari 180+>o aventi titolo <+180 sono tenuti a presentare domanda di concessione a norma e con gli effetti di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
3) elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui si prevede la realizzazione;
4) progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria, ove queste non siano comprese in progetti gia' approvati;
5) quantificazione analitica degli oneri conseguenti all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare, con il riparto tra operatori pubblici e privati;
6) stima 181+>disaggregata e <+181 complessiva degli investimenti occorrenti alla realizzazione del programma;
7) indicazione qualitativa e quantitativa degli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione compresi nel programma di attuazione e di quanto puo' essere realizzato al di fuori di esso.
[2] 182+>Il Programma pluriennale di attuazione viene redatto utilizzando i modelli operativi approvati dalla Giunta Regionale. <+182

183 >

Art. 36

(Obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione P.P.A. 184 >< 184)

[1] I Comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi dei programmi pluriennali di attuazione, di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 13.
[2] I Piani Territoriali individuano i Comuni aventi popolazione pari o inferiore a diecimila abitanti ai quali, per motivate ragioni di carattere ambientale, insediativo, turistico ed industriale, e' fatto obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione, nel termine fissato dagli stessi Piani Territoriali.
[3] I Comuni non obbligati possono comunque dotarsi di programma pluriennale di attuazione secondo le norme della presente legge. < 183

185 >

Art. 37

(Approvazione ed efficacia del programma di attuazione)

[1] Il programma pluriennale di attuazione e' approvato dal Consiglio Comunale, previa consultazione degli Enti Pubblici, delle aziende e dei privati interessati, alla scadenza del precedente programma; se redatto da piu' Comuni riuniti in consorzio o dalla Comunita' Montana, e' approvato dall'Assemblea del consorzio o della Comunita', oltreche' dai singoli Comuni per la parte relativa al territorio di propria competenza.
[2] Il programma pluriennale di attuazione, redatto secondo i modelli operativi approvati dalla Giunta Regionale e completo degli atti, e' trasmesso in copia alla Regione 186-><-186 unitamente alla deliberazione comunale di approvazione, non appena questa sia divenuta esecutiva.
[3] Il programma pluriennale di attuazione puo', entro i suoi termini di validita', essere modificato e integrato nei contenuti, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio comunale e comunque non piu' di una volta all'anno. In occasione di tale modificazione il programma di attuazione dovra' essere aggiornato in relazione a tutte le eventuali modificazioni di previsione di opere e di interventi oggetto di finanziamenti regionali o statali o di altri Enti pubblici. Sono ammesse in qualunque momento le modificazioni che si rendono necessarie per l'attuazione degli interventi 187=>di edilizia pubblica residenziale <=187, e a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo strumento urbanistico generale o di varianti, nel qual caso le modificazioni riguardano esclusivamente le parti interessate dalle varianti stesse. Possono inoltre essere consentite eventuali modifiche determinate dalla realizzazione di impianti industriali ed artigianali, purche' originate da esigenze straordinarie e di particolare urgenza e adeguatamente motivate dai Consigli Comunali con riferimento alle situazioni economiche e sociali del territorio di influenza. Le modificazioni del programma vengono trasmesse con le stesse modalita' di cui al comma precedente.
[4] Ove il Comune non provveda alla approvazione del nuovo programma pluriennale di attuazione alla scadenza del precedente, il Presidente della Giunta Regionale invita il Sindaco a provvedervi entro 90 giorni; trascorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta Regionale nomina, con proprio decreto, immediatamente esecutivo, un commissario per la

predisposizione del programma pluriennale di attuazione e la convocazione del Consiglio Comunale per la relativa approvazione.
[5] Scaduto il programma pluriennale di attuazione e fino alla approvazione del successivo sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 13 188+>e al settimo comma dell'art. 33 <+188 della presente legge sempreche' non siano in contrasto con prescrizioni piu' restrittive degli strumenti urbanistici vigenti.
[6] Qualora siano inseriti nel programma pluriennale di attuazione interventi edilizi sottoposti a strumento urbanistico esecutivo le disposizioni di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 28-1-1977, n. 10 si applicano solo a seguito dell'approvazione dello strumento urbanistico esecutivo; per i piani esecutivi convenzionati di cui all'art. 43, il sesto comma dell'art. 13 della legge 28-1-1977, n. 10 si applica qualora i proprietari interessati non abbiano presentato al Sindaco gli elaborati e lo schema di convenzione di cui all'art. 39 entro i termini fissati dal programma pluriennale di attuazione. < 185

189 >

Art. 37 bis.

(Deliberazione sul Programma operativo delle opere e degli interventi pubblici)

[1] Al fine di consentire l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per la formazione di programmi pluriennali di spesa della Regione 190-><-190 nonche' per il coordinamento degli interventi di competenza regionale con quelli dello Stato e degli Enti locali, in armonia con l'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, tutti i Comuni debbono approvare congiuntamente al bilancio e con atto separato, il Programma operativo delle opere e degli interventi pubblici, di iniziativa comunale o consortile o di societa' a partecipazione comunale, con previsione pluriennale di tre o cinque anni.
[2] Il Programma operativo deve contenere: la localizzazione e i caratteri tecnici, di massima, delle opere e degli interventi; la localizzazione e la dimensione delle aree da acquisire; l'entita' degli investimenti e l'indicazione dei relativi mezzi finanziari.
[3] Il Programma operativo e' redatto secondo i modelli approvati dalla Giunta Regionale.
[4] Per i Comuni obbligati alla redazione del programma pluriennale di attuazione, il Programma operativo costituisce stralcio del programma pluriennale di attuazione, limitatamente alle opere e agli interventi pubblici di cui al primo comma.
[5] L'inclusione nel Programma operativo delle opere e degli interventi per i quali si richiede un contributo regionale, e' vincolante ai fini della concessione del contributo stesso e sostitutiva della domanda di contributo.
[6] Il Programma operativo dovra' essere trasmesso 191-><-191 alla Regione non appena la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva e comunque non oltre il 31 luglio.
[7] Il Programma operativo puo' essere modificato, congiuntamente all'approvazione del bilancio, in funzione dello stato di attuazione dei programmi di realizzazione delle opere e degli interventi pubblici. La

modificazione viene trasmessa con le stesse modalita' di cui al comma precedente. < 189

Art. 38.

(Contenuto del Piano particolareggiato)

[1] Il piano particolareggiato contiene:
l) la delimitazione del perimetro del territorio interessato;
2) l'individuazione degli immobili gia' espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici con particolare riguardo alle attrezzature, infrastrutture, opere ed impianti di interesse generale;
3) la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree e l'individuazione delle unita' di intervento con l'indicazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
4) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi con le relative precisazioni plano-volumetriche;
5) l'individuazione degli immobili, o di parte dei medesimi, da espropriare, o da sottoporre a occupazione temporanea, al fine di realizzare interventi di risanamento o di consolidamento;
6) i termini di attuazione del piano ed i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle relative priorita'.

Art. 39.

(Elaborati del Piano particolareggiato)

[1] Il Piano particolareggiato e' costituito dai seguenti elaborati:
1) la relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni del Piano Regolatore Generale, con riferimento all'area interessata dal piano particolareggiato, corredata dai seguenti allegati:
- le analisi e le ricerche svolte;
- la specificazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche e di uso pubblico;
- la relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti dalla acquisizione ed urbanizzazione delle aree e la loro ripartizione tra il Comune ed i privati;
- i tempi previsti per l'attuazione, con indicazione delle relative priorita';
192+>- la scheda quantitativa dei dati del piano, secondo il modello fornito dalla Regione; <+192
2) la planimetria delle previsioni del Piano
Regolatore Generale relative al territorio oggetto del Piano Particolareggiato, estese anche ai tratti adiacenti, in modo che risultino le connessioni con le altre parti del piano stesso;
3) la planimetria del Piano particolareggiato, disegnata sulla mappa catastale aggiornata e dotata delle principali quote planoaltimetriche, contenente i seguenti elementi:
- le strade e gli altri spazi riservati alla viabilita' e parcheggi, con precisazione delle caratteristiche tecniche delle sedi stradali, con le relative quote altimetriche, oltreche' delle fasce di rispetto e dei distacchi degli edifici esistenti dalle sedi stradali;
- gli edifici e gli impianti pubblici esistenti ed in progetto;

- le aree destinate all'edificazione o alla riqualificazione dell'edilizia esistente con l'indicazione delle densita' edilizie, degli eventuali allineamenti, delle altezze massime, dei distacchi fra gli edifici, della utilizzazione e della sistemazione delle aree libere e di quelle non edificabili;
- l'eventuale delimitazione di comparti edificatori;
4) il progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti;
5) l'eventuale progetto plano-volumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala adeguata e con indicazione delle tipologie edilizie;
6) gli elenchi catastali delle proprieta' ricadenti nel territorio interessato dal piano particolareggiato, con indicazione di quelle soggette ad esproprio;
7) le norme specifiche di attuazione del piano particolareggiato;
8) la planimetria del piano particolareggiato ridotta alla scala delle tavole di Piano Regolatore Generale, al fine di verificarne l'inserimento e di garantire l'aggiornamento dello stesso.
[2] 193+>Gli elaborati di cui ai punti 3) e 4) del precedente comma debbono inoltre contenere specifiche prescrizioni in ordine ai requisiti dell'arredo urbano anche ai fini del superamento delle barriere architettoniche, in applicazione del penultimo comma dell'art. 32 della presente legge. <+193

194 >

Art. 40

(Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato)

[1] Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, e' depositato presso la Segreteria e pubblicato per estratto all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque puo' prenderne visione e presentare, entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse. 195-><-195
[2] Il Consiglio Comunale, decorsi i termini di cui al comma precedente, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche. Qualora non vengano presentate osservazioni la deliberazione di approvazione del piano dovra' farne espressa menzione.
[3] Il piano particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il piano e' depositato presso la Segreteria del Comune e una copia della deliberazione del Consiglio Comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, e' trasmessa per conoscenza alla Regione.
[4] La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilita' alle opere previste nel piano particolareggiato.
[5] Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per il piano particolareggiato.
[6] 196=>Il piano particolareggiato, che richieda per la formazione una variante al Piano Regolatore, e' adottato dal Consiglio comunale contestualmente alla variante del Piano Regolatore, con la procedura del primo comma. Qualora la variante contestuale sia strutturale ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, il piano, eventualmente modificato dalla deliberazione con la quale si

controdeduce alle osservazioni, viene inviato dal Comune alla Regione unitamente alla deliberazione di variante al Piano Regolatore. <=196
[7] Il piano particolareggiato e' approvato contestualmente alla variante con deliberazione della Giunta Regionale 197=>entro 120 giorni <=197 dalla data di ricevimento 198-><-198. Con la deliberazione di approvazione possono essere apportate modifiche d'ufficio con la stessa procedura prevista per il Piano Regolatore Generale all'art. 15, anche in relazione alle osservazioni presentate 199-><-199. 200+>Qualora la Giunta regionale non esprima provvedimenti nel termine perentorio indicato nel presente comma, il piano particolareggiato e la relativa variante contestuale si intendono approvati. <+200
[8] Il piano particolareggiato che comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente legge, e' trasmesso subito dopo l'adozione alla Commissione Regionale per la tutela dei beni culturali ed ambientali la quale, entro 60 giorni dal ricevimento, 201-><-201 esprime il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei beni culturali e ambientali. Il Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione adegua il piano particolareggiato al parere della Commissione Regionale. Avverso tale parere, il Comune puo' ricorrere alla Giunta Regionale che si deve esprimere nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso. < 194

Art. 41.

(Piano per l'edilizia economica e popolare 202 >< 202)

[1] Tutti gli immobili, aree ed edifici, compresi nel territorio comunale possono essere soggetti al piano per l'edilizia economica e popolare, ai fini della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto del dimensionamento fissato dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
[2] 203=>Nell'ambito dei Comuni che abbiano adottato il Piano Regolatore Intercomunale con popolazione complessiva superiore a 20.000 abitanti e' obbligatoria la formazione del Piano di cui al presente articolo. Sono altresi' tenuti a formare il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare i Comuni che nello strumento urbanistico adottato o vigente prevedano almeno una delle seguenti condizioni:
- la realizzazione di nuove stanze con interventi di cui alle lettere f) e g) del 3° comma dell'art. 13, in misura superiore al 20% delle stanze esistenti, sempre che il volume relativo sia superiore a 60.000 mc., con esclusione delle residenze temporanee, e comunque ove sia prevista la realizzazione di piu' di 90.000 mc. per residenza temporanea o permanente;
- aree di nuovo impianto destinate ad insediamenti artigianali, industriali e commerciali, complessivamente superiori a 5 ettari.
Sono inoltre tenuti alla formazione del PEEP i Comuni per i quali il Piano Territoriale o lo Schema o i Progetti Territoriali Operativi lo prevedano. <=203
[3] 204=>I Comuni non obbligati, che si avvalgono della facolta' di formare il Piano, possono individuare le aree, nella misura necessaria, anche prescindendo dai limiti di cui all'art. 2, 3° comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10. <=204
[4] Per l'efficacia del piano e le modalita' di utilizzazione degli immobili in esso compresi si applicano le norme stabilite dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e della legge 27 giugno 1974, n. 247.

[5] La Regione, su proposta 205-><-205 o su richiesta di uno o piu' Comuni interessati, promuove la costituzione di consorzi volontari tra Comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili. 206=>I Comuni facenti parte di Comunita' Montane o di Consorzi per la formazione del P.R.G.I. e quelli che intendono approvare il Programma Intercomunale di Attuazione possono formare il Piano di Zona consortile. In tal caso il Piano di Zona e' dimensionato applicando le percentuali minime e massime di cui all'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, al fabbisogno complessivo di edilizia abitativa dei Comuni consorziati. Qualora nessuno dei Comuni consorziati sia obbligato a dotarsi di Piano e questi non superino complessivamente i 20.000 abitanti, per la definizione del dimensionamento globale degli interventi di edilizia economica e popolare, si applica il disposto specifico di cui al precedente 3° comma. <=206
[6] Per il contenuto 207+>, gli elaborati <+207 ed il procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le norme di cui agli articoli 208+>38, <+208 39 e 40 della presente legge. Le varianti a piani di edilizia economica e popolare vigenti, che incidano sul dimensionamento globale di essi, assumono la validita' temporale di un nuovo piano di zona.
[7] 209P>Nei Comuni caratterizzati da notevole decremento demografico il piano di zona dovra' prioritariamente considerare il risanamento ed il riuso del patrimonio edilizio esistente. <P209
[8] 210+>Valgono le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 51 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e delle relative successive modificazioni ed integrazioni.
211-><-211 <+210

212 >

Art. 41 bis.

(Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente)

[1] Nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'art. 12, ovvero, per i Comuni dotati di strumenti urbanistici, nelle zone di recupero individuate con deliberazione del Consiglio Comunale 213-><-213, i Comuni possono formare piani di recupero 214+>ai sensi della legge 5 agosto 1978, n.457 <+214.
[2] Nella individuazione delle zone di recupero o successivamente con le stesse modalita' di approvazione della deliberazione di cui al comma precedente, il Comune definisce gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree per i quali il rilascio della concessione e' subordinato alla formazione del piano di recupero.
[3] Il piano di recupero disciplina gli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, necessari per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati, delle aree compresi nelle zone di recupero.
[4] Il piano di recupero contiene:
1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato;
2) la precisazione delle destinazioni d'uso degli immobili, aree ed edifici, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione esistenti e da realizzare secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale;
3) l'analisi dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie con l'indicazione degli interventi di recupero proposti;

4) la definizione progettuale degli interventi suddetti con la valutazione sommaria dei relativi costi;
5) la individuazione degli immobili da espropriare per la realizzazione di attrezzature pubbliche o comunque di opere di competenza comunale;
6) i tempi previsti per l'attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorita'.
[5] Gli elaborati del piano di recupero sono quelli stabiliti dall'art. 39 per il piano particolareggiato.
In particolare nell'ambito degli insediamenti urbani e dei nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del 1° comma dell'art. 24:
- le analisi debbono documentare i valori storico-ambientali, le condizioni igienico-sanitarie e la consistenza statica degli edifici e delle loro strutture;
- il progetto deve documentare gli interventi edilizi previsti con indicazione delle tipologie edilizie e delle destinazioni d'uso con piante, profili e sanzioni nella scala adeguata a definire le caratteristiche degli interventi e dimostrare la loro fattibilita'.
[6] 215P>216=>Il piano di recupero e' approvato e attuato con le procedure stabilite agli artt. 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione comunale di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge; ove il piano di recupero comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente legge, ovvero immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.1089, o soggetti a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si applica l'ultimo comma dell'art. 40 della presente legge. Qualora il Piano di Recupero preveda interventi da finanziare per mezzo delle leggi vigenti in materia di edilizia pubblica residenziale o di altre leggi regionali, le procedure sopra indicate sono completate con l'inoltro, da parte del Comune degli elaborati tecnici ed amministrativi 217-><-217 alla Regione. <=216 <P215
[7] 218P>Ove il piano di recupero non sia approvato entro 3 anni dalla deliberazione del Consiglio Comunale di cui 219=>al 2° comma <=219 ovvero la deliberazione di approvazione del piano di recupero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, la individuazione stessa decade ad ogni effetto. <P218
[8] Per gli immobili, aree ed edifici 220+>ricadenti nell'ambito delle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n.457 e <+220 non assoggettati al piano di recupero o per quelli per i quali siano trascorsi i termini di cui al precedente 221-><-221 comma, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia come stabilito al terzo comma del precedente articolo 13 alle lettere a), b), c), d), e), fatte salve norme piu' restrittive relative a singoli immobili e complessi, stabilite dal Piano Regolatore Generale. Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia ammessi, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da piu' alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purche' siano disciplinati da convenzione o da atti d'obbligo unilaterali, trascritti a cura del Comune e a spese dell'interessato, mediante i quali il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di

locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e degli artt. 51 e 52 della presente legge.
[9] Gli interventi di cui al precedente comma sono consentiti anche su immobili e complessi ricadenti in zone di recupero per i quali e' prescritta dal Piano Regolatore Generale la formazione del piano particolareggiato, nel solo caso in cui le norme di attuazione subordinano ogni intervento edilizio alla formazione del piano particolareggiato stesso.
222-><-222 < 212

223 >

Art. 42
(Piano delle aree per insediamenti produttivi)

[1] Il piano da destinare ad insediamenti produttivi, formato ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ha per oggetto porzioni di territorio destinate ad insediamenti produttivi del Piano Regolatore con le finalita' specificate all'art. 26, sub a) e b) del 1° comma.
[2] Per il contenuto, gli elaborati ed il procedimento di formazione del piano si applicano gli artt. 38, 39 e 40 della presente legge.
[3] I piani di insediamenti produttivi riferiti ad aree di riordino e di completamento infrastrutturale 224+>nonche' di nuovo impianto, qualora gli stessi piani siano gestiti da apposite societa' di intervento ai sensi delle leggi regionali, <+224 possono comprendere al loro interno anche aree non assoggettabili a regime d'uso pubblico, purche' assoggettate ad uno dei regimi di cui ai successivi periodi del presente comma. Il Comune, qualora non intenda procedere alla formazione del comparto a norma dell'art. 46 della presente legge, prima di procedere all'espropriazione puo', con deliberazione del Consiglio, invitare i proprietari degli immobili a realizzare direttamente le opere previste dal piano. Con la predetta deliberazione sono stabiliti i termini entro cui debbono essere presentati i progetti nonche' quelli per l'inizio e l'ultimazione delle opere. Il rilascio delle concessioni e' subordinato alla stipulazione di una convenzione il cui contenuto e' determinato a norma dell'art. 45. La convenzione deve prevedere altresi' la destinazione degli immobili da costruire o da recuperare.
[4] Il Comune puo', nell'ambito delle zone di recupero formare piani di recupero anche su immobili a destinazione produttiva secondo le procedure di cui all'art. 41 bis.
[5] I proprietari di immobili destinati ad insediamenti produttivi compresi in zone di recupero possono presentare proposte con progetti di piani di recupero a norma dell'ultimo comma dell'art. 43. I piani di recupero, qualora il Comune accolga la proposta, sono formati ai sensi dell'art. 41 bis e l'approvazione e' subordinata alla stipulazione della convenzione di cui al 3° comma.
[6] Le convenzioni, le concessioni ed autorizzazioni previste dal presente articolo vanno trascritte nei registri della proprieta' immobiliare. Alle predette concessioni ed autorizzazioni non si applicano le norme di cui al 5° comma del successivo art. 56 e dal primo al quinto comma e dell'ottavo comma dell'art. 8 della legge 25 marzo 1982, n. 94. < 223

225 >

Art. 43

(Piano esecutivo convenzionato e piano di recupero di libera iniziativa < 225)

[1] Nelle porzioni di territorio, non ancora dotate in tutto o in parte di opere di urbanizzazione, in cui, ai sensi del 2° comma dell'articolo 32, il Piano Regolatore Generale ammetta la realizzazione delle previsioni di piano per intervento di iniziativa privata, i proprietari, singoli o riuniti in consorzio, possono presentare 226 >< 226 al Sindaco progetti di piani esecutivi convenzionati, con l'impegno di attuarli, anche per parti, nel rispetto di quanto per essi fissato dai Programmi di Attuazione ai sensi della lettera c) dell'articolo 34 della presente legge.
[2] Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'articolo 39 ed e' presentato al Sindaco unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il Comune.
[3] Entro 90 giorni dalla presentazione del progetto di piano esecutivo e dello schema di convenzione, il Sindaco decide l'accoglimento o il motivato rigetto. Il progetto di piano esecutivo accolto ed il relativo schema di convenzione sono dal Comune messi a disposizione degli organi di decentramento amministrativo 227-><-227, affinche' esprimano le proprie osservazioni e proposte entro 30 giorni dal ricevimento; sono depositati presso la Segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, durante i quali chiunque puo' prenderne visione.
[4] Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del piano possono essere presentate osservazioni e proposte scritte.
[5] Il progetto di piano esecutivo e il relativo schema di convenzione sono approvati dal Consiglio Comunale.
[6] La deliberazione di approvazione diviene esecutiva ai sensi 228=>di legge <=228.
[7] Le destinazioni d'uso fissate nel piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque.
[8] 229+>I proprietari di immobili compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte con progetti di piani di recupero. I piani di recupero, qualora il Comune accolga la proposta, sono formati ed approvati a norma del precedente articolo 41 bis. <+229

Art. 44.

(Piano esecutivo convenzionato obbligatorio)

[1] Nelle porzioni di territorio per le quali il programma di attuazione preveda la formazione di piano esecutivo convenzionato, i proprietari di immobili, singoli o riuniti in consorzio, ove non abbiano gia' provveduto alla presentazione di un progetto di piano esecutivo, ai sensi del precedente articolo 43, sono tenuti a presentare al Comune il progetto di piano esecutivo convenzionato entro 60 giorni dall'approvazione del programma di attuazione.
[2] Il progetto comprende gli elaborati, di cui all'articolo 39, con l'indicazione delle opere comprese nel programma di attuazione e lo schema di convenzione da stipulare con il Comune, con l'eventuale concorso dei privati imprenditori interessati alla realizzazione degli interventi previsti.

[3] Il progetto di piano esecutivo ed il relativo schema di convenzione sono dal Comune messi a disposizione degli organi di decentramento amministrativo 230-><-230, affinche' esprimano le proprie osservazioni e proposte entro 30 giorni dal ricevimento; sono depositati presso la segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, durante i quali chiunque puo' prenderne visione.
[4] Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del piano possono essere presentate osservazioni e proposte scritte.
[5] Il progetto di piano esecutivo e il relativo schema di convenzione sono approvati dal Consiglio Comunale.
[6] La deliberazione di approvazione diviene esecutiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530. Le destinazioni d'uso fissate nel piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque.
[7] Decorso inutilmente il termine, di cui al primo comma del presente articolo, il Comune invita i proprietari di immobili alla formazione del piano entro il termine di 30 giorni.
[8] Ove i proprietari degli immobili non aderiscano all'invito, il Sindaco provvede alla compilazione d'ufficio del piano.
[9] Il progetto di piano esecutivo e lo schema di convenzione sono notificati, secondo le norme del codice di procedura civile, ai proprietari degli immobili con invito di dichiarare la propria accettazione entro 30 giorni dalla data della notifica. In difetto di accettazione o su richiesta dei proprietari il Sindaco ha facolta' di variare il progetto e lo schema di convenzione.
[10] Esperite le procedure di cui ai precedenti commi 7°, 8° e 9°, il piano esecutivo viene approvato nei modi e nelle forme stabilite al 3°, 4°, 5° e 6° comma.
[11] Ad approvazione avvenuta, il Comune procede alla espropriazione degli immobili dei proprietari che non abbiano accettato il progetto di piano esecutivo convenzionato.
[12] In tal caso il Comune cede in proprieta' o in diritto di superficie gli immobili di cui sopra a soggetti privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari previa approvazione degli interventi da realizzare e previa stipula della convenzione di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
[13] La convenzione dovra' prevedere il rimborso al Comune delle spese sostenute per la compilazione d'ufficio del piano esecutivo.

Art. 45.

(Contenuto delle convenzioni relative ai piani esecutivi)

[1] La convenzione prevede essenzialmente:
1) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
2) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del Comune, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito; qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalita' di controllo sulla esecuzione delle opere, nonche' i criteri per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta a

norma dell'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e le modalita' per il trasferimento delle opere al Comune;
231-><-231
232=>3) <=232 i termini di inizio e di ultimazione degli
edifici e delle opere di urbanizzazione, in accordo con i programmi di attuazione;
233=>4) <=233 le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per la inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel piano di intervento.
[2] Qualora il piano esecutivo preveda interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici destinati ad usi abitativi, con particolare riguardo ai centri storici, la convenzione, ove fissato dal programma pluriennale di attuazione, puo' stabilire i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione degli edifici oggetto di intervento. In tal caso si applica il disposto del primo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e, ove del caso, gli esoneri di cui all'articolo 9, lettera b), della predetta legge.
[3] La Regione provvede alla formazione ed al periodico aggiornamento della convenzione-tipo alla quale devono uniformarsi le convenzioni comunali di cui ai precedenti commi.

Art. 46.

(Comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Esproprio ed utilizzazione degli immobili espropriati)

[1] In sede di attuazione del Piano Regolatore e dei relativi strumenti urbanistici esecutivi e del programma di attuazione, il Comune puo' procedere con propria deliberazione alla delimitazione di comparti costituenti unita' di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei piani vigenti e del programma di attuazione, anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati. La delimitazione dei comparti puo' avvenire anche su aree non soggette a disciplina di piano particolareggiato vigente.
[2] Entro 30 giorni dalla esecutivita' della deliberazione, di cui al comma precedente, il Sindaco notifica ai proprietari delle aree e degli edifici ricadenti nel comparto lo schema di convenzione per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di attuazione con l'invito a stipulare, riuniti in consorzio, la convenzione entro i termini fissati nell'atto di notifica.234+>La notifica e' eseguita a norma degli artt. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile. <+234
[3] 235+>Trascorso il suddetto termine si costituisce un Consorzio obbligatorio quando vi sia la sottoscrizione dell'atto costitutivo e della convenzione relativa all'intero comparto da parte degli aventi titolo alla concessione, che rappresentino almeno i tre quarti del valore degli immobili del comparto in base all'imponibile catastale; l'intervenuta costituzione costituisce titolo per il Sindaco per procedere all'occupazione temporanea degli immobili degli aventi titolo dissenzienti e mandarli al Consorzio per l'esecuzione degli interventi previsti con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo oppure per procedere all'espropriazione degli stessi immobili da cedere al

Consorzio obbligatorio ai prezzi corrispondenti all'indennita' di esproprio.
[4] Decorso inutilmente il termine suddetto senza che sia intervenuta la costituzione del Consorzio obbligatorio, il Comune procede a norma del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla espropriazione degli immobili degli aventi titolo che non abbiano stipulato la convenzione.
[5] Le aree e gli edifici espropriati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune e sono utilizzati, secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale e i contenuti del Programma di Attuazione, direttamente dal Comune per le opere di sua competenza o cedute in diritto di superficie o in concessione convenzionata sulla base del prezzo di esproprio. <+235
236-><-236
[6] 237+>La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei casi di espropriazione effettuata a norma dell'art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. <+237

Art. 47.
(Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche)

[1] La progettazione esecutiva di opere, attrezzature o infrastrutture pubbliche, previste dai Piani Regolatori Generali approvati, puo' avvenire a mezzo di piani tecnici esecutivi, quando, si tratti di un complesso di opere, di varia natura e funzione, integrate fra loro, la cui progettazione unitaria comporti vantaggi economici e funzionali.
[2] In tal caso il Comune, o il consorzio di Comuni, d'intesa con gli Enti Pubblici cui compete istituzionalmente la progettazione e l'esecuzione delle singole opere, forma un piano d'insieme, contenente i progetti di massima delle varie opere, e ne redige il programma esecutivo, anche al fine di una ordinata attuazione.
[3] Il piano tecnico, comprensivo delle opere e delle aree di pertinenza, e' approvato con deliberazione del Consiglio Comunale ed e' vincolante nei confronti 238=>degli Enti di cui al precedente comma, <=238 fatte salve le competenze delle Amministrazioni statali. La sua approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita'.
[4] Il piano tecnico esecutivo ha effetto di variante delle localizzazioni e delle destinazioni previste in qualsiasi strumento urbanistico di livello comunale, purche' tale variante operi su aree destinate a servizi pubblici o collettivi dal Piano Regolatore Generale 239+>e sia assicurato il mantenimento degli standards di cui agli articoli 21 e 22 della presente legge. <+239

TITOLO VI. CONTROLLO DELLE MODIFICAZIONI DELL'USO DEL SUOLO

Art. 48.
(Disciplina delle attivita' comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia, mantenimento degli immobili, modifica delle destinazioni di uso e utilizzazione delle risorse naturali)

[1] 240=>Il proprietario, il titolare di diritto reale, e colui che - per qualsiasi altro valido titolo - abbiano l'uso o il godimento di entita' immobiliari, devono richiedere al Sindaco, documentando le loro rispettive qualita', la concessione o

l'autorizzazione a norma dei successivi articoli, per eseguire qualsiasi attivita' comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio comunale, per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, per utilizzazione delle risorse naturali e per la manutenzione degli immobili. 241 >< 241. Non sono necessarie ne' la concessione ne' l'autorizzazione:
a) per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili relativi ad unita' non superiori a 700 mc. che siano compatibili con le norme di attuazione del P.R.G. e/o degli strumenti esecutivi;
b) per l'esercizio delle attivita' estrattive, fatte salve le prescrizioni delle leggi di settore che le disciplinano;
c) per l'impianto, la scelta o le modificazioni delle colture agricole;
d) per gli interventi di manutenzione ordinaria. <=240
[2] Ogni Comune deve tenere in pubblica visione i registri delle domande e delle concessioni ed autorizzazioni rilasciate.
[3] La domanda di concessione o di autorizzazione deve essere corredata da un adeguato numero di copie della documentazione da tenere a disposizione del pubblico per la visione e per il rilascio di copie.
242->><-242
[4] 243+>Le domande di concessione relative ad insediamenti industriali e di attivita' produttive comprese negli elenchi formati a norma dell'art. 216 T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonche' quelle previste dagli artt. 54 e 55 della presente legge, debbono essere preventivamente sottoposte 244+>dall'interessato <+244 all'Unita' Sanitaria Locale competente per territorio, perche' provveda alla verifica di compatibilita' di cui alla lettera f) dell'art. 20 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro un termine di 245=>sessanta <=245 giorni dalla presentazione. Il parere dell'Unita' Sanitaria Locale sostituisce ad ogni effetto il nulla-osta di cui all'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. 246+>Il parere dell'Unita' Sanitaria Locale e' altresi' obbligatorio nei casi di trasformazione dell'attivita' industriale o produttiva esistente in una di quelle comprese negli elenchi formati a norma dell'art. 216 T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. <+246
247->><-247 <+243
[5] La convenzione o l'atto di impegno unilaterale, di cui agli articoli 25 e 49 della presente legge, debbono essere trascritti nei registri immobiliari.
248->><-248

249 >

Art. 48 bis.
(Certificato urbanistico I)

(....) < 249 250 >< 250

Art. 49.
(Caratteristiche e validita' della concessione)

[1] Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la concessione gratuita e quelli di cui all'articolo 7 per l'edilizia convenzionata, la concessione e' subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonche' al costo di costruzione.

[2] 251+>Qualora la concessione non venga utilizzata in conseguenza di annullamento d'ufficio o giurisdizionale il Comune, che abbia percepito il contributo previsto dal 1° comma del presente articolo, e' tenuto a farne restituzione all'avente diritto.
[3] Il Comune deve effettuare il rimborso, senza interessi, entro 60 giorni da quando gliene viene fatta richiesta mediante lettera raccomandata o notificazione; trascorso inutilmente il termine predetto, decorrono a favore dell'avente diritto gli interessi di mora, al tasso legale. <+251
[4] In ogni caso le condizioni apposte alle concessioni devono essere accettate dal proprietario del suolo o dell'edificio con atto di impegno unilaterale accettato dal Comune.
[5] 252+>La concessione, in casi di particolare complessita' degli interventi previsti, e che richiedano opere infrastrutturali eccedenti al semplice allacciamento ai pubblici servizi o il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, puo' essere subordinata alla stipula di una convenzione, o di un atto di impegno unilaterale da parte del richiedente, che disciplini modalita', requisiti e tempi di realizzazione degli interventi. <+252
[6] La concessione e' trasferibile ai successori o aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa. 253+>La voltura della concessione deve essere richiesta al Sindaco. Si applicano alla voltura le prescrizioni del 2°, 3° e 5° comma dell'articolo 48. <+253
[7] Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la Giunta Regionale, entro 4 mesi dall'approvazione della presente legge, predispone una convenzione-tipo, alla quale dovranno uniformarsi le convenzioni comunali e gli atti di impegno unilaterale sostitutivo della convenzione, 254+>che dovranno essere sottoscritti dal concessionario e dal proprietario qualora la concessione venga rilasciata a persona diversa dal proprietario, <+254 contenente essenzialmente:
a) gli elementi progettuali delle opere da eseguire;
b) l'indicazione delle destinazioni d'uso vincolanti delle opere da eseguire e le loro caratteristiche tipologiche e costruttive;
c) il termine di inizio e di ultimazione delle opere;
d) la descrizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per cui e' previsto l'impegno alla diretta esecuzione da parte del proprietario, con le relative garanzie finanziarie per l'importo pari al costo dell'opera maggiorato dei prevedibili aumenti nel periodo di realizzazione;
e) la determinazione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, dedotta la eventuale aliquota corrispondente alle opere di cui alla lettera d);
f) i prezzi di vendita ed i canoni di locazione;
255+>g) norme a tutela dei diritti e della salute dei lavoratori; <+255
256=>h) <=256 le sanzioni convenzionali a carico dei privati stipulanti per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, nonche' le modalita' per la esecuzione in danno del proprietario in caso di suo inadempimento.
[8] Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere durata complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione.

[9] Un periodo piu' lungo per ultimazione dei lavori puo' essere consentito dal Sindaco esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.
[10] Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati il concessionario deve richiedere una nuova concessione.
[11] Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all'impianto di cantiere, alla esecuzione di scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.
[12] Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con la presentazione della domanda per l'autorizzazione di abitabilita' o di usabilita'.
[13] E' ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volonta' del concessionario che siano soppravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
[14] La proroga puo' sempre essere prevista nel provvedimento di concessione del Sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in piu' esercizi finanziari.
[15] 257=>Il rilascio della concessione relativa alle aree e agli immobili che nelle prescrizioni di Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse storico-artistico, e' subordinato al parere vincolante della Commissione Regionale per i beni culturali ambientali 258-><-258 che si esprime entro 60 giorni ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497. <=257

259 >

Art. 50

(Poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio di concessione)

1. Scaduti i termini previsti dall'articolo 4, commi 4 e 5, della legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), come modificato dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il rilascio della concessione senza che l'autorita' comunale si sia pronunciata, l'interessato puo' inoltrare istanza al Presidente della Giunta regionale per la nomina di un commissario ad acta
2. L'istanza va inoltrata entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 4, comma 5, della l. 493/1993.
3. Nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, invita l'autorita' comunale a trasmettere entro il termine perentorio di quindici giorni gli atti istruttori compiuti dall'amministrazione comunale ed a comunicare osservazioni e decisioni eventualmente assunte, anche tardivamente, sulla domanda di concessione.
4. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, persistendo il silenzio, provvede con decreto, immediatamente esecutivo, alla nomina di un commissario che deve pronunciare la propria motivata decisione sulla domanda

di concessione nel termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione. < 259

Art. 51.

(Opere di urbanizzazione primaria e secondaria)

[1] Ai fini della determinazione 260+>e della destinazione <+260 del contributo di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e della applicazione dei provvedimenti espropriativi, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, le opere di urbanizzazione sono le seguenti:
1) Opere di urbanizzazione primaria:
a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all'insediamento;
261=>b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l'accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico; impianti a fune di arroccamento, riconosciuti di pubblica utilità; <=261
c) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica;
d) rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi;
e) sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono;
f) spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere;
g) reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b);
2) Opere di urbanizzazione secondaria:
h) asili nido e scuole materne;
i) scuole dell'obbligo e attrezzature relative;
l) scuole secondarie superiori e attrezzature relative;
m) edifici per il culto;
n) centri sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali, sanitarie, annonarie, sportive;
o) giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago.
262+>Con apposito atto il Consiglio Regionale definisce i criteri di utilizzazione delle somme relative a opere di urbanizzazione secondaria che facciano carico a soggetti diversi dal Comune. Fino all'entrata in vigore di tale atto, i Comuni, in via provvisoria, possono determinare l'uso delle somme medesime, con deliberazione del Consiglio Comunale assunta sulla base delle proposte formulate dai soggetti interessati; <+262 263 >< 263
3) Opere di urbanizzazione indotta:
p) parcheggi in superficie, in soprasuolo e sottosuolo, soprapassi e sottopassi pedonali e veicolari;
q) impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale;
r) mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali;
s) impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale;
t) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi;
u) sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi;
v) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno.
264+>v bis) reti di comunicazione telematiche. <+264

Art. 52.

(Definizione degli oneri di urbanizzazione e delle aliquote dei costi di costruzione.Adempimenti comunali)

[1] 265=>In attuazione dei disposti degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, modificata ed integrata con la legge 25 marzo 1982, n. 94, la Regione, con deliberazioni di Consiglio, periodicamente aggiornate, stabilisce le tabelle parametriche con le relative norme di applicazione e le aliquote che i Comuni, nei successivi 90 giorni, sono tenuti a rispettare nelle proprie deliberazioni consiliari, per la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione da applicare alle concessioni onerose rilasciate per trasformazioni urbanistiche ed edilizie. <=265
[2] Le deliberazioni regionali, di cui al comma precedente, sono fondate sui seguenti criteri generali di metodo:
a) per la valutazione dei costi-base delle opere di urbanizzazione e' da assumere prioritariamente il metodo della stima analitica diretta, ricavata, per ogni singolo Comune, dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e dei programmi di attuazione, mediante computi metrici estimativi eseguiti sull'insieme dei progetti di massima delle opere effettivamente occorrenti per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti. Solo in carenza di elementi che consentano la stima analitica diretta possono essere effettuate stime indirette o sintetiche, secondo le indicazioni metodologiche fornite dalla Regione;
b) nei piani esecutivi convenzionati i contributi per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, o le relative garanzie in caso di costruzione diretta, sono computati sulla base di stime effettuate sui progetti delle opere, se trattasi di un complesso residenziale o industriale autosufficiente per quanto riguarda infrastrutture e servizi. Nel caso di realizzazione diretta da parte del concessionario di complessi residenziali o industriali incompleti, per motivi dimensionali, per quanto riguarda le opere di urbanizzazione secondaria e indotta, la convenzione con il Comune comprende la stima dei contributi integrativi corrispondenti alle infrastrutture ed ai servizi non realizzati direttamente dal concessionario, la cui realizzazione occorre in altra parte del territorio per garantire agli utenti del complesso gli standards della presente legge;
c) i contributi per le opere di urbanizzazione da versare per la concessione relativa ad edifici singoli, non soggetti a piano esecutivo convenzionato, sono valutati in ogni Comune in base ai parametri delle deliberazioni regionali relative alle classi di Comuni ed alle classi di destinazioni d'uso e ai tipi di intervento;
d) i parametri regionali relativi agli oneri di urbanizzazione stabiliscono, per le varie classi di Comuni, nonche' per le destinazioni d'uso e per i tipi di intervento, i coefficienti di equivalenza, maggiorazione o diminuzione, rispetto al valore base delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta stimato secondo i metodi analitici o sintetici di cui alla lettera a). Nel caso dei Comuni che applicano coefficienti riduttivi, sulla base delle tabelle parametriche regionali, la Regione puo' intervenire a compensare i mancati introiti in sede di erogazione dei contributi per il finanziamento delle opere infrastrutturali 266-><-266;

e) nell'applicazione dei coefficienti riduttivi dei costi-base, la' dove applicabili, i Comuni dovranno, in ogni caso, verificare che il contributo complessivo, richiesto per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, per singoli edifici da costruire in aree di espansione, non scenda al di sotto del valore effettivo pro quota del costo delle opere di urbanizzazione primaria pertinente a ciascuno di essi, al fine di garantire per queste opere l'equivalenza tra monetizzazione ed esecuzione diretta da parte del concessionario.
[3] Con l'istituzione dei consorzi, di cui agli articoli 16 e 33, il corrispettivo delle opere di urbanizzazione secondaria di interesse sovracomunale e' impiegato dai Comuni per la realizzazione delle relative opere previste dai Programmi di Attuazione consortili.
[4] Qualora il Comune non provveda a fissare con propria deliberazione i contributi da corrispondere in base alle tabelle parametriche, contenute nella deliberazione del Consiglio Regionale, di cui al primo comma, entro i termini in esso stabiliti, il Presidente della Giunta Regionale fissa al Comune un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni, per l'assunzione della propria deliberazione. Scaduto infruttuosamente tale termine, nomina, con proprio decreto, un commissario per la predisposizione della deliberazione e per la convocazione del Consiglio Comunale per l'adozione della stessa.
[5] L'adozione non potra' avvenire oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del decreto di nomina del commissario.
[6] 267+>I proventi delle concessioni possono essere destinati, oltreche' agli interventi di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ad opere dirette al superamento delle barriere architettoniche, ai sensi del D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978.
[7] I Comuni, con la deliberazione di cui al primo comma possono stabilire agevolazioni dirette alla conservazione e ripristino di elementi costruttivi e materiali d'opera ritenuti essenziali per la tutela ambientale e paesaggistica degli abitati e ritenuti particolarmente onerosi, nonche' agevolazioni per gli interventi edilizi diretti al superamento delle barriere architettoniche. <+267

Art. 53.

(Convenzionequadro regionale per la rilocalizzazionee la ristrutturazione di impianti produttivi 268+>di insediamenti commerciali e direzionali <+268 e per il riuso delle aree rese libere)

[1] Le modalita' operative per la ristrutturazione e per il trasferimento, anche in altri Comuni, di stabilimenti produttivi industriali o artigianali269+>e di insediamenti commerciali e direzionali <+269, obsoleti o inattivi, o la cui ubicazione sia in contrasto con le prescrizioni dei piani, e per il conseguente riuso ad altra destinazione dei relativi immobili dismessi, di cui al 3° comma dell'articolo 26, sono definite da uno schema di convenzione-quadro regionale di indirizzo per le singole convenzioni da stipulare tra i Comuni e le imprese interessate.
[2] Lo schema di convenzione-quadro regionale, oltre ai contenuti di cui all'articolo 45, fissa:
270=>a) le modalita' per la definizione del valore delle singole proprieta' immobiliari interessate. La definizione di tale valore deve essere indipendente dalle destinazioni che deriveranno dalle operazioni di riuso, e garantire

condizioni di globale equilibrio economico delle operazioni stesse; <=270
b) le modalita' per l'attuazione dei trasferimenti e gli impegni e le garanzie assunti dalle imprese;
c) le modalita' e i tempi per il passaggio al demanio comunale degli immobili dismessi, se destinati a servizi sociali pubblici;
d) i criteri e le modalita' volte a garantire, in ognuna delle operazioni, se singolarmente progettate, o nel complesso di esse, se formano oggetto di una progettazione unitaria, l'equilibrato rapporto fra posti di lavoro e disponibilita' di alloggi e di servizi sociali pubblici, con particolare riguardo ai trasporti pubblici.
[3] Il primo schema di convenzione-quadro regionale e' deliberato dal Consiglio Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e periodicamente aggiornato. 271 >< 271
[4] Le aree interessate dagli interventi per le finalita' di cui al presente articolo devono essere inserite nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 34.
[5] Ove le operazioni di rilocalizzazione di impianti industriali ed artigianali e di connesso riuso degli immobili dismessi siano conformi al Piano Regolatore Generale vigente, la progettazione urbanistica esecutiva delle aree interessate puo' avvenire a mezzo di piani esecutivi di cui all'articolo 43 della presente legge.
[6] Se le operazioni comportano modifiche alle prescrizioni dei Piani Regolatori Generali o degli strumenti urbanistici di attuazione vigenti, la progettazione esecutiva avviene esclusivamente a mezzo di Piani particolareggiati, secondo le modalita' di cui agli articoli 17 e 40 della presente legge.
272-><-272
[7] Le operazioni definite secondo i commi precedenti assumono efficacia dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione e, a quella stessa data, entrano a far parte integrante dei programmi di attuazione dei Comuni interessati, ove non in essi previste.
[8] Con analoga convenzione-quadro, che definisce le specifiche agevolazioni, saranno regolati i trasferimenti in aree idonee di fabbricati, attrezzature ed impianti di aziende agricole ubicati in contrasto con le prescrizioni di Piani Regolatori Generali e le connesse riutilizzazioni delle aree rese libere.
[9] 273+>Ai fini della tempestiva applicazione della convenzione-quadro di cui al presente articolo la Giunta Regionale ha la facolta' di provvedere, d'intesa con i Comuni interessati e nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti, alla formazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, ai sensi del precedente articolo 42 274=>e all'eventuale variante del Piano Regolatore Generale. In tal caso per il procedimento di formazione e approvazione si applicano le norme di cui agli articoli 40 e 17, intendendosi sostituito il Consiglio Comunale con la Giunta Regionale, e per l'attuazione si applicano le norme del 3°, 4° e 5° comma dell'art. 42. <=274 <+273

Art. 54.

(Concessioni per costruzioni temporanee e campeggi)

[1] Non e' ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione e di campeggio o la predisposizione di aree per l'impiego

continuativo di mezzi di qualsiasi genere, roulottes e case mobili, se non nelle aree destinate dai Piani Regolatori Generali a tale scopo, con le norme in esso espressamente previste, e previa concessione con la corresponsione di un contributo adeguato all'incidenza delle opere di urbanizzazione dirette e indotte, da computare in base ai disposti della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 55.

(275=>Attivita' estrattive, discariche, reinterri <=275)

[1] L'esercizio delle attivita' estrattive e' consentito nel rispetto delle leggi statali e regionali che regolano il settore.276-><-276
277-><-277

278 >

Art. 56

(Interventi soggetti ad autorizzazione 279 >< 279)

[1] Sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi:
a) la manutenzione straordinaria degli edifici e delle singole unita' immobiliari;
b) le opere di restauro e risanamento conservativo di edifici residenziali;
c) l'occupazione, solo temporanea, di suolo pubblico o privato, con depositi, serre, accumuli di rifiuti, relitti e rottami, attrezzature mobili, esposizioni a cielo libero di veicoli o merci in genere, coperture pressostatiche per attrezzature sportive, baracche e tettoie temporanee destinate ad usi diversi dall'abitazione;
d) la sosta prolungata di veicoli o rimorchi attrezzati per il pernottamento, e di attendamenti, fatta eccezione per quelli che avvengano in apposite aree attrezzate;
e) la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere, escluse quelle minerali e termali.
Sono altresi' soggetti ad autorizzazione, purche' non relativi ad immobili sottoposti ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, i seguenti interventi:
f) gli impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;
g) le opere costituenti pertinenze: intendendosi per tali quelle costituenti a catasto servizio complementare e che siano funzionalmente connesse e di servizio esclusivo, nell'uso, all'edificio principale e alle unita' immobiliari di cui e' costituito, e che comunque non comportino aggravio sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate all'art. 51;
h) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi, che non siano funzionali ad una successiva attivita' costruttiva. 280 >< 280
[2] L'istanza di autorizzazione e' corredata da elaborati grafici che documentino lo stato di fatto e consentano una chiara lettura degli interventi previsti nonche' dai provvedimenti abilitativi richiesti da leggi e regolamenti; l'istanza di autorizzazione per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo e' corredata inoltre dall'impegno alla conservazione della destinazione d'uso in atto e dall'eventuale dichiarazione che le opere stesse non richiedano il rilascio dell'immobile da parte del conduttore.

[3] L'autorizzazione e' rilasciata dal Sindaco agli aventi titolo, sentita la Commissione Edilizia e nel rispetto dei piani vigenti.
[4] L'istanza di autorizzazione, conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nei casi di cui alle lettere a) e b) entro 90 giorni e nei casi di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed h) entro 60 giorni dalla presentazione, decorsi tali termini, il richiedente puo' dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio. Tale disposizione non si applica per gli interventi su immobili soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del 1° comma, che comportino il rilascio dell'immobile da parte del conduttore.
[5] L'autorizzazione del Comune per l'apertura di pozzi destinati allo sfruttamento industriale di falde acquifere puo' essere condizionata, a richiesta del Comune, alla presentazione di uno studio idrogeologico completo, che dimostri il razionale utilizzo della falda o delle falde che si intendono sfruttare, eseguito da un tecnico designato dal Comune e a spese del richiedente.
[6] L'autorizzazione per l'apertura di pozzi ad uso domestico ed agricolo puo' essere condizionata ad uno studio idrogeologico generale del territorio comunale, eseguito da un tecnico incaricato dal Comune a spese dello stesso.
[7] Nell'autorizzazione possono essere impartite disposizioni circa la quantita' massima d'acqua estraibile, i modi e i criteri di misurazione e di valutazione, con l'indicazione dei mezzi tecnici mediante i quali si intende procedere alla estrazione e alla eventuale installazione di apparecchiature e strumenti di prova. L'autorizzazione puo' essere revocata dall'amministrazione comunale, qualora si manifestino effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico.
[8] Il taglio dei boschi, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi di particolare valore naturalistico sono regolati dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni. < 278

281 >

Art. 57
(Abitabilita' ed usabilita' delle costruzioni)

(....) < 281 282 >< 282

Art. 58.
(Misure di salvaguardia 283 >< 283)

[1] 284=>Dalla data di adozione dei Piani Territoriali e dei Progetti Territoriali Operativi, e fino alla loro approvazione, i Sindaci dei Comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che siano in contrasto con le norme specificatamente contenute negli stessi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. <=284
[2] A decorrere dalla data della deliberazione di adozione 285-><-285degli strumenti urbanistici generali 286+>ed esecutivi <+286 per la pianificazione comunale previsti dalla legge, compresi i progetti preliminari, 287-><-287 288-><-288 289=>fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall'ultimo comma, <=289 il Sindaco, con motivata ordinanza notificata agli interessati, sospende ogni determinazione sulle istanze di concessione e di

autorizzazione nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con detti progetti 290-><-290 291=>e piani. Parimenti il Sindaco sospende ogni determinazione sulle istanze in contrasto con gli strumenti urbanistici intercomunali adottati dal Consorzio o dalla Comunita' Montana ai sensi del 2° e 5° comma dell'art. 16. <=291 292-><-292

[3] 293+>Entro i dieci giorni successivi alla deliberazione di adozione di cui al 2° comma del presente articolo, 294-><-294 il Sindaco notifica agli aventi titolo la sospensione delle concessioni e autorizzazioni in contrasto, salvo che sia gia' stato comunicato nei modi e forme di legge, l'inizio dei lavori come definito all' 295=>11° comma <=295 del precedente art. 49. <+293

[4] Ove il Comune non provveda all'adozione del Piano Regolatore Generale nei tempi previsti dal 296=>7° comma <=296 dell'articolo 15, la Giunta Regionale applica i poteri sostitutivi di cui 297=>all'ultimo comma <=297 dello stesso articolo. In tal caso la salvaguardia sul progetto preliminare 298=>si intende vigente fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall'ultimo comma <=298 299-><-299.

[5] La Giunta Regionale, su richiesta del Comune o per iniziativa diretta, puo', con provvedimento motivato da notificare all'interessato a norma del codice di procedura civile, ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione di proprieta' private, autorizzati prima dell'adozione degli strumenti urbanistici, che siano in contrasto con le destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici adottati 300+>, ove ravvisi gravi impedimenti all'attuazione delle previsioni degli strumenti stessi. <+300

[6] I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui agli articoli 9, 9 bis e 25, 301=>6° comma <=301 della presente legge, e le sospensioni di cui al comma precedente non possono dispiegare la loro efficacia oltre i 36 mesi.

[7] 302=>I provvedimenti sospensivi del primo, secondo e quinto comma si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le sospensioni non potranno comunque essere protratte oltre i tre anni dalla data di adozione dei Piani Territoriali o del Progetto Territoriale Operativo, nonche' degli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e dei progetti preliminari. <=302

TITOLO VII. VIGILANZA E SANZIONI

Art. 59.

(Vigilanza sullecostruzioni e sulle opere di modificazione del suolo e del sottosuolo)

[1] Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni, sulle opere di modificazione del suolo e del sottosuolo, sulle modifiche di destinazione degli immobili e sulle attivita' per le quali, a norma della presente legge, e' necessaria la concessione o l'autorizzazione, per assicurarne la rispondenza alle leggi e ai regolamenti, alle previsioni e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ai contenuti e agli ambiti delle concessioni e delle autorizzazioni, alle condizioni e alle modalita' di esecuzione delle opere e delle costruzioni.

[2] A tal fine il Sindaco si avvale dei funzionari ed agenti comunali ed organizza le forme di controllo ritenute piu' efficienti.

[3] I funzionari, agenti o incaricati dei controlli, per esercitare le funzioni di

vigilanza e verifica possono accedere ai cantieri, alle costruzioni ed ai fondi muniti di mandato del Sindaco.

Art. 60.
(Controllo partecipativo)

[1] Chiunque puo' prendere visione, presso gli uffici comunali, dei registri di cui all'articolo 48, nonche' di tutti gli atti delle pratiche edilizie, comprese domande e progetti, ed ottenerne copia integrale, previo deposito delle relative spese.
[2] Ogni cittadino singolarmente, o quale rappresentante di una associazione o di un'organizzazione sociale, puo' presentare ricorso al Presidente della Giunta Regionale, agli effetti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, sul rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni alle modificazioni del suolo, del sottosuolo e delle destinazioni d'uso, che ritenga in contrasto con le disposizioni 303=>di legge o di regolamenti <=303; puo' inoltre sollecitare gli interventi di vigilanza dei competenti uffici regionali e comunali.

Art. 61.
(Sospensione di attivita' compiute con inosservanza di norme e prescrizioni)

[1] Qualora sia constatata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di prescrizioni di strumenti urbanistici e dei loro programmi di attuazione, il Sindaco emette ordinanza con ingiunzione per l'immediata cessazione di ogni attivita' che risulti o possa risultare in violazione delle norme e delle prescrizioni suddette.
[2] L'ordinanza viene notificata al proprietario e al titolare della concessione o dell'autorizzazione, qualora sia persona diversa dal proprietario, all'assuntore ed al direttore dei lavori, che risultano dalla domanda di concessione o di autorizzazione o dai documenti in possesso del Comune. La notifica e' effettuata a norma dell'articolo 137 e seguenti del Codice di procedura civile, affissa all'albo pretorio, nonche' in corrispondenza dei luoghi di svolgimento dell'attivita' vietata; e' annotata nel registro delle concessioni 304+>e delle autorizzazioni <+304 di cui all'articolo 48 e comunicata, ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, agli uffici competenti per la cessazione delle forniture o dei servizi pubblici, che siano stati ottenuti o che siano erogati in funzione della regolarita' della posizione del titolare della concessione 305+>o dell'autorizzazione <+305.
[3] Allo scopo di attivare i provvedimenti di competenza, la ordinanza viene anche comunicata all'Intendenza di Finanza, agli enti, agli uffici ed alle aziende di credito competenti per la erogazione di contributi o di altre provvidenze e, nelle zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche alla 306=>Giunta Regionale <=306.

Art. 62.
(Attuazione del divieto di opere)

[1] Effettuata la notificazione dell'ordinanza per la cessazione delle attivita' di cui all'articolo precedente, il Sindaco, qualora si verifichi inosservanza dell'ordine di cessazione delle opere, puo' disporre la apposizione di sigilli agli

accessi ai luoghi di svolgimento delle attivita' abusive, al macchinario impiegato o alle cose e ai luoghi indispensabili per lo svolgimento dei lavori. Di tale operazione viene redatto apposito verbale da notificare ai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 61, non presenti alle operazioni.
[2] I sigilli sono sottoposti a periodiche verifiche, anche a cura del custode, da nominare fra persone estranee alle attivita' abusive. Le spese per le misure cautelari e per la custodia sono addebitate in solido ai soggetti responsabili, cui sia stata notificata l'ordinanza. La somma viene riscossa a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
[3] L'ordinanza ha efficacia sino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 63 e seguenti.
[4] Ai fini della tutela dei terzi, il Sindaco dispone la trascrizione dell'ordinanza nei registri immobiliari. Ove il provvedimento venga revocato o perda comunque la sua efficacia il Sindaco adotta le misure necessarie per ottenere la cancellazione.

Art. 63.

(Sanzioni amministrativeper mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione 307 >< 307*)*

[1] Il mancato versamento del contributo per la concessione nei termini di cui al precedente articolo 52 comporta:
a) la corresponsione degli interessi legali di mora, se il versamento avviene nei successivi 30 giorni;
b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali, qualora il versamento avvenga negli ulteriori 30 giorni;
c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).

Art. 64.

(Sanzioni amministrative per opere eseguite in totale difformita' o assenza della concessione)

[1] Le opere eseguite in totale difformita', o in assenza di concessione, debbono essere demolite a cura e a spese del proprietario entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza motivata. Il tempo non puo' essere superiore a 60 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza. Ove, per obiettive ragioni tecniche, occorra un maggior tempo, il Sindaco puo' emettere un provvedimento motivato di proroga.
[2] L'ordinanza e' notificata al proprietario, nonche' ai soggetti di cui al 2° comma dell'articolo 61, con le formalita' in esso previste.
[3] Decorso tale termine le predette opere sono acquisite gratuitamente, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del Comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. L'esecuzione si effettua a norma dell'art. 15, 4°, 5°, 6° comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
[4] Per area, su cui insiste l'opera abusiva, si intende l'area da essa coperta e le sue immediate pertinenze, valutate anche ai fini dell'accesso e tenuto conto del rapporto di copertura previsto dal Piano Regolatore Generale.

[5] Il provvedimento di acquisizione non e' ammesso qualora l'opera eseguita in totale difformita' o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali, oppure non sia suscettibile di utilizzazione a fini pubblici.
[6] In questo caso, ove i soggetti, ai quali e' stato notificata l'ordinanza di demolizione, non abbiano provveduto nei termini fissati, il Sindaco provvede alla demolizione o alla rimessione in pristino, fissando con ordinanza la data di inizio della esecuzione, comunque entro e non oltre il novantesimo giorno da quello della scadenza del termine di cui al 1° comma, ed attua la demolizione avvalendosi degli uffici comunali o mediante affidamento ad imprese private o ad aziende pubbliche.
[7] Le spese sono a carico solidale dei soggetti responsabili, cui sia stata notificata l'ordinanza ed alla loro riscossione si provvede a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
[8] Il provvedimento del Sindaco, di cui al 1° comma del presente articolo, viene emesso senza necessita' di alcun parere di altri organi.
[9] Si effettuano, in quanto applicabili, le comunicazioni di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 61.

308 >

Art. 65

(Sanzioni amministrative per opere in parziale difformita' dalla concessione)

(....) < 308 309 >< 309

Art. 66.

(Sanzioni amministrativeconseguenti all'annullamento della concessione)

[1] In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione di vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o delle parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico Erariale.
[2] La valutazione dell'Ufficio Tecnico Erariale e' notificata dal Sindaco a norma dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

Art. 67.

(Poteri sostitutivi e relativi oneri)

[1] Qualora il Sindaco non provveda agli adempimenti previsti dagli articoli 61 e seguenti, il Presidente della Giunta Regionale d'ufficio 310-><-310 gli notifica l'invito ad emettere, entro 60 giorni dal ricevimento, i provvedimenti di competenza. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta Regionale provvede direttamente.
[2] Gli oneri relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni, disciplinati dalla presente legge, sono iscritti d'ufficio nel bilancio comunale, secondo le norme della legislazione statale e regionale.

Art. 68.
(Annullamento di concessione e di autorizzazione)

[1] 311=>Entro 10 anni dalla loro adozione, le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi alle norme ed alle prescrizioni delle leggi urbanistiche, dei regolamenti o degli strumenti urbanistici, o che costituiscono violazione delle norme e prescrizioni predette, possono essere annullati con deliberazione della Giunta Regionale. <=311
[2] Il provvedimento di annullamento e' emesso entro 18 mesi dalla notifica dell'accertamento delle violazioni di cui al primo comma. La notifica dell'accertamento deve essere effettuata a norma dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile al titolare della concessione o della autorizzazione, al proprietario della costruzione, al progettista e al Comune interessato, con invito a presentare controdeduzioni nel termine di 60 giorni.
[3] La Giunta Regionale puo' ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare al direttore dei lavori e alle persone di cui al precedente comma e con le formalita' ivi indicate. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia, se entro 6 mesi dalla sua notificazione non sia stato disposto l'annullamento della concessione o della autorizzazione.
[4] Entro 30 giorni dalla notificazione dell'annullamento il Comune deve provvedere a norma degli articoli 61 e seguenti; ove non provveda si applica l'articolo 67.

Art. 69.
(Altre sanzioni amministrative)

[1] Salvo quanto stabilito dalle leggi statali e dalle leggi regionali di settore e senza pregiudizio delle sanzioni penali e della sanzione prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le violazioni delle prescrizioni e dei divieti della presente legge comportano le seguenti sanzioni amministrative:
a) per le opere soggette ad autorizzazione, qualora esse siano eseguite senza autorizzazione o in difformita', il pagamento da lire duecentomila a lire trenta milioni;
b) per il mutamento della destinazione d'uso, di edifici esistenti o di aree, prevista negli strumenti urbanistici, per il quale non sia stata conseguita la concessione a norma dell'articolo 48, il pagamento da lire cinquecentomila a lire un miliardo, non irrogabile qualora sia stata disposta l'acquisizione a norma del precedente articolo 64;
c) per l'apertura di strade senza concessione, il pagamento da lire un milione a lire cinquanta milioni;
d) per il taglio non autorizzato di boschi o per l'indebolimento o abbattimento di alberi di pregio ambientale o paesaggistico, il pagamento da lire centomila a lire cinquanta milioni;
e) per l'apertura di pozzi, senza autorizzazione, per le discariche abusive e/o inquinanti e per i prelievi da falde acquifere dannosi al razionale utilizzo delle falde, il pagamento da lire centomila a lire cento milioni. Nei casi di particolare gravita', sia per dimensione che per l'entita' del danno, previo parere 312=>della Giunta regionale, <=312 la sanzione puo' essere elevata fino a lire 2 miliardi;
f) per la mancata richiesta di autorizzazione alla abitabilita' o usabilita' delle

costruzioni, di cui al precedente articolo 57, o per l'uso delle costruzioni anteriormente al rilascio della relativa autorizzazione, 313=>il pagamento da lire diecimila a lire centomila <=313;
g) per chi si sottrae agli obblighi di consentire l'accesso, di cui all'articolo 59, il pagamento da lire centomila a lire cinque milioni;
h) a chi rimuove i sigilli, apposti a norma dell'articolo 62 a seguito di violazione dell'ingiunzione di cessazione dei lavori, il pagamento da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.
[2] 314+>Le sanzioni di cui al comma precedente, tra il minimo ed il massimo, sono commisurate:
- per la lettera a) ad una somma pari al 50% delle opere eseguite;
- per la lettera b) ad una somma pari al 50% del maggior valore conseguente la modifica della destinazione d'uso;
- per la lettera c) ad una somma pari all'80% del valore delle strade realizzate;
- per la lettera d) ad una somma pari all'80% del valore della unita' abbattute;
- per la lettera e) ad una somma pari al valore delle opere attuali o al valore del danno causato;
- per la lettera g) ad una somma pari al 10% del valore dell'edificio su cui e' impedita la vigilanza;
- per la lettera h) ad una somma pari al 50% del valore dell'opera a cui sono stati apposti i sigilli.
[3] La stima del valore corrente dei beni suddetti, necessaria per la determinazione della sanzione da parte del Presidente della Giunta Regionale, viene effettuata dall'Amministrazione Comunale interessata.
[4] E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessioni e per quelle per cui sia stata notificata l'ordinanza di cui all'art. 61 della presente legge, ovvero di quelle di cui agli artt. 64, 65, 315 >< 315 67. <+314

Art. 70.
(Procedimento per le sanzioni amministrative)

[1] Qualora non sia differentemente disposto dalla presente legge, le infrazioni punite con sanzioni amministrative sono contestate a mezzo di verbale, compilato da funzionari e agenti comunali di cui al 2° comma dell'articolo 59, e notificato a norma del codice di procedura civile al trasgressore unitamente alla contestazione dell'infrazione, con l'invito a presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica.
[2] La sanzione viene irrogata dal Presidente della Giunta Regionale 316 >< 316 con decreto contenente l'ingiunzione al pagamento entro 30 giorni dalla data della notifica.
[3] La riscossione della somma prevista nell'ingiunzione di pagamento avviene a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
[4] Le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa sono destinate al fondo di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

TITOLO VIII. DELEGA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

317 >

Art. 71
(Delega delle funzioni espropriative)

[1] L'esercizio delle funzioni espropriative per quanto attiene alle opere di pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 106, e' delegato, per le opere di loro acquisizione e competenza, ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, alle Province, alle Comunita' Montane, ai Consorzi dei Comuni istituiti ai sensi dei precedenti artt. 8, 16 e 34.
[2] I provvedimenti espropriativi previsti dal presente articolo sono comunicati alla Regione e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. < 317

Art. 72.
(Funzioni espropriativenon delegate)

[1] Restano riservate alla Regione ed esercitate dal Presidente della Giunta Regionale le funzioni espropriative non delegate ai sensi del precedente articolo 71, nonche' quelle attinenti alle opere regionali e quelle dello Stato, ove esse siano delegate alle Regioni, compresi in questo caso i provvedimenti di accesso e di occupazione temporanea ed urgente.
[2] Dette funzioni amministrative possono essere delegate dal Presidente ad un componente della Giunta Regionale.

Art. 73.
(Poteri sostitutivi)

[1] In caso di inerzia degli organi delegati, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, invita gli stessi a provvedere entro 30 giorni, decorsi i quali la Giunta adotta in via sostitutiva i singoli atti.

TITOLO IX. ORGANI TECNICI E CONSULTIVI

318 >

Art. 74
(Individuazione e organizzazione delle funzioni)

[1] Ai fini dell'applicazione della presente legge l'organizzazione degli uffici e dei servizi e' individuata sulla base delle seguenti funzioni:
a) verifica formale e istruttoria degli strumenti urbanistici generali sottoposti all'approvazione della Regione e parere sugli strumenti urbanistici attuativi sottoposti ad approvazione decentrata qualora richiesto dai Comuni;
b) verifica sostanziale degli strumenti urbanistici generali, dei Piani territoriali, dei Progetti territoriali operativi e dei Piani di settore;
c) raccolta sistematica delle informazioni e dei documenti sull'uso del suolo per la formazione della banca dei dati urbani e territoriali;
d) formazione delle cartografie di base e tematiche e loro aggiornamento in relazione alle trasformazioni d'uso del territorio e all'attuazione dei piani;
e) predisposizione degli strumenti urbanistici nell'esercizio del potere

sostitutivo;
f) predisposizione degli atti tecnici e dei provvedimenti di competenza regionale per la definizione e l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, dell'aliquota del costo di costruzione, dell'elenco dei Comuni obbligati alla formazione del Programma pluriennale di attuazione, raccolta e memorizzazione dei dati tecnici e finanziari per la gestione;
g) memorizzazione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione realizzate e di quelle ammesse a contributo;
h) vigilanza e predisposizione delle misure di salvaguardia e di controllo di competenza regionale;
i) consulenza tecnica e legale agli Enti locali per la pianificazione e la gestione urbanistica e per la promozione del processo di pianificazione a livello locale;
l) segreteria del Comitato Regionale Urbanistico, 319 >< 319 predisposizione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, esecuzione dei provvedimenti in materia urbanistica.
[2] La struttura del Servizio Urbanistico Regionale e' definita con legge regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
320-><-320 < 318

321 >

Art. 75
(Uffici comunali e intercomunali di programmazione, di pianificazione e di gestione urbanistica)

[1] In attuazione di quanto previsto dall'art. 43 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e della vigente legislazione regionale, i Comuni singoli o associati possono istituire uffici di programmazione, di pianificazione e di gestione del territorio.
[2] La Regione puo' concedere, con propri provvedimenti legislativi, contributi per l'impianto e il funzionamento degli uffici di cui al precedente comma. < 321

322 >

Art. 76
(Commissione Tecnica Urbanistica C.T.U.)

[1] E' istituita la Commissione Tecnica Urbanistica.
[2] La Commissione e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica fino al termine della legislatura ed ha sede nel capoluogo della Regione; essa esercita peraltro, anche dopo la scadenza, le funzioni che le sono attribuite dalla presente legge, fino al suo rinnovo.
[3] La Commissione Tecnica Urbanistica e' composta da:
a) l'Assessore regionale all'Urbanistica, che la presiede o, in sua assenza, altro Assessore designato dal Presidente della Giunta Regionale;
b) otto esperti, di cui sei devono garantire la specifica e comprovata competenza nelle discipline che interessano la pianificazione territoriale ed urbanistica, la viabilita' e i trasporti, la geologia, l'ambiente e l'agricoltura, designati dal Consiglio Regionale, con voto limitato a cinque nominativi; 323 >< 323
c) tre esperti designati rispettivamente dalla Sezione regionale della

Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (A.N.C.I.), dalla Sezione regionale dell'Unione Nazionale Province Italiane (U.R.P.P.), dalla Delegazione regionale della Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (U.N.C.E.M.);
324=>d) sette esperti designati rispettivamente dall'Ordine degli Architetti, dall'Ordine degli Ingegneri, dall'Ordine regionale dei geologi, dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino, dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, dall'Associazione Nazionale Centri Storici Artistici. <=324
[4] Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della meta' dei membri di cui al terzo comma; i pareri sono espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma della legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 9, secondo comma. E' facolta' dei membri aventi diritto al voto di esprimere pareri di minoranza.
[5] I componenti di cui alle lett. b), c) e d) del terzo comma sono scelti fra esperti qualificati con specifica e provata competenza nelle discipline della pianificazione territoriale ed urbanistica maturata in non meno di dieci anni, non possono essere rinnovati e sono tenuti ad astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione e al voto degli atti alla cui redazione hanno partecipato direttamente o tramite Uffici a cui sono associati o con cui hanno in atto rapporti di collaborazione.
[6] I singoli atti sono sottoposti all'esame della Commissione su relazione di un funzionario dirigente dell'Assessorato all'Urbanistica, designato dall'Assessore.
[7] I rappresentanti degli Enti locali possono partecipare alla sedute in cui si discutono atti ai quali sono direttamente interessati con facolta' di essere coadiuvati da esperti; alle sedute sono altresi' invitati i rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate.
[8] Il Presidente della Commissione puo' invitare, senza diritto di voto, alle adunanze, con possibilita' di richiedere loro contributi conoscitivi, esperti in rappresentanza e su designazione delle Organizzazioni regionali delle Categorie produttive e delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, studiosi e tecnici particolarmente esperti in particolari problemi, nonche' dirigenti regionali dei settori interessati. Possono inoltre assistere alle sedute i Consiglieri regionali.
[9] I pareri della Commissione sono espressi in presenza dei soli componenti elencati al terzo comma.
[10] La nomina dei membri della Commissione Tecnica Urbanistica di cui alle lett. b), c) e d) del terzo comma del presente articolo puo' essere revocata con decreto del Presidente della Giunta Regionale per gravi e ripetute inadempienze, su proposta motivata degli organi o degli Enti che hanno formulato la designazione.
[11] Alle spese di funzionamento della Commissione Tecnica Urbanistica si provvede con apposito stanziamento. < 322

325 >

Art. 77
(Compiti della Commissione Tecnica Urbanistica)

[1] La Commissione Tecnica Urbanistica e' organo consultivo della Giunta Regionale; essa esprime parere sui seguenti atti:

a) disegni di legge, regolamenti, programmi o piani della Regione ed altri atti regionali, sui quali la Giunta Regionale intenda acquisire il parere della Commissione;
b) Piani Regolatori Generali di ogni Comune formati e adottati ai sensi del Titolo III della presente legge;
326=>c) revisioni e varianti, di cui al comma 4 dell'articolo 17, degli strumenti urbanistici generali dei Comuni aventi popolazione residente superiore a diecimila abitanti, nonche' degli strumenti urbanistici generali intercomunali quando la popolazione residente complessiva dei Comuni interessati superi i ventimila abitanti; <=326
d) revisioni e varianti degli strumenti urbanistici generali delle quali l'esame regionale abbia richiesto la rielaborazione di cui al penultimo comma dell'art. 15;
e) strumenti urbanistici sui quali, anche sulla scorta dei rilievi a questo proposito formulati dal Consiglio Comunale o sue minoranze a riportarsi nella delibera di adozione, la Giunta Regionale o l'Assessore all'Urbanistica intendano comunque acquisire il parere della Commissione;
f) strumenti urbanistici generali o esecutivi e Piani Regolatori Generali intercomunali, per i quali, rispettivamente, il Comune o la Comunita' Montana o il Consorzio, abbiano richiesto alla Regione, con la deliberazione di adozione, l'espressione del parere della Commissione Tecnica Urbanistica.
[2] Il parere della Commissione Tecnica Urbanistica sulle materie di cui alle lett. b), c) e d) e' obbligatorio, non vincolante. < 325

327 >

Art. 77 bis.

(Compiti 328=>della Commissione Tecnica Urbanistica <=328 e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta 329 >< 329)

[1] 330=>La Commissione Tecnica Urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali sono convocate in seduta congiunta dal Presidente della Commissione Tecnica Urbanistica per esprimere un unico parere obbligatorio, non vincolante, su:
a) il Piano Territoriale Regionale;
b) i Piani Territoriali Provinciali ed il Piano Territoriale Metropolitano;
c) i Progetti Territoriali Operativi;
d) i Piani Paesistici;
e) i Piani di Area dei Parchi e delle altre aree protette. <=330
[2] Le riunioni congiunte 331=>delle due Commissioni <=331 sono valide con la presenza di un terzo dei componenti l'assemblea con diritto di voto e i pareri espressi sono approvati quando vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione a norma dell'art. 9, 2° comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
[3] Le riunioni sono presiedute dal Presidente 332=>di una delle due Commissioni <=332.
[4] 333=>Le due Commissioni <=333 sono altresi' riunite con le modalita' e le procedure dei commi precedenti per esprimere in modo coordinato e

contestuale i pareri di loro competenza sugli strumenti urbanistici esecutivi, quando questi ultimi richiedano il 334=>parere della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali <=334 e siano collegati ad una variante dello strumento urbanistico generale, 335=>ai sensi del quarto comma dell'art. 17 <=335. < 327

336 >

Art. 78

(337=>Efficacia dei pareri della Commissione Tecnica Urbanistica <=337)

338-><-338

[1] La comunicazione al Comune 339=>del parere della Commissione Tecnica Urbanistica<=339 per la formulazione delle controdeduzioni di cui all'art. 15 della presente legge, vincola il Comune alla immediata salvaguardia per quanto attiene le osservazioni contenute nel parere. < 336

340 >

Art. 79

(Progettazione degli Strumenti Urbanistici)

[1] Gli incarichi esterni per la progettazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai Comuni ad esperti laureati in urbanistica, in architettura ed in ingegneria, con specifica competenza nella disciplina urbanistica.
[2] Per l'intera durata dell'incarico di progettazione dei piani generali e fino alla loro approvazione i progettisti non possono assumere incarichi di progettazione da parte di privati nell'ambito dei Comuni interessati.
[3] Per la redazione degli allegati tecnici di cui all'art. 14, punti 2a) e 2b) e per gli accertamenti di cui al 2° comma dell'art. 29, gli incarichi debbono essere conferiti a laureati in urbanistica e ad esperti con specifica competenza iscritti ai rispettivi albi professionali, ed in particolare per gli allegati di cui al punto 2b) di cui all'art. 14, a laureati in geologia o ingegneria. < 340

TITOLO X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

341 >

Art. 80

(Prima formazione dei Piani SocioEconomici e Territoriali)

(...) < 341

342 >

Art. 80 bis.

(Interventi di interesse regionale nelle more di approvazione del primo Piano Territoriale)

(...) < 342

Art. 81.

(Perimetrazione degli abitati)

[1] Ai fini della presente legge le perimetrazioni, di cui all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, coincidono in una unica perimetrazione, che, su mappe catastali aggiornate, delimita per ciascun centro o nucleo abitato le aree edificate con continuita' ed i lotti interclusi, con esclusione delle aree libere di frangia, anche se gia' urbanizzate. Non possono essere compresi nella perimetrazione gli insediamenti sparsi.
[2] La perimetrazione dei centri abitati e la delimitazione dei centri storici, ai fini e per gli effetti della presente legge e dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, adottate dal Comune 343-><-343, sono approvate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, con deliberazione della Giunta Regionale resa immediatamente esecutiva.
[3] Trascorso tale termine senza che siano intervenute osservazioni, la perimetrazione si intende approvata.
[4] Con il provvedimento di approvazione la Giunta Regionale puo' apportare modifiche alle perimetrazioni adottate dal Comune, per l'osservanza del disposto del primo comma e per la tutela delle preesistenze storico-artistiche e ambientali.
344-><-344

345 >

Art. 82

(Previsioni insediative nella formazione e nell'adeguamento dei Piani Regolatori Generali fino all'approvazione del primo Piano Territoriale)

(...) < 345

346 >

Art. 83

(Programmi pluriennali di attuazione nei Comuni non dotati di Piano Regolatore ai sensi del Titolo III. Limitazioni all'attivita' costruttiva per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato alle prescrizioni del Titolo III)

[1] I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale o di Programma di Fabbricazione approvato precedentemente al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono approvare il Programma pluriennale di attuazione. Dopo la scadenza o la revoca del Programma eventualmente in corso il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie e' assoggettato esclusivamente al regime del successivo art. 85.
[2] I Comuni dotati di Programma di Fabbricazione approvato in data posteriore all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non possono piu' adottare varianti. Dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano trasmesso alla Regione il Piano Regolatore, possono rilasciare concessioni o autorizzazioni edilizie solo per interventi di cui alle lett. a), b), c), d), dell'art. 13, sempre che non siano in contrasto con il Programma di Fabbricazione

vigente. Le stesse limitazioni si applicano dopo la scadenza delle misure di salvaguardia del Piano Regolatore.
[3] I Comuni dotati di Piano Regolatore approvato in data posteriore all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, ivi inclusi quelli approvati con le procedure di cui all'art. 90, possono adottare varianti al Piano Regolatore vigente aventi ad oggetto progetti di rilievo urbano che richiedono accelerata attuazione, solo nel caso in cui abbiano adottato il progetto preliminare del Piano Regolatore Generale a norma dell'art. 15, terzo comma, e a condizione che dette varianti siano conformi al progetto preliminare. Dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano trasmesso alla Regione il Piano Regolatore, possono rilasciare concessioni o autorizzazioni solo per gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) dell'art. 13, e per gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di edilizia residenziale pubblica.
[4] Il termine di cui al comma precedente puo' essere, su motivata richiesta dei Comuni stessi e con provvedimento motivato della Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, prorogato sino ad anni tre. <346

Art. 84.

(347=>Limitazioni della capacita' insediativa nel primo e nel secondo programma di attuazione <=347)

[1] Il primo Programma di Attuazione 348+>e il secondo, se approvato ai sensi del 349=>primo e del secondo comma <=349 dell'articolo 83, sono formati <+348 tenendo conto delle seguenti limitazioni:
a) la capacita' insediativa teorica complessiva delle aree residenziali di ristrutturazione, di completamento e di espansione dovra' essere rapportata alle effettive necessita' insediative 350=>per il periodo <=350 di validita' del programma;
b) 351=>nelle aree di espansione devono essere rispettati i parametri, di cui all'art. 21 della presente legge; <=351
c) non e' ammessa l'utilizzazione a scopo edificatorio delle aree libere all'interno dei centri storici, se non per servizi pubblici;
d) gli interventi relativi agli insediamenti industriali ed artigianali hanno per oggetto il riordino e la riqualificazione degli impianti esistenti, nonche' l'attrezzatura di nuove aree in misura strettamente proporzionata al fabbisogno accertato. Qualora il Comune sia dotato di piano degli insediamenti produttivi, ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o di Piani Particolareggiati vigenti, nel 352-><-352 Programma di Attuazione e' inserita una aliquota dei piani suddetti, determinata sulla base delle effettive richieste;
e) nei Comuni con interessi turistici, di cui all'articolo 82, 2° comma, punto 3, in aggiunta alla capacita' residenziale teorica di cui alla precedente lettera a) e' ammessa l'inclusione nel Programma di Attuazione di aree destinate ad attrezzature alberghiere ed a residenza temporanea per vacanze, in misura non eccedente il 5% della capacita' ricettiva esistente 353+>comprendendo in tale percentuale tutte le concessioni rilasciate dopo il 31 dicembre 1978, per le quali non sia stata rilasciata la licenza di abitabilita' alla data di adozione del primo programma di attuazione <+353.
[2] Eventuali scostamenti dai parametri, limitativi del precedente comma, richiesti da particolari esigenze locali, dovranno essere motivati nella deliberazione comunale di adozione del Programma.

354 >

Art. 85

(Disciplina transitoria dell'attivita' costruttiva)

[1] Nei Comuni che all'entrata in vigore della presente legge siano sprovvisti di strumenti urbanistici generali vigenti o dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti:
a) nell'ambito dei perimetri dei centri storici: gli interventi di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico; non sono comunque consentite maggiorazioni delle volumetrie preesistenti ed alterazioni degli orizzontamenti; e' fatto divieto di apportare modifiche allo stato dei luoghi;
b) nell'ambito del perimetro degli abitati: gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico, oltreche' le opere di risanamento igienico anche se queste comportano modifiche alle destinazioni d'uso;
c) fuori dal perimetro degli abitati:
c1) l'edificazione a scopo abitativo entro un limite massimo pari a 0,03 mc. su metro quadrato dell'area interessata; le relative concessioni possono essere rilasciate solo ai soggetti di cui agli artt. 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ed all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352;
c2) modesti ampliamenti delle abitazioni necessari al miglioramento funzionale delle stesse non eccedenti il 20% della superficie utile esistente; 25 mq sono consentiti anche se eccedono tale percentuale;
c3) l'ampliamento di impianti industriali ed artigianali esistenti, non superiore a 2.000 metri quadrati di solaio utile lordo; la concessione 355-><-355 non puo' essere concessa piu' di una volta per lo stesso impianto;
c4) la costruzione di attrezzature strettamente necessarie all'attivita' di aziende agricole come: stalle, silos, serre, magazzini, complessivamente non superiore a 1/3 dell'area ad esse strettamente asservita;
c5) gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del 3° comma dell'art. 13, nonche' le modifiche interne necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi, industriali, artigianali ed agricoli;
c6) le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita'.
[2] Nei Comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di cui al 1° comma possono essere concessi purche' non siano in contrasto con prescrizioni piu' restrittive degli strumenti urbanistici vigenti.
[3] Nelle zone classificate sismiche in caso di ristrutturazione sono consentiti gli interventi volti ad adeguare gli edifici esistenti alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nel rispetto dell'art. 16 della legge suddetta.
[4] Le limitazioni di cui al 1° comma, non si applicano:
a) per gli impianti tecnici di interesse generale per la erogazione di pubblici servizi e di servizi di interesse pubblico e per gli interventi relativi alle opere pubbliche realizzate dai Comuni e dagli Enti istituzionalmente competenti, quando esse siano conseguenti a pubbliche calamita' o servano a soddisfare fabbisogni pregressi degli abitati esistenti e siano finanziati con mezzi propri

dagli Enti suddetti.
b) all'interno dei piani per l'edilizia economica e popolare, formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, o nelle aree predisposte ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.
[5] 356=>Decorsi 120 giorni dalla data di trasmissione alla Regione dei Piani Regolatori Generali e delle loro revisioni e varianti, adottati ai sensi del Titolo III della presente legge, senza che sia intervenuta l'approvazione o la restituzione per rielaborazione totale o parziale, sono consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) dell'art. 13, nonche' alla lett. f) dello stesso articolo in aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, come definite dall'art. 91 quinquies, primo comma, lett. b) per destinazioni anche non residenziali, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale adottato, ancorche' in contrasto con quelle dello strumento urbanistico approvato. <=356
[6] In ogni caso, i Comuni obbligati alla formazione del Programma di Attuazione, non possono approvare piani esecutivi convenzionati, formati ai sensi del precedente art. 43, fino all'approvazione del primo Programma di Attuazione. < 354

357 >

Art. 86

(Adeguamento dei Piani particolareggiati vigenti < 357)

358-><-358

[1] I Piani particolareggiati vigenti sono adeguati alle norme della presente legge entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore. La loro realizzazione nel tempo e' disciplinata dai Programmi di Attuazione di cui agli articoli 34 e seguenti.
[2] Sono fatte salve le lottizzazioni convenzionate approvate dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, e conformi ad essa. La loro attuazione e' distribuita nel tempo all'interno dei Programmi di Attuazione comunali.
[3] Nei Comuni obbligati alla formazione dei Programmi di Attuazione e fino all'approvazione degli stessi non e' ammesso il rilascio di concessioni in attuazione di lottizzazioni convenzionate vigenti, se non per le aree che all'entrata in vigore della presente legge risultino dotate di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria o per le quali esista l'impegno della realizzazione.
[4] 359=>Nell'attesa della formazione del primo programma di attuazione, i Comuni dotati di Piano Regolatore Generale vigente e conforme al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, possono formare e adottare piani particolareggiati relativi a aree attrezzate o da attrezzare di nuovo impianto o di riordino per insediamenti produttivi, nonche' alle aree interessate per l'attuazione delle operazioni di rilocalizzazione, previste dall'art. 53. 360-><-360 <=359

361 >

Art. 87

(Regolamenti edilizi e criteri regionali per l'edificazione)

(...) < 361

Art. 88.

(Impianti produttivi ubicati in zone improprie)

[1] Agli edifici a destinazione industriale sorti in zona agricola, 362+>di strumento urbanistico generale vigente ed approvato dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, <+362 eseguiti con licenza non successivamente annullata e non in contrasto con essa, che non siano nocivi o molesti e che ospitino attivita' produttive funzionanti, possono, per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere concessi ampliamenti in misura non superiore al 50% della superficie di calpestio, per impianti fino a 1.000 mq. ed a 500 mq. nel caso in cui la superficie complessiva superi i 1.000 mq., anche se gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prevedano diversa normativa; in ogni caso la superficie coperta non dovra' eccedere il 50% dell'area di proprieta'.
[2] Nello stesso periodo di 5 anni possono essere concesse sistemazioni interne ed ampliamenti, in misura non superiore al 30% della superficie complessiva coperta, e comunque non superiore a 1.000 mq., di aziende agricole esistenti negli abitati e in zona impropria, in attesa di definitiva sistemazione 363+>, anche se gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prevedono diversa normativa <+363.
[3] Per le opere realizzate in applicazione dei precedenti commi, la concessione viene data dal Consiglio Comunale, su parere conforme del Comitato Comprensoriale. 364 >< 364
[4] 365+>Le norme relative agli ampliamenti di cui ai commi precedenti non si applicano dopo l'adozione del progetto preliminare di P.R.G. formato ai sensi della presente legge. <+365

366 >

Art. 89

(Norme transitorie per l'approvazione dei piani di sviluppo economico e sociale delle Comunita' Montane fino all'approvazione dei Piani Territoriali)

(....) < 366

Art. 90.

(Approvazione degli strumenti urbanistici generali adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge)

[1] I Piani Regolatori, adottati e posti in pubblicazione prima della data di entrata in vigore della presente legge e trasmessi alla Regione entro e non oltre 120 giorni dalla predetta data, sono verificati e approvati con le procedure della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.
[2] Con le modalita' di cui al comma precedente sono verificati e approvati i Programmi di Fabbricazione adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge e trasmessi alla Regione entro 30 giorni dalla data di cui sopra.
[3] I Comuni, i cui Piani Regolatori sono approvati ai sensi del 1° comma, debbono provvedere all'adeguamento del Piano Regolatore alla presente legge

entro il termine di 12 mesi dalla sua avvenuta approvazione.
367-><-367
[4] In caso di inosservanza dei termini stabiliti dal presente articolo si applicano le disposizioni 368=>dell'ultimo comma <=368 dell'articolo 15.

Art. 91.

(Approvazione degli Statuti dei consorzi 369 >< 369)

[1] Gli Statuti dei consorzi di Comuni per la formazione dei Piani Regolatori Generali e dei loro strumenti di attuazione sono approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Il decreto di approvazione e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

370 >

Art. 91 bis.

(371=>Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali <=371)

[1] 372=>E' istituita la Commissione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali la quale e' investita della competenza e delle attribuzioni delle Commissioni Provinciali di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificato dall'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975 n. 805.
[2] La Commissione svolge attivita' di consulenza a favore del Consiglio e della Giunta Regionali in materia di beni culturali e ambientali; fornisce indirizzi alle Sezioni Provinciali di cui al successivo 8° comma promuovendone il coordinamento e l'armonizzazione dei criteri operativi. La Commissione inoltre formula i pareri previsti agli articoli 40, 41 bis e 49 della presente legge. La Commissione e' costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica tre anni ed ha sede nel capoluogo della Regione. I componenti sono rieleggibili.
[3] La Commissione e' composta da:
a) l'Assessore regionale competente per delega nella materia, con funzioni di Presidente;
b) il Presidente del C.U.R. 373 >< 373 o suo delegato;
c) tre esperti nella materia di competenza nominati dal Consiglio Regionale, di comprovata specifica esperienza scientifica e professionale; 374 >< 374
d) il responsabile del Settore regionale competente in materia;
e) tre funzionari regionali, designati dalla Giunta Regionale tenendo conto della specifica competenza, di cui uno nella materia urbanistica;
f) il Soprintendente per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte o suo delegato;
g) il Soprintendente Archeologico del Piemonte o suo delegato.
[4] La partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni statali e' subordinata al consenso e alla designazione degli stessi.
[5] Devono essere convocati ad esprimere un parere consultivo, i Sindaci dei Comuni sul cui territorio si intenda apporre nuovi vincoli.
[6] Il Presidente puo' fare intervenire di volta in volta alle riunioni, senza diritto di voto, studiosi e tecnici, esperti in specifici problemi, nonche' rappresentanti

designati da associazioni ambientalistiche ed agricole e da Associazioni e sodalizi culturali.
[7] Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
[8] Sono Sezioni decentrate della Commissione Regionale le Sezioni provinciali per la tutela dei beni culturali ed ambientali costituite in numero di almeno una per ogni ambito provinciale: esse hanno sede di norma nel capoluogo di Provincia.
[9] La Sezione provinciale promuove il censimento dei beni ambientali e culturali nel territorio di propria competenza; propone l'istituzione di vincoli e forme diverse di tutela su specifici beni o parti del territorio; formula il parere vincolante, di cui all'art. 49 della presente legge, in merito alle concessioni relative ad aree ed immobili che nelle prescrizioni del Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.
[10] Ad essa puo' essere dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione regionale, di cui al presente articolo, attribuita la formulazione dei pareri previsti agli artt. 40 e 41 bis della presente legge, limitatamente ai casi in cui non siano richieste contestuali varianti urbanistiche, sulla base degli indirizzi e dei criteri forniti ai sensi del 2° comma del presente articolo.
[11] La Sezione provinciale dura in carica tre anni. Essa e' eletta dal Consiglio Regionale ed e' composta da:
- cinque esperti, due dei quali, di norma, scelti in terne proposte dalle associazioni piu' rappresentative a livello provinciale, in materia urbanistica ed ambientale, ivi compreso un esperto con particolare competenza nel settore agricolo-forestale; la qualifica di esperto nella materia deve essere comprovata da specifica esperienza scientifica e professionale;
- due rappresentanti segnalati dall'Amministrazione Provinciale.
[12] Tra i sette membri della Sezione provinciale il Consiglio Regionale designa il Presidente.
[13] Per lo svolgimento dell'attivita' delle Sezioni provinciali valgono le norme di cui ai precedenti 4°, 5°, 6° e 7° commi.
[14] Alle spese di funzionamento della Commissione Regionale e delle Sezioni provinciali si provvede a norma della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.
[15] Le modalita' di funzionamento della Commissione Regionale e delle Sezioni provinciali saranno previste da apposito regolamento. <=372 < 370

375 >

Art. 91 ter.
(Proroga dei termini)

[1] Trascorsi i termini previsti dall'articolo 19 della presente legge, su richiesta motivata del Comune, la Regione, con decreto del Presidente, puo' concedere una proroga non superiore a 18 mesi. < 375

376 >

Art. 91 quater.

(Tutela dello strato attivo del suolo coltivato)

[1] Al fine di preservare o ricostituire le risorse del suolo coltivabile ed in particolare i terreni agricoli distrutti per effetto delle espansioni urbane, delle attivita' edificatorie e della costruzione di infrastrutture, i piani di tutti i livelli previsti dalla presente legge dettano norme:
a) per l'individuazione di aree incolte, a bassa o nulla fertilita', o comunque suscettibili di bonifica e miglioramento;
b) per il conseguente trasferimento sulle stesse aree, agli indicati fini di recupero e bonifica, dello strato di terreno agricolo asportabile dalle aree investite con interventi edificatori, infrastrutturali o di urbanizzazione inaridente.
[2] A tali effetti il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni puo' essere condizionato all'assunzione degli impegni e all'adempimento delle prescrizioni relative. < 376

377 >

Art. 91 quinquies.

(Interventi ammessi in aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione in regime transitorio)

[1] 378-><-378 In conformita' al penultimo comma dell'art. 6 del D.L. 23-1-1982, n. 9 cosi' come modificato dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, 379+>e nei limiti temporali ivi prescritti <+379 380 >< 380 sono rilasciate, purche' conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, concessioni o autorizzazioni anche in aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione nei seguenti casi:
a) interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 13, terzo comma, lettere b), c), d), della presente legge; gli interventi di cui alla lettera d) possono essere assentiti solo qualora siano definiti normativamente dagli strumenti urbanistici generali o esecutivi;
b) interventi da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. Per interventi da realizzare su aree di completamento si intendono: interventi residenziali compresi nelle parti del territorio parzialmente edificato, di cui all'articolo 2, lettera b), del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, indicate come territoriali omogenee di tipo "B" negli strumenti urbanistici approvati dopo l'entrata in vigore del citato Decreto Ministeriale;
interventi residenziali di completamento, di cui all'articolo 13, terzo comma, lettera f), della presente legge, definiti normativamente e/o individuati cartograficamente nei Piani Regolatori Generali approvati ai sensi del Titolo III. Tali interventi residenziali possono comprendere attivita' di servizio alla residenza, in misura ordinaria. Nei Comuni dotati di strumenti urbanistici approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto Ministeriale e dotati di variante specifica approvata ai sensi dell'articolo 83, tali interventi devono essere compresi in zone territoriali omogenee di tipo " B ", se individuati nella variante, o, qualora queste non siano individuate, devono essere compresi all'interno della perimetrazione del centro abitato approvata ai sensi

381=>dell'articolo 81 <=381, con esclusione comunque delle aree comprese nel centro storico. Per aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, si devono intendere quelle in cui sia riscontrata l'esistenza di tutte le seguenti infrastrutture: idoneo sistema viario pedonale e veicolare; idonea rete di distribuzione idrica idonea rete per lo smaltimento dei rifiuti liquidi; reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica e della pubblica illuminazione;
c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona.
[2] 382-><-382 In conformita' con il 3° comma dell'articolo 6 del D.L. 23-1-1982, n. 9, cosi' come modificato dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 383+>e nei limiti temporali ivi prescritti <+383 384 >< 384, i contenuti dell'articolo 34 della presente legge, del primo comma numero 3), del secondo comma lett. a) e il rispetto della proporzione tra aree destinate ad edilizia economica popolare ed aree riservate ad attivita' edilizia privata di cui al terzo comma, non sono obbligatori. < 377

385 >

Art. 91 sexies.
(Obbligo del rilascio del certificato urbanistico)

(...) < 385

386 >

Art. 91 septies.
(Installazioni di impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni)

(...) < 386

387 >

Art. 91 octies.
(Eliminazione delle barriere architettoniche)

[1] L'eliminazione delle barriere architettoniche rientra tra le finalita' della presente legge.
[2] La Giunta regionale accerta che le disposizioni contenute nei Regolamenti Edilizi, Piani Regolatori o loro varianti, sottoposti ad approvazione regionale ai sensi degli articoli precedenti, rispondano alla finalita' dell'eliminazione delle barriere architettoniche e adotta i provvedimenti necessari per garantire il rispetto della normativa vigente in materia.
[3] I Sindaci, nella realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche, oltre che nel rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie, accertano che sia garantito il rispetto e l'osservanza della normativa vigente sull'eliminazione delle barriere architettoniche. < 387

Art. 92.
(Disposizioni finali)

[1] Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n 291.
[2] Le prescrizioni di precedenti leggi regionali in contrasto con la presente sono abrogate.

---

[1] *Articolo sostituito dall'art. 1 della l.r. 45/1994.*

[2] *Articolo sostituito dall'art. 2 della l.r. 45/1994.*

[3] *Titolo modificato dall'art. 3 della l.r. 45/1994.*

[4] *Articolo sostituito dall'art. 4 della l.r. 45/1994.*

[+5] *Aggiunto dall'art. 7 della l.r. 28/1999.*

[6] *Articolo sostituito dall'art. 5 della l.r. 45/1994.*

[7] *Articolo sostituito dall'art. 4 della l.r. 61/1984.*

[-8] *Abrogato dall'art. 6 della l.r. 45/1994.*

[=9] *Sostituito dall'art. 6 della l.r. 45/1994.*

[10] *Articolo sostituito dall'art. 7 della l.r. 45/1994.*

[11] *Articolo sostituito dall'art. 8 della l.r. 45/1994.*

[12] *Articolo sostituito dall'art. 9 della l.r. 45/1994.*

[13] *Articolo sostituito dall'art. 10 della l.r. 45/1994.*

[14] *Articolo aggiunto dall'art. 9 della l.r. 61/1984.*

[=15] *Sostituito dall'art. 11 della l.r. 45/1994.*

[=16] *Sostituito dall'art. 11 della l.r. 45/1994.*

[-17] *Abrogato dall'art. 11 della l.r. 45/1994.*

[18] *Articolo sostituito dall'art. 12 della l.r. 45/1994.*

[19] *Articolo sostituito dall'art. 13 della l.r. 45/1994.*

[=20] *Titolo modificato dall'art. 3 della l.r. 50/1980.*

21 *Coordinamento redazionale dei richiami nel testo.*

P22 *Comma spostato dall'art. 12 della l.r. 61/1984.*

+23 *Aggiunto dall'art. 3 della l.r. 50/1980.*

-24 *Abrogato dall'art. 20 della l.r. 70/1991.*

-25 *Abrogato dall'art. 12 della l.r. 61/1984.*

=26 *Sostituito dall'art. 12 della l.r. 61/1984.*

27 *Legge regionale abrogata dall'art. 42 della l.r. 12/1990.*

=28 *Sostituito dall'art. 12 della l.r. 61/1984.*

+29 *Aggiunto dall'art. 12 della l.r. 61/1984.*

=30 *Sostituito dall'art. 12 della l.r. 61/1984.*

+31 *Aggiunto dall'art. 12 della l.r. 61/1984.*

32 *Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.r. 50/1980.*

=33 *Sostituito dall'art. 13 della l.r. 61/1984.*

=34 *Sostituito dall'art. 13 della l.r. 61/1984.*

+35 *Aggiunto dall'art. 13 della l.r. 61/1984.*

P36 *Comma spostato dall'art. 13 della l.r. 61/1984.*

=37 *Sostituito dall'art. 13 della l.r. 61/1984.*

+38 *Aggiunto dall'art. 13 della l.r. 61/1984.*

39 *Articolo aggiunto dall'art. 14 della l.r. 45/1994.*

40 *Articolo sostituito dall'art. 15 della l.r. 45/1994.*

41 *Articolo aggiunto dall'art. 16 della l.r. 45/1994.*

-42 *Abrogato dall'art. 19 della l.r. 45/1994.*

=43 *Sostituito dall'art. 7 della l.r. 28/1999.*

=44 *Sostituito dall'art. 15 della l.r. 61/1984.*

+45 *Aggiunto dall'art. 15 della l.r. 61/1984.*

+46 *Aggiunto dall'art. 15 della l.r. 61/1984.*

+47 *Aggiunto dall'art. 15 della l.r. 61/1984.*

=48 *Sostituito dall'art. 15 della l.r. 61/1984.*

+49 *Aggiunto dall'art. 5 della l.r. 50/1980.*

=50 *Sostituito dall'art. 15 della l.r. 61/1984.*

+51 *Aggiunto dall'art. 15 della l.r. 61/1984.*

52 *Coordinamento redazionale dei richiami nel testo.*

=53 *Sostituito dall'art. 6 della l.r. 50/1980.*

+54 *Aggiunto dall'art. 16 della l.r. 61/1984.*

P55 *Comma spostato dall'art. 16 della l.r. 61/1984.*

+56 *Aggiunto dall'art. 6 della l.r. 50/1980.*

-57 *Abrogato dall'art. 16 della l.r. 61/1984.*

=58 *Sostituito dall'art. 16 della l.r. 61/1984.*

=59 *Sostituito dall'art. 16 della l.r. 61/1984.*

+60 *Aggiunto dall'art. 7 della l.r. 50/1980.*

+61 *Aggiunto dall'art. 7 della l.r. 28/1999.*

+62 *Aggiunto dall'art. 7 della l.r. 50/1980.*

=63 *Sostituito dall'art. 17 della l.r. 61/1984.*

=64 *Sostituito dall'art. 7 della l.r. 28/1999.*

+65 *Aggiunto dall'art. 7 della l.r. 28/1999.*

66 *Articolo sostituito dall'art. 18 della l.r. 61/1984.*

=67 *Sostituito dall'art. 1 della l.r. 70/1991.*

=68 *Sostituito dall'art. 2 della l.r. 70/1991.*

=69 *Sostituito dall'art. 2 della l.r. 70/1991.*

=70 *Sostituito dall'art. 2 della l.r. 70/1991.*

=71 *Sostituito dall'art. 2 della l.r. 70/1991.*

-72 *Abrogato dall'art. 20 della l.r. 70/1991.*

=73 *Sostituito dall'art. 2 della l.r. 70/1991.*

+74 *Aggiunto dall'art. 7 della l.r. 28/1999.*

75 *Articolo sostituito dall'art. 19 della l.r. 61/1984.*

-76 *Abrogato dall'art. 42 della l.r. 28/1992.*

-77 *Abrogato dall'art. 20 della l.r. 70/1991.*

-78 *Abrogato dall'art. 20 della l.r. 70/1991.*

79 *Ora Commissione Tecnica Urbanistica.*

80 *Articolo sostituito dall'art. 1 della l.r. 41/1997.*

=81 *Sostituito dall'art. 7 della l.r. 28/1999.*

+82 *Aggiunto dall'art. 7 della l.r. 28/1999.*

+83 *Aggiunto dall'art. 21 della l.r. 61/1984.*

84 *Articolo sostituito dall'art. 22 della l.r. 61/1984.*

85 *Articolo sostituito dall'art. 23 della l.r. 61/1984.*

=86 *Sostituito dall'art. 1 della l.r. 8/1985.*

87 *Articolo sostituito dall'art. 24 della l.r. 61/1984.*

=88 *Sostituito dall'art. 7 della l.r. 28/1999.*

=89 *Sostituito dall'art. 1 della l.r. 8/1985.*

=90 *Sostituito dall'art. 7 della l.r. 28/1999.*

=91 *Sostituito dall'art. 4 della l.r. 70/1991.*

=92 *Sostituito dall'art. 7 della l.r. 28/1999.*

93 *Vedi anche l'art. 1 della l.r. 43/1995 che detta disposizioni di interpretazione autentica.*

=94 *Sostituito dall'art. 25 della l.r. 61/1984.*

-95 *Abrogato dall'art. 25 della l.r. 61/1984.*

+96 *Aggiunto dall'art. 25 della l.r. 61/1984.*

=97 *Sostituito dall'art. 13 della l.r. 50/1980.*

+98 *Aggiunto dall'art. 13 della l.r. 50/1980.*

+99 *Aggiunto dall'art. 13 della l.r. 50/1980.*

100 *Coordinamento redazionale dei richiami nel testo.*

101 *Vedi anche la l.r. 35/1995.*

=102 *Sostituito dall'art. 14 della l.r. 50/1980.*

=103 *Sostituito dall'art. 14 della l.r. 50/1980.*

-104 *Abrogato dall'art. 26 della l.r. 61/1984.*

=105 *Sostituito dall'art. 26 della l.r. 61/1984.*

=106 *Sostituito dall'art. 26 della l.r. 61/1984.*

+107 *Aggiunto dall'art. 14 della l.r. 50/1980.*

+108 *Aggiunto dall'art. 14 della l.r. 50/1980.*

+109 *Aggiunto dall'art. 14 della l.r. 50/1980.*

+110 *Aggiunto dall'art. 14 della l.r. 50/1980.*

+111 *Aggiunto dall'art. 14 della l.r. 50/1980.*

-112 *Abrogato dall'art. 26 della l.r. 61/1984.*

+113 *Aggiunto dall'art. 14 della l.r. 50/1980.*

114 *Articolo sostituito dall'art. 27 della l.r. 61/1984.*

+115 *Aggiunto dall'art. 1 della l.r. 8/1985.*

+116 *Aggiunto dall'art. 1 della l.r. 8/1985.*

117 *La l.r. 35/1984 ha esaurito i suoi effetti.*

118 *Titolo modificato dall'art. 28 della l.r. 61/1984.*

+119 *Aggiunto dall'art. 28 della l.r. 61/1984.*

-120 *Abrogato dall'art. 28 della l.r. 61/1984.*

=121 *Sostituito dall'art. 28 della l.r. 61/1984.*

=122 *Sostituito dall'art. 7 della l.r. 28/1999.*

=123 *Sostituito dall'art. 28 della l.r. 61/1984.*

+124 *Aggiunto dall'art. 28 della l.r. 61/1984.*

=125 *Sostituito dall'art. 7 della l.r. 28/1999.*

=126 *Sostituito dall'art. 7 della l.r. 28/1999.*

=127 *Sostituito dall'art. 7 della l.r. 28/1999.*

=128 *Sostituito dall'art. 7 della l.r. 28/1999.*

+129 *Aggiunto dall'art. 7 della l.r. 28/1999.*

=130 *Sostituito dall'art. 7 della l.r. 28/1999.*

131 *Coordinamento redazionale dei richiami nel testo.*

=132 *Sostituito dall'art. 29 della l.r. 61/1984.*

P133 *Comma spostato dall'art. 29 della l.r. 61/1984.*

=134 *Sostituito dall'art. 29 della l.r. 61/1984.*

-135 *Abrogato dall'art. 16 della l.r. 61/1984.*

+136 *Aggiunto dall'art. 29 della l.r. 61/1984.*

-137 *Abrogato dall'art. 29 della l.r. 61/1984.*

=138 *Sostituito dall'art. 29 della l.r. 61/1984.*

+139 *Aggiunto dall'art. 16 della l.r. 50/1980.*

+140 *Aggiunto dall'art. 16 della l.r. 50/1980.*

=141 *Sostituito dall'art. 20 della l.r. 70/1991.*

+142 *Aggiunto dall'art. 17 della l.r. 50/1980.*

+143 *Aggiunto dall'art. 30 della l.r. 61/1984.*

144 *Articolo sostituito dall'art. 18 della l.r. 50/1980.*

=145 *Sostituito dall'art. 31 della l.r. 61/1984.*

146 *Ora Commissione Tecnica Urbanistica.*

+147 *Aggiunto dall'art. 31 della l.r. 61/1984.*

=148 *Sostituito dall'art. 19 della l.r. 50/1980.*

+149 *Aggiunto dall'art. 19 della l.r. 50/1980.*

+150 *Aggiunto dall'art. 19 della l.r. 50/1980.*

151 *Vedi anche l'art. 20 della l.r. 70/1991.*

=152 *Sostituito dall'art. 32 della l.r. 61/1984.*

+153 *Aggiunto dall'art. 20 della l.r. 50/1980.*

=154 *Sostituito dall'art. 20 della l.r. 50/1980.*

=155 *Sostituito dall'art. 20 della l.r. 50/1980.*

+156 *Aggiunto dall'art. 11 della l.r. 18/1996.*

157 *Vedi anche la l.r. 18/1996.*

+158 *Aggiunto dall'art. 32 della l.r. 61/1984.*

+159 *Aggiunto dall'art. 6 della l.r. 70/1991.*

160 *Coordinamento redazionale dei richiami nel testo.*

=161 *Sostituito dall'art. 1 della l.r. 17/1982.*

=162 *Sostituito dall'art. 1 della l.r. 17/1982.*

=163 *Sostituito dall'art. 21 della l.r. 50/1980.*

=164 *Sostituito dall'art. 1 della l.r. 17/1982.*

-165 *Abrogato dall'art. 33 della l.r. 61/1984.*

-166 *Abrogato dall'art. 1 della l.r. 17/1982.*

=167 *Sostituito dall'art. 33 della l.r. 61/1984.*

=168 *Sostituito dall'art. 33 della l.r. 61/1984.*

=169 *Sostituito dall'art. 22 della l.r. 50/1980.*

=170 *Sostituito dall'art. 22 della l.r. 50/1980.*

=171 *Sostituito dall'art. 22 della l.r. 50/1980.*

+172 *Aggiunto dall'art. 34 della l.r. 61/1984.*

+173 *Aggiunto dall'art. 22 della l.r. 50/1980.*

=174 *Sostituito dall'art. 1 della l.r. 8/1985.*

=175 *Sostituito dall'art. 22 della l.r. 50/1980.*

=176 *Sostituito dall'art. 22 della l.r. 50/1980.*

=177 *Sostituito dall'art. 22 della l.r. 50/1980.*

=178 *Sostituito dall'art. 22 della l.r. 50/1980.*

+179 *Aggiunto dall'art. 34 della l.r. 61/1984.*

+180 *Aggiunto dall'art. 23 della l.r. 50/1980.*

+181 *Aggiunto dall'art. 23 della l.r. 50/1980.*

+182 *Aggiunto dall'art. 1 della l.r. 17/1982.*

183 *Articolo sostituito dall'art. 7 della l.r. 70/1991.*

184 *Vedi anche l'art. 1 della l.r. 44/1998.*

185 *Articolo sostituito dall'art. 1 della l.r. 17/1982.*

-186 *Abrogato dall'art. 19 della l.r. 45/1994.*

=187 *Sostituito dall'art. 8 della l.r. 70/1991.*

+188 *Aggiunto dall'art. 8 della l.r. 70/1991.*

189 *Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.r. 17/1982.*

-190 *Abrogato dall'art. 20 della l.r. 70/1991.*

-191 *Abrogato dall'art. 20 della l.r. 70/1991.*

+192 *Aggiunto dall'art. 26 della l.r. 50/1980.*

+193 *Aggiunto dall'art. 35 della l.r. 61/1984.*

194 *Articolo sostituito dall'art. 36 della l.r. 61/1984.*

-195 *Abrogato dall'art. 20 della l.r. 70/1991.*

=196 *Sostituito dall'art. 2 della l.r. 41/1997.*

=197 *Sostituito dall'art. 9 della l.r. 70/1991.*

-198 *Abrogato dall'art. 9 della l.r. 70/1991.*

-199 *Abrogato dall'art. 20 della l.r. 70/1991.*

+200 *Aggiunto dall'art. 9 della l.r. 70/1991.*

-201 *Abrogato dall'art. 20 della l.r. 70/1991.*

202 *Coordinamento redazionale dei richiami nel testo.*

=203 *Sostituito dall'art. 37 della l.r. 61/1984.*

=204 *Sostituito dall'art. 37 della l.r. 61/1984.*

-205 *Abrogato dall'art. 19 della l.r. 45/1994.*

=206 *Sostituito dall'art. 37 della l.r. 61/1984.*

+207 *Aggiunto dall'art. 37 della l.r. 61/1984.*

+208 *Aggiunto dall'art. 37 della l.r. 61/1984.*

P209 *Comma spostato dall'art. 37 della l.r. 61/1984.*

+210 *Aggiunto dall'art. 28 della l.r. 50/1980.*

-211 *Abrogato dall'art. 37 della l.r. 61/1984.*

212 *Articolo aggiunto dall'art. 29 della l.r. 50/1980.*

-213 *Abrogato dall'art. 38 della l.r. 61/1984.*

+214 *Aggiunto dall'art. 38 della l.r. 61/1984.*

P215 *Comma spostato dall'art. 38 della l.r. 61/1984.*

=216 *Sostituito dall'art. 38 della l.r. 61/1984.*

-217 *Abrogato dall'art. 20 della l.r. 70/1991.*

P218 *Comma spostato dall'art. 38 della l.r. 61/1984.*

=219 *Sostituito dall'art. 38 della l.r. 61/1984.*

+220 *Aggiunto dall'art. 38 della l.r. 61/1984.*

-221 *Abrogato dall'art. 38 della l.r. 61/1984.*

-222 *Abrogato dall'art. 38 della l.r. 61/1984.*

223 *Articolo sostituito dall'art. 39 della l.r. 61/1984.*

+224 *Aggiunto dall'art. 10 della l.r. 70/1991.*

225 *Titolo modificato dall'art. 31 della l.r. 50/1980.*

226 *Vedi anche il comma 4 dell'art. 5 della l.r. 18/1996.*

-227 *Abrogato dall'art. 20 della l.r. 70/1991.*

=228 *Sostituito dall'art. 40 della l.r. 61/1984.*

+229 *Aggiunto dall'art. 31 della l.r. 50/1980.*

-230 *Abrogato dall'art. 20 della l.r. 70/1991.*

-231 *Abrogato dall'art. 41 della l.r. 61/1984.*

=232 *Sostituito dall'art. 41 della l.r. 61/1984.*

=233 *Sostituito dall'art. 41 della l.r. 61/1984.*

+234 *Aggiunto dall'art. 32 della l.r. 50/1980.*

+235 *Aggiunto dall'art. 42 della l.r. 61/1984.*

-236 *Abrogato dall'art. 42 della l.r. 61/1984.*

+237 *Aggiunto dall'art. 32 della l.r. 50/1980.*

=238 *Sostituito dall'art. 43 della l.r. 61/1984.*

+239 *Aggiunto dall'art. 43 della l.r. 61/1984.*

=240 *Sostituito dall'art. 44 della l.r. 61/1984.*

241 *Con sentenza n. 498 - anno 1993 - la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il primo comma dell'art. 48 "nella parte in cui richiede la concessione comunale per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili ivi indicati non connessi all'esecuzione di interventi edilizi", per effetto della norma di principio disposta dall'art. 25 della l. 47/1985.*

-242 *Abrogato dall'art. 44 della l.r. 61/1984.*

+243 *Aggiunto dall'art. 33 della l.r. 50/1980.*

+244 *Aggiunto dall'art. 44 della l.r. 61/1984.*

=245 *Sostituito dall'art. 44 della l.r. 61/1984.*

+246 *Aggiunto dall'art. 44 della l.r. 61/1984.*

-247 *Abrogato dall'art. 44 della l.r. 61/1984.*

-248 *Abrogato dall'art. 44 della l.r. 61/1984.*

249 *Articolo abrogato dall'art. 13 della l.r. 19/1999.*

250 *Vedi ora l'art. 5 della l.r. 19/1999.*

+251 *Aggiunto dall'art. 46 della l.r. 61/1984.*

+252 *Aggiunto dall'art. 46 della l.r. 61/1984.*

+253 *Aggiunto dall'art. 34 della l.r. 50/1980.*

+254 *Aggiunto dall'art. 34 della l.r. 50/1980.*

+255 *Aggiunto dall'art. 34 della l.r. 50/1980.*

=256 *Sostituito dall'art. 34 della l.r. 50/1980.*

=257 *Sostituito dall'art. 46 della l.r. 61/1984.*

-258 *Abrogato dall'art. 20 della l.r. 70/1991.*

259 *Articolo sostituito dall'art. 9 della l.r. 19/1999.*

+260 *Aggiunto dall'art. 48 della l.r. 61/1984.*

=261 *Sostituito dall'art. 2 della l.r. 27/2000.*

+262 *Aggiunto dall'art. 48 della l.r. 61/1984.*

263 *Vedi anche l'art. 4 della l.r. 15/1989.*

+264 *Aggiunto dall'art. 1 della l.r. 72/1996.*

=265 *Sostituito dall'art. 49 della l.r. 61/1984.*

-266 *Abrogato dall'art. 1 della l.r. 8/1985.*

+267 *Aggiunto dall'art. 49 della l.r. 61/1984.*

+268 *Titolo modificato dall'art. 50 della l.r. 61/1984.*

+269 *Aggiunto dall'art. 50 della l.r. 61/1984.*

=270 *Sostituito dall'art. 50 della l.r. 61/1984.*

271 *Vedi anche la deliberazione del Consiglio regionale n. 438/1979.*

-272 *Abrogato dall'art. 1 della l.r. 17/1982.*

+273 *Aggiunto dall'art. 36 della l.r. 50/1980.*

=274 *Sostituito dall'art. 50 della l.r. 61/1984.*

=275 *Titolo modificato dall'art. 51 della l.r. 61/1984.*

-276 *Abrogato dall'art. 51 della l.r. 61/1984.*

-277 *Abrogato dall'art. 17 della l.r. 18/1986.*

278 *Articolo sostituito dall'art. 52 della l.r. 61/1984.*

279 *Coordinamento redazionale dei richiami nel testo.*

280 *Vedi anche l'art. 2 della l.r. 45/1989 e l'art. 29 della l.r. 59/1995.*

281 *Articolo abrogato dall'art. 13 della l.r. 19/1999.*

282 *Vedi ora il D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.*

283 *Coordinamento redazionale dei richiami nel testo.*

=284 *Sostituito dall'art. 17 della l.r. 45/1994.*

-285 *Abrogato dall'art. 53 della l.r. 61/1984.*

+286 *Aggiunto dall'art. 38 della l.r. 50/1980.*

-287 *Abrogato dall'art. 1 della l.r. 17/1982.*

-288 *Abrogato dall'art. 53 della l.r. 61/1984.*

=289 *Sostituito dall'art. 11 della l.r. 70/1991.*

-290 *Abrogato dall'art. 1 della l.r. 17/1982.*

=291 *Sostituito dall'art. 53 della l.r. 61/1984.*

-292 *Abrogato dall'art. 53 della l.r. 61/1984.*

+293 *Aggiunto dall'art. 38 della l.r. 50/1980.*

-294 *Abrogato dall'art. 53 della l.r. 61/1984.*

=295 *Sostituito dall'art. 53 della l.r. 61/1984.*

=296 *Sostituito dall'art. 53 della l.r. 61/1984.*

=297 *Sostituito dall'art. 53 della l.r. 61/1984.*

=298 *Sostituito dall'art. 11 della l.r. 70/1991.*

-299 *Abrogato dall'art. 53 della l.r. 61/1984.*

+300 *Aggiunto dall'art. 53 della l.r. 61/1984.*

=301 *Sostituito dall'art. 53 della l.r. 61/1984.*

=302 *Sostituito dall'art. 17 della l.r. 45/1994.*

=303 *Sostituito dall'art. 54 della l.r. 61/1984.*

+304 *Aggiunto dall'art. 39 della l.r. 50/1980.*

+305 *Aggiunto dall'art. 39 della l.r. 50/1980.*

=306 *Sostituito dall'art. 55 della l.r. 61/1984.*

307 *Vedi anche la l.r. 58/1985.*

308 *Articolo abrogato dall'art. 13 della l.r. 19/1999.*

309 *Vedi ora l'art. 6 della l.r. 19/1999.*

-310 *Abrogato dall'art. 19 della l.r. 45/1994.*

=311 *Sostituito dall'art. 40 della l.r. 50/1980.*

=312 *Sostituito dall'art. 20 della l.r. 70/1991.*

=313 *Sostituito dall'art. 41 della l.r. 50/1980.*

+314 *Aggiunto dall'art. 41 della l.r. 50/1980.*

315 *Articolo abrogato dall'art. 13 della l.r. 19/1999.*

316 *Vedi ora il comma 3 dell'art. 2 della l.r. 35/1996.*

317 *Articolo sostituito dall'art. 56 della l.r. 61/1984.*

[318] *Articolo sostituito dall'art. 57 della l.r. 61/1984.*

[319] *Ora Commissione Tecnica Urbanistica.*

[-320] *Abrogato dall'art. 19 della l.r. 45/1994.*

[321] *Articolo sostituito dall'art. 58 della l.r. 61/1984.*

[322] *Articolo sostituito dall'art. 12 della l.r. 70/1991.*

[323] *Vedi anche la l.r. 48/1997.*

[=324] *Sostituito dall'art. 1 della l.r. 30/1996.*

[325] *Articolo sostituito dall'art. 13 della l.r. 70/1991.*

[=326] *Sostituito dall'art. 3 della l.r. 41/1997.*

[327] *Articolo aggiunto dall'art. 9 della l.r. 20/1989.*

[=328] *Titolo modificato dall'art. 14 della l.r. 70/1991.*

[329] *Vedi anche l'art. 9 della l.r. 20/1989.*

[=330] *Sostituito dall'art. 18 della l.r. 45/1994.*

[=331] *Sostituito dall'art. 14 della l.r. 70/1991.*

[=332] *Sostituito dall'art. 14 della l.r. 70/1991.*

[=333] *Sostituito dall'art. 14 della l.r. 70/1991.*

[=334] *Sostituito dall'art. 14 della l.r. 70/1991.*

[=335] *Sostituito dall'art. 14 della l.r. 70/1991.*

[336] *Articolo sostituito dall'art. 61 della l.r. 61/1984.*

[=337] *Titolo modificato dall'art. 15 della l.r. 70/1991.*

[-338] *Abrogato dall'art. 15 della l.r. 70/1991.*

[=339] *Sostituito dall'art. 15 della l.r. 70/1991.*

[340] *Articolo sostituito dall'art. 62 della l.r. 61/1984.*

[341] *Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 45/1994.*

[342] *Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 45/1994.*

-343 *Abrogato dall'art. 64 della l.r. 61/1984.*

-344 *Abrogato dall'art. 64 della l.r. 61/1984.*

345 *Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 45/1994.*

346 *Articolo sostituito dall'art. 16 della l.r. 70/1991.*

=347 *Titolo modificato dall'art. 1 della l.r. 17/1982.*

+348 *Aggiunto dall'art. 1 della l.r. 17/1982.*

=349 *Sostituito dall'art. 1 della l.r. 8/1985.*

=350 *Sostituito dall'art. 67 della l.r. 61/1984.*

=351 *Sostituito dall'art. 1 della l.r. 4/1978.*

-352 *Abrogato dall'art. 1 della l.r. 17/1982.*

+353 *Aggiunto dall'art. 48 della l.r. 50/1980.*

354 *Articolo sostituito dall'art. 2 della l.r. 62/1984.*

-355 *Abrogato dall'art. 20 della l.r. 70/1991.*

=356 *Sostituito dall'art. 17 della l.r. 70/1991.*

357 *Titolo modificato dall'art. 18 della l.r. 70/1991.*

-358 *Abrogato dall'art. 18 della l.r. 70/1991.*

=359 *Sostituito dall'art. 1 della l.r. 4/1978.*

-360 *Abrogato dall'art. 69 della l.r. 61/1984.*

361 *Articolo abrogato dall'art. 13 della l.r. 19/1999.*

+362 *Aggiunto dall'art. 51 della l.r. 50/1980.*

+363 *Aggiunto dall'art. 51 della l.r. 50/1980.*

364 *L'art. 17 della l.r. 16/1989 ha abrogato i Comprensori e i relativi organi.*

+365 *Aggiunto dall'art. 51 della l.r. 50/1980.*

366 *Articolo abrogato dall'art. 42 della l.r. 28/1992.*

-367 *Abrogato dall'art. 1 della l.r. 8/1985.*

=368 *Sostituito dall'art. 1 della l.r. 8/1985.*

369 *Competenza ora attribuita ai Comuni dall'art. 25 della l. 142/1990 e s.m.i.*

370 *Articolo sostituito dall'art. 72 della l.r. 61/1984.*

=371 *Titolo modificato dall'art. 1 della l.r. 8/1985.*

=372 *Sostituito dall'art. 8 della l.r. 20/1989.*

373 *Ora Commissione Tecnica Urbanistica.*

374 *Vedi anche la l.r. 48/1997.*

375 *Articolo aggiunto dall'art. 53 della l.r. 50/1980.*

376 *Articolo aggiunto dall'art. 53 della l.r. 50/1980.*

377 *Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.r. 17/1982.*

-378 *Abrogato dall'art. 73 della l.r. 61/1984.*

+379 *Aggiunto dall'art. 73 della l.r. 61/1984.*

380 *Limiti temporali aboliti dall'art. 7 della l.128/1990.*

=381 *Sostituito dall'art. 1 della l.r. 8/1985.*

-382 *Abrogato dall'art. 73 della l.r. 61/1984.*

+383 *Aggiunto dall'art. 73 della l.r. 61/1984.*

384 *Limiti temporali aboliti dall'art. 7 della l.128/1990.*

385 *Articolo abrogato dall'art. 13 della l.r. 19/1999.*

386 *Articolo abrogato dall'art. 6 della l.r. 6/1989.*

387 *Articolo aggiunto dall'art. 19 della l.r. 70/1991.*